

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1195**

“Disposizioni per
lo sviluppo e
l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in
materia di energia”

novembre 2008
n. 70



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1195

“Disposizioni per
lo sviluppo e
l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in
materia di energia”

novembre 2008

n. 70

AVVERTENZA

Il disegno di legge AS 1195 perviene all'esame del Senato dopo l'esame della Camera dei deputati.

Esso trae origine dallo stralcio, deliberato dall'Aula di Montecitorio nella seduta n. 48 del 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31, 70 del disegno di legge AC 1441 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), presentato dal Governo il 2 luglio 2008 e collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009.

Il disegno di legge derivante dallo stralcio, che ha assunto il n. AC 1441-*ter* e il titolo "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", è stato esaminato fra il 16 settembre e il 22 ottobre dalla X Commissione permanente della Camera (Attività produttive, commercio e turismo) in sede referente, che vi ha apportato varie modifiche e integrazioni (v. l'AC-1441-*ter*-A). L'Aula lo ha esaminato fra il 23 ottobre e il 4 novembre, apportandovi ulteriori modificazioni.

Al Senato il disegno di legge AS 1195 è stato assegnato alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente, con i pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubb. istruz.), 8^a (Lavori pubb.), 9^a (Agricoltura), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanità), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il presente *dossier* consta di tre parti.

La **prima parte** contiene la sintesi degli articoli del disegno di legge.

La **seconda parte** contiene le schede di lettura dei singoli articoli.

Poiché il disegno di legge contiene numerose modifiche testuali alla legislazione vigente (cd novelle), è parso opportuno inserire nella **terza parte** i testi a fronte delle singole disposizioni nel testo vigente e nel testo quale risulterebbe modificato dall'approvazione del disegno di legge AS 1195.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	13
SCHEDE DI LETTURA.....	35
Articolo 1 <i>(Distretti produttivi e reti di imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 2 <i>(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)</i>	
Scheda di lettura.....	45
La disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato	50
Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione	52
Articolo 3 <i>(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 4 <i>(Disciplina dei consorzi agrari)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 5 <i>(Internazionalizzazione delle imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 6 <i>(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 7 <i>(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 8 <i>(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 9 <i>(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)</i>	
Scheda di lettura.....	97

Articolo 10 <i>(Contrasto della contraffazione)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 11 <i>(Proprietà industriale)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 12 <i>(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 13 <i>(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 14 <i>(Delega al Governo in materia nucleare)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 15 <i>(Energia nucleare)</i>	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 16 <i>(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 17 <i>(Agenzia per la sicurezza nucleare)</i>	
Scheda di lettura.....	179
Articolo 18 <i>(Misure per l'efficienza del settore energetico)</i>	
Scheda di lettura.....	189
Articolo 19 <i>(Funzionamento dell'ISPRA)</i>	
Scheda di lettura.....	199
Articolo 20 <i>(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)</i>	
Scheda di lettura.....	201
Articolo 21 <i>(Promozione dell'innovazione nel settore energetico)</i>	
Scheda di lettura.....	205
Articolo 22 <i>(Valorizzazione ambientale degli immobili militari)</i>	
Scheda di lettura.....	215

Articolo 23 <i>(Elettrodotti aerei)</i>	
Scheda di lettura.....	227
Articolo 24 <i>(Tutela giurisdizionale)</i>	
Scheda di lettura.....	229
Articolo 25 <i>(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare)</i>	
Scheda di lettura.....	233
Articolo 26 <i>(Norme in materia di distributori statali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione)</i>	
Scheda di lettura.....	239
Articolo 27 <i>(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti)</i>	
Scheda di lettura.....	241
Articolo 28 <i>(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria)</i>	
Scheda di lettura.....	247
Articolo 29 <i>(Riordino dell'Istituto per la promozione industriale)</i>	
Scheda di lettura.....	255
Articolo 30 <i>(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)</i>	
Scheda di lettura.....	259
Articolo 31 <i>(SACE Spa)</i>	
Scheda di lettura.....	263
Articolo 32 <i>(Internazionalizzazione delle imprese, sostegno alla rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero)</i>	
Scheda di lettura.....	267
Articolo 33 <i>(Editoria)</i>	
Scheda di lettura.....	269

TESTO A FRONTE.....	275
---------------------	-----

Articolo 1

(Distretti produttivi e reti di imprese)

Comma 1	277
Comma 2, lettera a).....	281
Comma 2, lettera b)	283
Comma 2, lettera c).....	285
Comma 3.....	289

Articolo 3

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

Comma 5.....	291
--------------	-----

Articolo 4

(Disciplina dei consorzi agrari)

Comma 2.....	293
--------------	-----

Articolo 5

(Internazionalizzazione delle imprese)

Comma 1, lett. a).....	303
Comma 1, lett. b).....	307

Articolo 7

(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)

Comma 1	311
---------------	-----

Articolo 9

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

Comma 1, lett. a).....	313
Comma 1, lett. b)	315
Comma 1, lett. c).....	317
Comma 1, lett. d)	319
Comma 1, lett. e).....	321
Comma 2.....	323
Comma 3.....	325

Articolo 10

(Contrasto della contraffazione)

Comma 1	329
Comma 2.....	331
Comma 4.....	333
Comma 5.....	335

Articolo 11

(Proprietà industriale)

Comma 1	337
Comma 2.....	339

Comma 3.....	343
Comma 4.....	345
Comma 5.....	347
Comma 7.....	349
Comma 11.....	351

Articolo 14

(Delega al Governo in materia nucleare)

Comma 4.....	353
--------------	-----

Articolo 16

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

Comma 9.....	357
Comma 10.....	359
Comma 13.....	361
Comma 14.....	365
Comma 15.....	375
Comma 16.....	381
Comma 18.....	385
Comma 19.....	389

Articolo 23

(Elettrodotti aerei)

Comma 1.....	393
--------------	-----

Articolo 25

(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare)

Comma 1.....	395
Comma 2.....	397
Comma 4.....	399

Articolo 30

(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

Comma 5.....	401
--------------	-----

Articolo 33

(Editoria)

Comma 1.....	403
Comma 2.....	405
Comma 3.....	409

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Distretti produttivi e reti di imprese)

Con l'**articolo 1**, introdotto dalla Camera dei deputati, viene integralmente riscritto, e ripartito in due articoli, l'art. 6-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (la manovra finanziaria estiva): mentre tale disposizione dettava un'unica disciplina per distretti produttivi e reti di imprese, l'art. 1 introduce una delega legislativa al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per disciplinare la configurazione giuridica delle reti di impresa (nuovo art. 6-*bis*) e provvede a riformulare conseguentemente le disposizioni su distretti produttivi e reti di imprese, collocate nel nuovo art. 6-*bis*.1. Quest'ultimo, nel precisare che alle reti di imprese collocate nei distretti si applicano le disposizioni della legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 366 e seguenti), al comma 2 riproduce testualmente il comma 3, lettere da *a*) a *d*) dell'art. 6-*bis* del decreto legge n. 112, che ha modificato in più parti la predetta disciplina sui distretti produttivi, sostituendo, in particolare, le disposizioni relative al consolidamento fiscale ed alla tassazione unitaria per le imprese appartenenti ai distretti produttivi, con misure di semplificazione ai fini degli adempimenti IVA.

Inoltre, vengono riprodotte le disposizioni dell'originario art. 6-*bis* del decreto legge n. 112 con le quali è stata recepita l'indicazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale 18 aprile-11 maggio 2007, n. 165, prevedendo che i decreti ministeriali con cui si provvede a definire le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi e con cui si provvede a definire le modalità di individuazione delle norme amministrative applicabili ai distretti medesimi, siano adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate.

Articolo 2

(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

L'**articolo 2** reca disposizioni in materia di riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, le iniziative di reindustrializzazione delle aree o distretti di crisi industriale sono disciplinate da appositi accordi di programma, promossi nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale.

Il **comma 2** definisce l'accordo di programma per quanto attiene ai contenuti ed ai soggetti partecipanti.

Ai sensi del **comma 3** l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, provvede all'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti nelle aree o distretti di crisi, nel rispetto della

normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, mentre il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma, è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (**comma 8**); lo stesso Ministro dello sviluppo economico definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi, ed impartisce le direttive all'Agenzia (**comma 9**).

Il **comma 4** si occupa di definire gli interventi che devono essere previsti dall'accordo di programma, per la riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale.

Il **comma 5** estende a tutto il territorio nazionale la concessione di finanziamenti agevolati per la incentivazione degli investimenti finalizzati alla reindustrializzazione, fatte salve le soglie di intervento stabilite dai regolamenti comunitari per i singoli territori.

Il **comma 6** precisa che nell'ambito degli accordi di programma si provvede anche alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi da riqualificare, mentre il successivo **comma 7** demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'individuazione delle aree o distretti di crisi nelle quali realizzare gli interventi di reindustrializzazione.

Il **comma 10** destina le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - istituito per garantire la prosecuzione degli interventi volti alla risoluzione delle crisi industriali nelle aree o distretti di cui al decreto legge n. 120 del 1989 e successive integrazioni - all'attuazione di una serie di accordi di programma già in essere, precisando che questi ultimi possono essere integrati al fine di renderli coerenti con la disciplina dettata dall'articolo in commento.

Ai sensi del **comma 11**, le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria 2008, derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale di alcune agevolazioni previste in favore di attività industriali, (già individuate dal DM 28 febbraio 2008 richiamato dal **comma 13**) sono destinate ad una serie di interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione ad alcune aree di intervento (internazionalizzazione delle imprese, incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali; progetti di innovazione industriale interventi nel settore delle comunicazioni con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento dell'evento G8 da tenersi in Italia nel 2009; riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di recupero).

Il **comma 12** aggiunge alle aree tecnologiche interessate dal provvedimento quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale e dell'ambiente.

Articolo 3

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

L'**articolo 3** reca disposizioni in materia di riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi.

Ai sensi del **comma 1**, il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, attraverso un piano, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata, inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria e sottoposto all'approvazione del CIPE.

Con il **comma 2** il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. La delega è finalizzata a rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale.

Il **comma 3** definisce il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al comma 2.

Ai sensi del **comma 4**, il CIPE assegna risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro al Fondo destinato a finanziare le agevolazioni previste per le zone franche urbane, istituite dalla legge finanziaria 2007, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale. Dette risorse sono assegnate al Fondo predetto a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il CIPE provvede inoltre ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.

Il **comma 5** modifica il comma 853 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevedendo che la proposta del Ministro dello sviluppo economico relativa alla delibera con cui il CIPE dispone gli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, sia formulata previa

intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 6** reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Si precisa che tali norme si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse a titolo di incentivo alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.

Il **comma 7** stabilisce che nelle strutture turistico-ricettive all'aperto (come campeggi o villaggi vacanze) non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, collocati, anche in via permanente, nel perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite con legge regionale.

Articolo 4

(Disciplina dei consorzi agrari)

L'articolo al **comma 1**, per quanto concerne i primi due periodi, ricalca quanto già previsto dall'attuale disciplina vigente in materia. Il terzo periodo interviene sulla vicenda relativa alla trasformazione della natura giuridica dei Consorzi agrari, stabilendo che il riconoscimento ai Consorzi della qualificazione di società cooperative a mutualità prevalente prescinda dagli specifici requisiti previsti al riguardo nell'art. 2513 del Codice civile (svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci e con l'apporto prevalente degli stessi), essendo sufficiente che lo statuto rispetti i divieti in ordine alla distribuzione di utili tra i soci previsti dal successivo art. 2514 del Codice.

L'articolo proroga altresì a dodici mesi dalla entrata in vigore della legge il termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2008) per l'adeguamento degli Statuti dei Consorzi alle disposizioni del codice civile, e detta disposizioni sulla revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'impresa per i Consorzi in liquidazione coatta amministrativa.

Si prevede inoltre che alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini previsti per la presentazione della domanda di concordato da parte del fallito.

Il **comma 2** dell'articolo in esame abroga il comma *9-bis* dell'art. 1 del D.L. n. 181 del 2006 che detta attualmente alcune disposizioni sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari e sulla loro gestione commissariale.

Articolo 5

(Internazionalizzazione delle imprese)

L'**articolo 5** modifica la legge 31 marzo 2005, n. 56 recante disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese, al fine di semplificare le procedure nell'ambito dell'Accordo-quadro con le università e degli accordi di settore in materia di internazionalizzazione.

Il **comma 1** modifica l'art. 4 comma 2 della predetta legge, prevedendo che non sia più richiesto il concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (che deve essere solo sentito) né che venga sentita la Conferenza dei rettori delle università per l'adozione del decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) di attuazione dell'Accordo-quadro sottoscritto nel 2001 tra l'allora Ministero del commercio con l'estero, ICE e Conferenza dei rettori delle università italiane, allo scopo di valorizzare le Università italiane nelle loro interconnessioni con il sistema economico.

Il **comma 2** modifica l'art. 5, comma 3 della legge n. 56, prevedendo che alla promozione di forme di raccordo con le camere di commercio e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità, le comunità di affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi, finalizzate alla internazionalizzazione, provveda il Ministro dello sviluppo economico, senza il concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, né l'intesa con i Ministri delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali, previsti dalla disciplina vigente.

Articolo 6

(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese)

L'**articolo 6** reca due deleghe al Governo volte, la prima, a prefigurare un generale riordino normativo, la seconda, a riordinare gli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione. Il termine fissato per l'esercizio di ciascuna delega è di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge.

La delega conferita al Governo ai sensi del **comma 1**, prevede l'adozione, di uno o più decreti legislativi destinati al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese.

Il **comma 2** delega il Governo alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi a ciò finalizzati.

Il **comma 3**, infine, prevede la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.

Articolo 7

(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)

L'**articolo 7** novella il comma 6-*bis*, art. 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), concernente la gestione, da parte della SIMEST Spa¹, di fondi regionali con finalità di *venture capital*.

La modifica è rivolta a prevedere che qualora i fondi siano assegnati in gestione alla SIMEST da parte di regioni del Mezzogiorno, il limite massimo delle quote di partecipazione che possono essere acquisite dalla suddetta società possa arrivare fino al 70 per cento del capitale o del fondo sociale.

Si prevede, inoltre, che i suddetti fondi confluiscono - ai fini della loro gestione - nel fondo unico previsto dal comma 932 della legge finanziaria 2007.

Articolo 8

(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)

Il **comma 1** dell'**articolo 8** istituisce presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, un Fondo rotativo destinato a favorire la fase di avvio (*start-up*) di progetti di internazionalizzazione delle imprese, assegnandone la gestione alla SIMEST S.p.A., ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Il **comma 2** prevede che, con apposito decreto ministeriale, al Fondo affluiscono le disponibilità finanziarie derivanti da utili di competenza del Ministero dello sviluppo economico quale socio della SIMEST e già destinati, ai sensi del citato D.Lgs. 143/98, allo sviluppo delle esportazioni.

Il **comma 3** specifica che gli interventi del fondo sono destinati ad investimenti di carattere transitorio, e non di controllo, nel capitale di rischio di società costituite appositamente da parte di PMI o di loro raggruppamenti, finalizzati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

Il **comma 4** rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 che, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, dovrà definire condizioni e modalità operative del Fondo.

¹ La Simest (*Società italiana per le imprese all'estero*) è una società per azioni controllata dallo Stato, istituita nel 1990. La missione della Società è la promozione del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e l'assistenza degli imprenditori nelle loro attività all'estero, mediante la partecipazione alle società estere partecipate da imprese italiane (c.d. *joint-ventures*) ovvero ai consorzi che prestano servizi alle imprese, nonché l'offerta di servizi di assistenza e consulenza e la concessione di garanzie a favore delle imprese presso gli intermediari finanziari.

Articolo 9

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

L'**articolo 9** riformula disposizioni del codice penale poste a tutela dei diritti di proprietà industriale, ne inserisce di nuove e apporta modifiche conseguenti in materia di confisca e di competenza delle procure della Repubblica. In particolare, il **comma 1, lettera a)**, riformula l'art. 473 c.p., che prevede attualmente il delitto di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. La **lettera b)** riformula l'art. 474 c.p. che prevede attualmente il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. La **lettera c)** aggiunge al codice penale due nuovi articoli che prevedono rispettivamente un'aggravante speciale dei delitti di cui agli artt. 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, c.p., come modificati dal disegno di legge in esame, e la confisca delle cose inerenti suddetti reati. La **lettera d)** raddoppia il limite edittale della reclusione per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). La **lettera e)** aggiunge tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il delitto di "contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari" (nuovo art. 517-ter c.p.). Il **comma 2** aggiunge ipotesi particolari di confisca obbligatoria a quelle previste dall'art. 12-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992. Il **comma 3** attribuisce la competenza a svolgere le indagini per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi del nuovo art. 474-bis c.p., al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello.

Articolo 10

(Contrasto della contraffazione)

L'**articolo 10** reca misure volte al contrasto della contraffazione. Il **comma 1** estende alle indagini per i delitti di cui agli artt. 473 e 474, primo comma, e 517-ter c.p., aggravati ai sensi dell'art. 474-bis, c.p. (disposizioni inserite o modificate dall'art. 9 del provvedimento in esame), la disciplina delle c.d. indagini sottocopertura. Il **comma 2** modifica la disciplina dell'acquisto di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. Il **comma 3** dispone la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti. Il **comma 4** prevede la non punibilità degli ufficiali di polizia che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Il **comma 5** modifica la disciplina dell'importazione e dell'esportazione a fini di commercializzazione ovvero della commercializzazione o della commissione di atti diretti in modo non equivoco

alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine.

Articolo 11 *(Proprietà industriale)*

L'**articolo 11**, composto da sedici commi, apporta modifiche al Codice della proprietà industriale (commi 1-6) e istituisce il Consiglio nazionale anticontraffazione (commi 8-14). Esso inoltre delega il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del Codice (comma 15). In particolare, il **comma 1** prevede che, per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo ad un diritto di priorità anche rispetto ad una domanda nazionale successiva depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità. Il **comma 2** esplicita che anche in caso di azione di contraffazione, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione del titolo e prevede che il giudice, tenuto conto delle circostanze, disponga la sospensione del processo. Il **comma 3** elimina dall'art. 134 ogni riferimento al rito societario e devolve alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale anche le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale di cui conosce il giudice ordinario. Il **comma 4** sostituisce l'art. 239 del Codice, relativo ai limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore ai disegni e modelli industriali, circoscrivendo ulteriormente le ipotesi di esclusione della protezione. I **commi 5 e 6** recano disposizioni transitorie. Il **comma 7** dispone l'abrogazione dell'art. 3 del D.M. 3 ottobre 2007. I **commi 8-14** concernono l'istituzione del Consiglio nazionale anticontraffazione. Il **comma 15** delega il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del Codice della proprietà industriale. Il **comma 16** stabilisce che dall'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12 *(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)*

L'**articolo 12** contiene disposizioni per la trasparenza delle offerte proposte dai gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni.

Articolo 13 *(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)*

L'**articolo 13** reca disposizioni sul Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, istituito dall'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 112/2008, nonché finanziamenti per l'emittenza locale e in ordine al versamento ed alla

destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali sleali.

Articolo 14

(Delega al Governo in materia nucleare)

Il **comma 1** dell'**articolo 14** delega il Governo ad adottare entro il 30 giugno 2009, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare e dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare; nonché la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate.

Il **comma 2** definisce i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega.

Ai sensi del **comma 3**, nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici, al fine di contenere l'incidenza dei provvedimenti giurisdizionali sulla realizzazione delle opere e degli interventi programmati in sede politica e normativa.

Il **comma 4** integra l'art. 11, comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica: l'ordine di precedenza prescritto al gestore della rete di trasmissione nazionale è integrato in modo tale che dopo l'immissione in rete dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili e prima di quella prodotta da sistemi di cogenerazione sia inserita l'energia nucleare prodotta sul territorio nazionale.

Il **comma 5** prevede che il Governo possa adottare disposizione integrative o correttive dei decreti legislativi entro un anno dalla loro entrata in vigore, nel rispetto delle medesime modalità di adozione dei provvedimenti e dei medesimi principi e criteri direttivi, mentre il **comma 6**, oltre a stabilire dall'attuazione delle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisa che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 15

(Energia nucleare)

L'**articolo 15** prevede, al **comma 1**, che con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente, e sentite le Commissioni parlamentari competenti siano definite le tipologie degli

impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti.

Il **comma 2** prevede inoltre l'adozione da parte del CIPE di una delibera, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, volta a individuare, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica, da soggetti industriali anche riuniti in consorzi ed, eventualmente, in quota minoritaria, dalla Cassa Depositi e Prestiti, definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 16

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

L'**articolo 16** contempla varie misure volte a garantire la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico.

Il **comma 1** dispone che per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico le amministrazioni pubbliche possono rivolgersi al Gestore dei Servizi Elettrici Spa e alle sue controllate - che adeguano conseguentemente gli statuti societari - secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico.

Il **comma 2** prevede la soppressione del fondo bombole metano, dell'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere e della Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Il **comma 3** attribuisce le funzioni esercitate dal fondo bombole metano e dall'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere alla Cassa conguaglio GPL, mentre il **comma 4** attribuisce le funzioni e i compiti attribuiti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico all'Acquirente Unico S.p.A, fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica, trasferite al Gestore dei servizi elettrici Spa. Con il **comma 5** si precisa che i soggetti ai quali sono devolute le attribuzioni degli enti soppressi succedono a titolo universale agli enti stessi e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Il **comma 6** demanda ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni della Sogin S.p.A. prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda di Sogin S.p.A. ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.

Il **comma 7** prevede che il Consiglio di amministrazione della Sogin decada alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e che entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano nominati un Commissario e di due vice-Commissari.

Il **comma 8** prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la

Conferenza unificata Stato-Regioni, predisponga un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmetta alla Commissione europea. Conseguentemente, il **comma 10** sopprime le disposizioni che prevedono l'approvazione e la trasmissione alla Commissione europea di un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, entro il 30 giugno 2011.

Il **comma 9** modifica i criteri di erogazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori, demandandone la definizione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti locali interessati.

Il **comma 11** demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, l'individuazione di norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe.

Il **comma 12** consente ai comuni di destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici.

Il **comma 13** dispone che le decisioni condominiali riguardanti gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al risparmio energetico e all'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili siano valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali, a condizione che le quote millesimali siano rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

Il **comma 14** apporta una serie di modificazioni alla normativa in materia di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

Le disposizioni introdotte riguardano, tra l'altro, la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione, la definizione degli interventi che possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività, le modalità di presentazione della stessa, le attribuzioni dei comuni e la procedura per il rilascio del certificato di collaudo finale.

Il **comma 15** modifica le norme vigenti in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, aggiungendo alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta.

Il **comma 16** reca una integrale riscrittura dell'art. 46 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

La nuova disciplina ridefinisce e semplifica la procedura unica per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero l'aumento della capacità dei terminali esistenti. Si prevede che nel caso in cui l'esito della conferenza di servizi (convocata per definire il procedimento autorizzatorio) comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione di conclusione del procedimento costituisca proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, entro il termine perentorio di novanta giorni, decorso il quale inutilmente, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

Nel caso in cui gli impianti di rigassificazione siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico considera contestualmente il progetto di variante ed il progetto di terminale ed il relativo complessivo provvedimento è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e costituisce approvazione della variante del piano regolatore portuale.

Il **comma 17** dispone che le nuove norme introdotte si applichino, su richiesta del proponente, ai procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della legge. Viene conseguentemente abrogato, dal successivo **comma 18**, l'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (recante la disciplina del procedimento di autorizzazione per l'uso ed il riutilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico per l'energia), fatta salva una eccezione.

Il **comma 19** introduce una nuova disciplina per il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, che è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, e consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, ed ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti.

La perforazione del pozzo esplorativo, la costruzione degli impianti e delle opere anche infrastrutturali connesse, sono inoltre dichiarati di pubblica utilità e la relativa autorizzazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, da parte dell'Ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia permane fino a quando il Consiglio dei Ministri,

d'intesa con la regione Veneto, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi.

Il rilascio dell'autorizzazione alla perforazione e costruzione di impianti ha effetto di variante urbanistica nel caso in cui le opere cui l'autorizzazione si riferisce comportino variazione degli strumenti urbanistici.

La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma viene rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie, considerate di pubblica utilità e ha effetto di variante urbanistica quando le opere ivi previste comportino variazioni degli strumenti urbanistici.

Ai sensi del **comma 20** le disposizioni di cui al comma 18 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

Con il **comma 21**, è soppresso il Comitato centrale metrico e il **comma 22** dispone che il Ministero dello sviluppo economico possa rivolgersi agli istituti metrologici primari, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni, in tutti i casi in cui sia prevista l'acquisizione del parere tecnico del Comitato centrale metrico.

Il **comma 23** prevede che le attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento COM(2006)850 definitivo, nonché sull'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale sono effettuate dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17

(Agenzia per la sicurezza nucleare)

L'**articolo 17** istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, quale autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

Articolo 18

(Misure per l'efficienza del settore energetico)

L'**articolo 18** affida in esclusiva la gestione economica del mercato del gas naturale al Gestore del mercato elettrico, che lo organizza secondo criteri di

neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. A tal fine il Gestore predispone la disciplina del gas naturale, poi approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (**comma 1**). Il Gestore assume la gestione del mercato del gas naturale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge (**comma 2**).

I **commi 3 e 4** definiscono il regime delle garanzie prestate a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico.

I **commi 5 e 6** riguardano le modalità e le garanzie per la fornitura di gas ai clienti finali domestici da parte dell'Acquirente Unico S.p.A. che, nello svolgimento di tali funzioni, si attiene agli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Con il **comma 7** si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotti misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella regione Sardegna.

Il **comma 8** dispone che, trascorsi centottanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 7, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determini le modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie di maggior favore per le forniture di energia elettrica.

Il **comma 9** demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei benefici attribuiti in relazione al regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento.

Il **comma 10** demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile, in modo da determinare una riduzione dell'ammontare della relativa voce tariffaria a carico degli utenti.

Con il **comma 11** si prevede che, in deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisca entro il 31 dicembre 2008 i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, a cui partecipano esclusivamente le società utenti finali.

Il **comma 12** prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas proponga al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente vi aderiscano.

I **commi 13 e 14** fissano in 15 anni decorrenti dall'anno della relativa apposizione la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze domestiche, ovvero sulle tipologie di misuratori diverse da quelle domestiche, mentre il **comma 15** vieta l'apposizione di un nuovo bollo recante l'anno di verifica, o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai

misuratori di gas sottoposti a verifica dopo la loro riparazione o rimozione e il **comma 16** rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico la determinazione delle modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE».

Il **comma 17**, infine, dispone che l'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas stabilisca, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente e definendo le relative sanzioni in caso di violazioni.

Articolo 19

(Funzionamento dell'ISPRA)

L'**articolo 19**, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, allo scopo di garantire il funzionamento dell'istituendo Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), destina ai capitoli di bilancio già intestati - alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008- all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici le somme assegnate, nella misura stabilita nell'anno 2008, all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Articolo 20

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)

L'**articolo 20** istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (che viene designata con la medesima sigla - ENEA - dell'ente da sopprimere - v. più oltre), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia, di cui l'articolo 20 determina l'organizzazione e le funzioni, svolge queste ultime con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), che è soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Articolo 21

(Promozione dell'innovazione nel settore energetico)

L'**articolo 21, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione dell'innovazione nel settore energetico e demanda al Ministro dello sviluppo economico l'attuazione delle disposizioni relative alla ricerca e allo sviluppo di sistema elettrico.

Articolo 22

(Valorizzazione ambientale degli immobili militari)

L'**articolo 22, introdotto durante l'esame presso la Camera**, prevede la possibilità, per il Ministero della Difesa, di utilizzare con varie modalità gli immobili in uso alle Forze armate al fine di installarvi impianti energetici.

Il **comma 1** specifica quindi che il Ministero può affidare in concessione o in locazione - o utilizzare direttamente - i suddetti immobili, ferma restandone l'appartenenza al demanio dello Stato.

Il **comma 2** esclude tale possibilità per gli immobili che la Difesa deve dismettere e consegnare all'Agenzia del demanio in quanto non più utili ai suoi fini istituzionali.

I **commi 3-6** disciplinano le procedure contrattuali per affidare in concessione o in locazione i suddetti siti militari, a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Il Ministero della difesa, di concerto con gli altri dicasteri competenti e sentita la Regione interessata, può quindi stipulare accordi con imprese pubbliche o private.

Articolo 23

(Elettrodotti aerei)

L'**articolo 23** integra l'allegato III, lettera z) della Parte II del Codice ambientale.

L'allegato III reca l'elenco dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai quali si applicano le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Con la modifica, la competenza delle regioni viene limitata agli elettrodotti aerei (e non più a tutti gli elettrodotti, come nel testo vigente) per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

Articolo 24

(Tutela giurisdizionale)

L'**articolo 24** devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, tutte le controversie concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di energia.

Articolo 25

(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare)

L'**articolo 25, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, modifica il Codice ambientale, introducendo tra i progetti di competenza statale soggetti a procedure di VIA e VAS gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare. Quindi, si limita la competenza regionale ai soli impianti eolici per la produzione di energia elettrica situati sulla terraferma. Inoltre si incrementa l'incentivazione della fonte eolica *offshore*, mediante l'innalzamento (da 1,1 a 1,6) del coefficiente previsto, ai fini del rilascio dei certificati verdi, dalla legge finanziaria per il 2008.

Articolo 26

(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione)

L'**articolo 26** prevede l'adeguamento degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità è limitata fino a 30 mc, alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione. L'adeguamento deve intervenire entro il 31 dicembre 2009, e riguarda in sostanza le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi e di erogazione di GPL e carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto nonché l'installazione e la gestione degli impianti antincendio.

Articolo 27

(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti)

L'**articolo 27 – inserito dalla Camera dei deputati** – stabilisce che il fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti debba

essere calcolato al netto delle accise, ai fini della liquidazione e del successivo versamento alle Camere di commercio del diritto annuale relativo all'anno 2009.

In sostanza, si alleggerisce tale onere gravante sulle imprese suddette limitatamente al 2009.

Articolo 28

(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria)

L'**articolo 28** interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), previsti dalla legge finanziaria per il 2007 attribuendo al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche ovvero di aggiornare o modificare quelle già individuate, per i progetti di innovazione industriale indicati all'articolo 1, comma 842, della finanziaria 2007 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (**comma 1**).

Con il **comma 2** il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino, semplificazione e razionalizzazione del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Ai sensi del **comma 3**, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi nonché della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Il **comma 4** dispone che le deleghe di cui ai commi 2 e 3 vengano esercitate senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29

(Riordino dell'Istituto per la promozione industriale)

Con l'**articolo 29**, al **comma 1**, l'Istituto per la promozione industriale è costituito in ente pubblico strumentale al Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 2** delega il Governo ad emanare un decreto legislativo di attuazione del comma 1, per il riordino dell'Istituto per la promozione industriale, senza maggiori oneri a carico del bilancio statale.

Il **comma 3** disciplina il procedimento di adozione del decreto legislativo di cui al comma 2.

Articolo 30

(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

L'**articolo 30** introduce la legge annuale per il mercato e la concorrenza, che il Governo presenta alle Camere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, tenendo anche conto delle segnalazioni della stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato (**commi 1 e 2**).

Il **comma 3** disciplina i contenuti del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, prevedendo che esso sia diviso in diverse sezioni recanti: norme di immediata applicazione; una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi; l'autorizzazione ad adottare atti di normazione secondaria; disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

Con il **comma 4** si prevede che il disegno di legge annuale sulla concorrenza sia accompagnato da una relazione illustrativa.

Il **comma 5** modifica l'articolo 23 della legge n. 287 del 1990, anticipando dal 30 aprile al 31 marzo di ogni anno il termine per la presentazione all'Esecutivo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Articolo 31 *(SACE Spa)*

L'**articolo 31** al **comma 1** reca una delega al governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi destinati ad incidere sull'attività svolta dalla SACE Spa a favore del comparto dell'internazionalizzazione e della competitività dell'economia italiana, allo scopo di ottimizzarne l'efficienza rispetto ad altri organismi operanti sui mercati internazionali con le stesse finalità.

I decreti legislativi – il cui termine di adozione è stabilito in sei mesi dall'entrata in vigore della legge - dovranno in particolare prevedere la separazione - anche organizzativa, mediante la creazione di distinti organismi - dell'attività che la SACE svolge a condizioni di mercato, da quella che beneficia della garanzia da parte dello Stato in quanto avente come oggetto rischi non di mercato.

Il **comma 2** reca la consueta clausola di invarianza delle spese.

Articolo 32 *(Internazionalizzazione delle imprese, sostegno alla rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero)*

L'**articolo 32** dispone che le risorse di cui all'art. 2, comma 554, della legge finanziaria 2008, recuperate per effetto delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale di alcune agevolazioni in favore di attività industriali, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 2 (cfr. la sintesi dell'art. 2), siano destinate agli interventi individuati dal Ministro dello

sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Articolo 33
(Editoria)

L'articolo in epigrafe, **introdotto dalla Camera**, reca varie norme modificatrici della disciplina vigente in materia di provvidenze all'editoria, in particolare: in tema di contributi alla stampa di partito (**comma 1**); in tema di titolarità delle imprese editrici (**comma 2**); in tema di procedure di erogazione dei contributi (**comma 3**); in tema di presupposti delle sovvenzioni statali indirette (**comma 4**).

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Distretti produttivi e reti di imprese)

1. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

«Art. 6-bis. - (Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese). – 1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire una rete di imprese in forma di gruppo paritetico o gerarchico;

b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;

c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);

d) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela dei prodotti italiani;

e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;

f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi dall'Italia, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;

g) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività di impresa;

h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti di imprese costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1;

i) riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti costituite all'interno dei distretti, come definite dall'articolo 6-bis.1, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito.

2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro due mesi dalla data di trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

Art. 6-bis.1. - (Distretti produttivi e reti di imprese). – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei distretti produttivi, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, alle reti di imprese di cui all'articolo 6-bis collocate all'interno dei distretti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali.

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";

b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366 del presente articolo, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006;

2) "rimane ferma per le regioni e per gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, la facoltà di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri";

c) al comma 368, lettera b):

1) al numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";

2) al numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,".

3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Con l'**articolo 1**, introdotto dalla Camera dei deputati, viene integralmente riscritto l'art. 6-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133: tale disposizione dettava un'unica disciplina per distretti produttivi e reti di imprese, mentre l'art. 1 qui in esame introduce una delega al Governo per la configurazione giuridica delle reti di impresa (art. 6-*bis*) e provvede a riformulare conseguentemente le disposizioni su distretti produttivi e reti di imprese, collocate nel successivo art. 6-*bis*.1.

Il nuovo testo dell'**art. 6-*bis*** del decreto legge n. 112 del 2008, al **comma 1**, delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa, volti, in conformità alla normativa comunitaria, al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) la definizione delle forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese;
- b) la definizione di requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;
- c) la definizione delle condizioni, delle modalità, dei limiti e delle tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali derivanti dalle forme di coordinamento stabile tra imprese, come richiamati alla lettera a);
- d) la definizione delle modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela dei prodotti italiani sui mercati internazionali;
- e) la definizione, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, del regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;
- f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi, la previsione di una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;
- g) la previsione che ai contratti volti a dare vita a forme di coordinamento stabile tra le imprese, di cui alla lettera a), possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo

2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività d'impresa;

- h) la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti d'impresa costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-*bis*.1;
- i) il riordino della legislazione fiscale vigente relativamente alle reti di impresa costituite all'interno dei distretti, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria.

Si ricorda che il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, richiamato nella lettera

- g), reca la disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118, che, a sua volta, definisce le imprese sociali come organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

Ai sensi del **comma 2 dello stesso art. 6-*bis***, il parere delle Commissioni parlamentari sullo schema del decreto legislativo (o sugli schemi dei decreti legislativi) con cui viene esercitata la delega, è reso entro due mesi decorrenti dalla data di trasmissione alle Camere, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi, il Governo può inoltre adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

L'art. **6-*bis*.1**, introdotto anch'esso dall'art. 1, detta alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di distretti produttivi e reti di imprese, quale risulta in particolare dai commi 1 e 2 del già ricordato 6-*bis* del decreto legge n. 112 attualmente vigente.

L'articolo 6-*bis*, nel testo vigente, ha modificato a sua volta in più parti la disciplina sui distretti produttivi introdotta dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), sostituendo, in particolare, le disposizioni relative al consolidamento fiscale ed alla tassazione unitaria per le imprese appartenenti ai distretti produttivi, con misure di semplificazione ai fini degli adempimenti IVA. Inoltre, la normativa sui distretti produttivi come modificata - ad eccezione di quelle concernenti i tributi dovuti agli enti locali - è stata estesa alle reti delle imprese (di livello nazionale), nonché alle catene di fornitura (comma 2).

La definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione delle reti delle imprese veniva demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le regioni interessate (comma 1).

Il **comma 1 dell'art. 6-bis.1** - nell'individuare le finalità di promozione dello sviluppo dei distretti produttivi, come individuati con leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse - si limita a precisare che alle reti di imprese collocate nei distretti si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 366 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Il **comma 2 dell'art. 6-bis.1** riproduce testualmente il comma 3, lettere da *a)* a *d)* (ridenominando però la lett. *d)* come n. 2 della lettera *c)*) del più volte ricordato *6-bis* del decreto legge n. 112.

Il **comma 3 dell'art. 6-bis** del decreto-legge n. 112 ha apportato varie modifiche alle disposizioni della legge n. 266 del 2005² disciplinanti i distretti produttivi. In particolare:

con la lettera *a)* - riprodotta testualmente nella disposizione in commento -si introduce la previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la previa acquisizione dell'avviso delle regioni interessate, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, al quale l'art. 1, comma 366, della legge n. 266 del 2005 demanda la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti produttivi.

Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-11 maggio 2007, n. 165 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del citato comma 366, nella parte in cui non prevedeva che le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi fossero definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Regioni interessate;

con la lettera *b)* è disposta la sostituzione dei numeri da 1) a 15) della lettera *a)* dell'articolo 1, comma 368, della citata della legge n. 266 del 2005, recanti una specifica disciplina tributaria per i distretti produttivi.

² *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).*

Con il comma 368 veniva infatti prevista la possibilità, per le imprese appartenenti a distretti produttivi, di dare vita a un ambito comune per la fiscalità, gli adempimenti amministrativi e la finanza. Sul versante tributario di cui alla citata lettera *a*), era consentita la tassazione sulla base di due diverse aggregazioni, costituite dal consolidamento fiscale (secondo cui le società di capitali facenti parte di distretti verrebbero sostanzialmente equiparate ad un gruppo) e dalla tassazione unitaria (caratterizzata da un reddito imponibile di distretto che comprende quello delle imprese che hanno optato per la tassazione unitaria). A quest'ultima potevano accedere anche le imprese non soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES). Il distretto era individuato come unità fiscale di riferimento sia nella tassazione consolidata (riferita alle sole imposte sul reddito) sia nella tassazione unitaria, che individuava il distretto quale soggetto passivo delle imposte sui redditi, dei tributi e delle altre somme dovute agli enti locali, sulla base di concordato preventivo di durata almeno triennale.

Nel dettaglio, le modifiche introdotte dal n. 1) della lettera *b*) del comma 3 dell'art. 6-*bis* del decreto-legge n. 112, riprodotte testualmente nella disposizione in commento, hanno abrogato il sopra indicato gruppo di disposizioni fiscali, sostituendolo con la previsione di apposite semplificazioni contabili e procedurali in favore delle imprese appartenenti ai distretti medesimi, finalizzate a razionalizzare e ridurre gli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, nel rispetto della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 e successive modificazioni³. La norma demanda poi la disciplina delle suddette semplificazioni a un regolamento di delegificazione, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate.

Il n. 2) della lettera *b*) del comma 3 dell'art. 6-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008, anch'esso riprodotto testualmente nella disposizione in commento, dispone che resta comunque ferma la facoltà delle regioni e degli enti locali di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri.

Con la lettera *c*), n. 1 e 2 del comma 3 dell'art. 6-*bis* è stato integrato l'art. 1, comma 368, lett. *b*), che individua le disposizioni amministrative applicabili ai distretti produttivi.

In particolare, il n. 1 della lett. *b*) viene integrato con il riferimento alla previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e all'acquisizione dell'avviso delle regioni interessate, nella parte in cui prevede che alle modalità applicative delle norme ivi contemplate, di semplificazione delle procedure di raccordo tra le imprese aderenti ai distretti, le

³ La direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 ha proceduto alla rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto costituendo, pertanto, una sorta di testo unico di tutte le norme sul sistema comune di IVA, razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali modifiche intervenute nel tempo. Il nuovo testo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 in tutti i Paesi dell'Unione europea.

pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche economici, si dia attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; viene altresì integrato il n. 2 della lett. *b)* sempre con il riferimento alla previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e all'acquisizione dell'avviso delle regioni interessate, nella parte in cui prevede che alle modalità applicative delle norme ivi contemplate, di facilitazione per l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, per le imprese che aderiscono ai distretti, si dia attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che la citata sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2007 aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dei nn. 1 e 2, lett. *b)* dell'art. 1, comma 368, nella parte in cui non prevedevano che le modalità applicative della norme fossero stabilite con decreti di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 3** dell'art. 6-*bis*.1 riproduce alla lettera il comma 4 del più volte citato art. 6-*bis* del decreto legge n. 112.

Tale comma ha soppresso le disposizioni del comma 3, art. 23, del decreto legislativo n. 112 del 1998 aggiunte dal comma 370 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), che affidano lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese, esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, anche alle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Il **comma 4**, infine, reca la clausola di invarianza di spesa.

Articolo 2

(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 9, l'accordo di programma costituisce fonte che regola gli interventi e gli adempimenti previsti.

3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 9, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata «Agenzia», mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 devono prevedere, tra l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a

legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti produttivi.

7. All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le disposizioni vigenti che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti in situazione di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.

8. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 7 milioni di euro alla regione Sardegna; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 8 milioni di euro alla regione Campania per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a sostegno degli investimenti di piccole e medie imprese che si insediano nelle aree o distretti industriali resi disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi.

11. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:

a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli sportelli unici all'estero e all'attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il

commercio estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'estero;

b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;

c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;

e) del sostegno al riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di

investimento industriale finalizzato contemporaneamente all'internazionalizzazione dei prodotti, alla ricerca scientifica e alla massima attenzione per la tutela dell'ambiente.

12. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera c) del comma 11, sono individuate quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale e all'ambiente.

13. Gli interventi di cui al comma 11 sono realizzati a valere direttamente sulle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.

L'**articolo 2**, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, che ha accolto nel corso dell'esame in Commissione un emendamento governativo interamente sostitutivo del testo originario, poi ulteriormente emendato in Assemblea, reca disposizioni in materia di riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi.

In particolare, il **comma 1** precisa che le iniziative di reindustrializzazione delle aree o distretti di crisi industriale sono disciplinate da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi della legislazione vigente in materia, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi.

Per quel che concerne la disciplina in materia di **reindustrializzazione**, si ricorda che il decreto legge 1° aprile 1989, n. 120⁴, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, agli artt. 5-8, ha previsto la realizzazione di un programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, attuato dalle aziende del gruppo IRI e specificamente rivolto alle zone di Napoli, Taranto, Genova e Terni (aree prioritarie), nonché un programma di promozione industriale esteso anche ad altre aree di crisi siderurgica (Massa, Piombino, Trieste, Lovere, Villadossola), predisposto dalla SPI, Società di promozione imprenditoriale controllata dall'IRI, ora confluita in Sviluppo Italia S.p.A., e relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi, con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.

La legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 73, comma 1), ha poi previsto la possibilità di estendere le misure del decreto-legge n. 120 del 1989 anche ad aree diverse da quelle individuate dallo stesso decreto-legge, nonché alle aree industriali comprese nei territori per i quali fosse stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con l'art. 1, comma 265, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) le misure del decreto legge n. 120 sono state estese anche ai territori dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (limitatamente, tuttavia, alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo), nonché al comune di Marcianise (Caserta) e al distretto di Brindisi, mentre con il successivo comma 266 l'attuazione del programma di reindustrializzazione è stata affidata a Sviluppo Italia S.p.a., in accordo con le rispettive regioni. Lo stesso comma ha individuato ulteriori tipologie di interventi da ricomprendere nel programma. Si tratta di interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse.

Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35⁵, convertito con modificazioni con la legge 14 maggio 2005, n. 80, all'art. 11, comma 8, ha disposto, al fine di "concorrere alla soluzione delle crisi industriali", un ulteriore ampliamento della platea dei soggetti destinatari degli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto legge n. 120 del 1989, prevedendo in particolare che questi fossero estesi anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. Per la realizzazione di tali interventi è stato concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008, ed è stata altresì assegnata una specifica priorità agli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti strumentali, tenuto conto della quota di cofinanziamento.

Da ultimo la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) al comma 30, art. 1, ha autorizzato, limitatamente all'anno 2006, una spesa di 20 milioni di euro, destinata alla prosecuzione degli interventi consentiti dal decreto legge n. 120 del 1989, al fine di

⁴ *Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.*

⁵ *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.*

concorrere alla soluzione di crisi industriali. La definizione delle relative modalità è stata demandata ad un decreto del Ministro delle attività produttive (ora sviluppo economico), per la cui emanazione si richiede il concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche e dell'economia e delle finanze.

Con il **comma 2**, l'accordo di programma viene definito come l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, sempre secondo il comma 2, l'accordo di programma costituisce fonte regolamentare per gli interventi e gli adempimenti previsti.

L'accordo di programma, introdotto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142⁶ e ora disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs. 267/2000⁷ è un atto mediante il quale diversi enti pubblici (regioni, province comuni, amministrazioni statali) coordinano le loro attività future per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più tra i soggetti predetti. Il procedimento per la conclusione dell'accordo è promosso, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, dall'ente territoriale cui spetta in modo prevalente la competenza per la realizzazione delle opere, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L'accordo è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. Se comporta la partecipazione di più regioni deve essere promosso dalla Presidenza del consiglio dei ministri.

I **commi 3, 8 e 9** individuano i soggetti istituzionali ai quali è affidata l'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché il coordinamento degli accordi di programma. In particolare, ai sensi del **comma 3** l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, provvede all'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, mediante l'applicazione del regime di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,

⁶ *Ordinamento delle autonomie locali.*

⁷ *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni.

La disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato

Come è noto, gli art. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea definiscono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati che favorendo talune imprese o talune produzioni, producano effetti distorsivi della concorrenza. Sono pertanto di norma vietati dalla disciplina comunitaria gli aiuti di Stato attuati mediante trasferimento a vario titolo di risorse pubbliche alle imprese o a comparti produttivi che determinino un vantaggio economico per i destinatari che non avrebbe potuto essere conseguito nel corso della loro normale attività, tale da produrre effetti potenziali sulla concorrenza e sugli scambi commerciali tra gli Stati membri.

La disciplina comunitaria in materia di aiuti statali alle imprese contempla numerose deroghe: in particolare, l'art. 87, par. 2 del Trattato considera compatibili gli aiuti volti a contrastare i danni determinati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, nonché gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori e l'art. 87, par. 3 elenca i casi in cui compete alla Commissione europea, previa notifica da parte dello Stato membro delle misure di aiuto, di decidere la compatibilità dell'aiuto medesimo con il mercato comune e concedere la relativa autorizzazione, in deroga al divieto generale. Tali casi riguardano:

gli aiuti di Stato a finalità regionale, cioè quelle misure volte a far fronte a difficoltà strutturali delle regioni svantaggiate rispetto alla media europea, ove il tenore di vita è anormalmente basso (le c.d. regioni obiettivo 1), o ad agevolare lo sviluppo di regioni economiche sfavorite rispetto alla media nazionale (le c.d. regioni obiettivo 2), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

gli aiuti orizzontali o intersettoriali, finalizzati a far fronte a difficoltà che possono emergere in qualunque settore dell'attività economica ed in ogni regione;

gli aiuti in regime *de minimis*. Tale regime, introdotto dalla Commissione con finalità di semplificazione, stabilisce che, al di sotto di una determinata soglia quantitativa, gli aiuti possano essere erogati alle imprese senza che l'ente erogatore notifichi lo strumento alla Commissione Europea (notifica altrimenti obbligatoria). Fino al 1996 il limite del "*de minimis*" era quantificato in 50.000 ECU; a partire dal marzo 1996 (GUCE C 68) l'importo massimo erogabile in regime di *de minimis* è stato elevato a 100.000 ECU (ora Euro); a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Regolamento 1998/2006, pubblicato sulla GUCE n. L379 del 28 dicembre 2006, dal 1° gennaio 2007, e fino al 31 dicembre 2013, il limite del *de minimis* è elevato a 200.000 euro. Non cambia invece il massimale di *de minimis*, che continua riferirsi al totale delle agevolazioni, in qualsiasi forma, ottenute dall'impresa in un periodo di tre anni.

I criteri dettati dalla Commissione per la valutazione delle varie categorie di aiuti, in sede di controllo della compatibilità o meno con il mercato comune, sono contenuti in normative specifiche che prendono la forma di "orientamenti", "discipline", "comunicazioni".

Ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, la Commissione può inoltre dichiarare compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, gli aiuti a favore

delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell'ambiente, dell'occupazione e della formazione, nonché gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

Relativamente alla disciplina degli aiuti di Stato si ricorda che con la Comunicazione della Commissione 2006/C 54/08 sono stati definiti i nuovi "Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2007-2013". Per quanto riguarda l'Italia la "Carta degli aiuti" è stata approvata con Decisione della Commissione C(2007)5618 del 28 novembre 2007 e recepita con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2007, successivamente modificato dal DM 27 marzo 2008.

Per quel che riguarda l'**Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.**, si ricorda che, a partire dalla legge finanziaria 2005, sono stati previsti diversi strumenti di intervento per favorire l'attrazione di investimenti in Italia, assegnandone la competenza gestionale a Sviluppo Italia. La legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) all'articolo 1, comma 460, oltre a mutare la denominazione di Sviluppo Italia S.p.A. in "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ha attribuito al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri, tra cui quello di definire con apposite direttive le priorità e gli obiettivi dell'Agenzia. La direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2007 ha stabilito che l'azione dell'Agenzia dovrà essere diretta, con particolare riferimento al Mezzogiorno, a conseguire le seguenti priorità:

1. favorire l'attrazione degli investimenti esteri di elevata qualità, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale;
2. sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei sistemi produttivi e nei sistemi territoriali;
3. promuovere la competitività e le potenzialità attrattive dei territori.

Ai sensi del **comma 8**, il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma, come definito al comma 2, è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Lo stesso Ministro per lo sviluppo economico, ai sensi del **comma 9**, definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi, di cui al comma 3, ed impartisce le direttive all'Agenzia. Il decreto è emendato nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

In base al **comma 4** gli accordi di programma richiamati al comma 1 devono prevedere, tra gli altri, interventi finalizzati alla promozione di iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo

convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006.

Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione

Il Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006 reca disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, definendo gli obiettivi a cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione devono contribuire, i criteri di ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione. In particolare, all'art. 3, par. 2, sono indicati tre obiettivi:

- a) l'obiettivo "Convergenza", che è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa. Questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi;
- b) l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi;
- c) l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.

Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" (art. 5) sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (il livello NUTS 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003, il cui prodotto interno lordo pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento.

Per il periodo 2007-2013, le risorse complessive destinate all'obiettivo "Convergenza" ammontano all'81,54 per cento delle risorse di complessive indicate all'articolo 18, paragrafo 1. Si tratta di 251.163.134.221 euro, così ripartite tra le diverse componenti:

- a) il 70,51 per cento (ossia, in totale, 177.083.601.004 euro) è destinato al finanziamento alle regioni obiettivo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

- b) il 4,99 per cento (ossia, in totale, 12.521.289.405 euro) è destinato all'ammissione al sostegno transitorio e specifico, consentito, ai sensi dell'art. 8 par. 1 del regolamento, alle regioni di livello NUTS 2 che sarebbero state ammissibili a titolo dell'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75 % del PIL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 25.
- c) il 23,22 per cento (ossia, in totale, 58.308.243.811 euro) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2 (finanziamenti del Fondo di coesione), utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie;
- d) l'1,29 per cento (ossia, in totale, 3.250.000.000 euro) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Il **comma 5** dispone che la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120⁸, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sia applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dai regolamenti comunitari per i singoli territori.

Il **comma 6** precisa che nell'ambito degli accordi di programma si provvede, eventualmente d'intesa con enti ed organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dimesse da destinarsi ai nuovi investimenti produttivi, mentre il successivo **comma 7** demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'individuazione delle aree o distretti di crisi nelle quali realizzare gli interventi di reindustrializzazione, le agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi di cui all'articolo in commento, precisando altresì che ad essi si applicano le disposizioni le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 2007, n. 747, recante agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legge n. 120 del 1989, e successive modificazioni.

Il decreto del Ministro per lo sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747 (G. U. 23 gennaio 2008, n. 19, S.O.) reca la disciplina delle agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, delle successive estensioni e della relativa attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1968/2006, del regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal regolamento (CE) n. 1976/2006. Si ricorda in proposito che il citato decreto legge n. 120 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1981, n. 181, e successive modifiche e integrazioni, ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare,

⁸ *Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.*

con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Tale Piano fu successivamente dichiarato compatibile con il mercato comune dalle competenti sedi comunitarie e con la nota di autorizzazione del 18 settembre 2003 C(2003) 3365 la Commissione europea comunicò altresì di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo previsto dalla normativa del 1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'art. 73 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, laddove si verificassero crisi settoriali localizzate. Ulteriori estensioni degli incentivi previsti dal decreto legge n. 120 del 1989, riconducibili all'autorizzazione comunitaria predetta, sono state poi approvate dalle successive leggi finanziarie, mentre i regolamenti (CE) n. 1968/2006 e (CE) n. 70/2001 come prorogato dal regolamento (CE) n. 1976/2006 disciplinano l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, rispettivamente agli aiuti di Stato per gli investimenti a finalità regionale e agli aiuti di Stato a favore delle piccole e delle medie imprese.

Il DM 3 dicembre 2007, n. 747 consta di sei articoli: in particolare, l'art. 1 definisce i compiti relativi all'ambito di intervento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. relativamente alla concessione degli aiuti a finalità regionale, nell'ambito della realizzazione del Programma di promozione industriale di cui al decreto legge n. 120 del 1989 e alle successive estensioni, nel rispetto della disciplina comunitaria; l'art. 2 definisce le aree ammesse e la tipologia degli aiuti, stabilendo in particolare che le agevolazioni concesse ai sensi del decreto legge n. 120 del 1989 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato, nè con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale - anche a titolo «de minimis» - in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013; l'art. 3 definisce i settori ed i progetti ammessi alle agevolazioni; l'art. 4 indica le spese ammissibili e l'art. 5 detta la disciplina relativa alle revoche degli aiuti, mentre l'art. 6 reca le disposizioni finali.

Il **comma 10** destina le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266⁹ - istituito per garantire la prosecuzione degli interventi volti alla risoluzione delle crisi industriali nelle aree o distretti di cui al decreto legge n. 120 del 1989 e successive integrazioni - all'attuazione di una serie di accordi di programma, precisando che questi ultimi possono essere integrati al fine di renderli coerenti con la disciplina dettata dall'articolo in commento.

Gli accordi sono i seguenti:

accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la Società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 7 milioni di euro alla Regione Sardegna:

⁹ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).*

accordo di programma per la crisi industriale in Riva di Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la Regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 5 milioni di euro alla Regione Piemonte;

accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 8 milioni di euro alla Regione Campania per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2005, n. 80. Tale disposizione estende gli interventi di cui al più volte citato decreto legge n. 120 del 1989 anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 266 (inclusione di interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse nel programma di reindustrializzazione riferito ai comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo,) e 267 (interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi) della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Ai sensi del **comma 11**, le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prioritariamente destinate ad una serie di interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione ad alcune aree di intervento.

Il comma 554 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) prevede la destinazione delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale della agevolazioni previste in favore di attività industriali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415¹⁰ convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai seguenti interventi:

- a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- b) la costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale;
- c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di *start up*, definite ai sensi di quanto previsto nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali

¹⁰ Modifiche della L. 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007;

- d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, nonché programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni;
- e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216;
- f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

Con D.M. 28 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 2 luglio 2008, n. 153) sono state accertate le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate, nella misura complessiva di 785.000.000,00 di euro.

A tale decreto ministeriale fa riferimento il **comma 13** dell'articolo in commento, precisando che gli interventi di cui al comma 10 sono realizzate a valere dalle risorse disponibili, come accertate dal decreto medesimo.

Le aree di intervento indicate dal comma 10 sono le seguenti:

- a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli Sportelli Italia ed all'attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell'ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all'estero.

Il sistema che muove i processi di internazionalizzazione dell'Italia si avvale di diversi strumenti ed organismi, tra i quali occorre richiamare i quasi 150 Uffici commerciali operanti presso le 238 sedi diplomatico-consolari italiane che rappresentano, a fianco dei 104 Uffici dell'Istituto per il Commercio Estero e delle 66 Camere di Commercio italiane all'estero, uno dei punti di riferimento più capillari per il sistema produttivo italiano sui mercati internazionali. Questo sistema ha trovato un nuovo quadro giuridico di riferimento nella legge 31 marzo 2005, n. 56 «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore». La legge prevede, fra l'altro, la costituzione di Sportelli Unici all'estero (c.d. «Sportelli Italia») per l'internazionalizzazione delle imprese: gli Sportelli Italia costituiscono uno strumento di raccordo operativo con le Ambasciate e gli Uffici consolari, esercitando funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate *in loco* da enti pubblici e privati, integrando funzioni e strutture

logistiche degli uffici esteri dell'ICE, delle Camere di Commercio, dell'ENIT e, ove presenti, delle Regioni;

- b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;
- c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

Il comma 842 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 provvede al finanziamento, nel rispetto degli obiettivi indicati dalla Strategia di Lisbona, dei progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il *made in Italy* e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche, utilizzando a tal fine una quota delle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo (istituito al precedente comma 841) individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

- d) degli interventi nel settore delle comunicazioni con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento dell'evento G8 da tenersi in Italia nel 2009;
- e) del sostegno al riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento industriale finalizzato contemporaneamente all'internazionalizzazione dei prodotti, alla ricerca scientifica e alla massima attenzione per la tutela dell'ambiente.

Il **comma 12** precisa che in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lett. c) del comma 10, sono individuate quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale e dell'ambiente, allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona.

Articolo 3

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza

energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano è approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009.

2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonché attraverso sistemi quali buoni e voucher;
- b) razionalizzazione e riduzione delle

misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;

e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;

f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;

g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;

i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei

decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma.

4. Al Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono assegnate dal CIPE, a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro. Per l'utilizzo delle risorse stanziati ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.

5. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «con delibera del CIPE,» è inserita la seguente: «adottata» e, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

6. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di

tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.

7. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche

se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.

L'**articolo 3** è stato introdotto dalla Camera dei deputati, a seguito dell'accoglimento, in Commissione, di un emendamento del Governo, poi ulteriormente emendato nel corso della discussione in Assemblea, e reca disposizioni in materia di riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, così come definita dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi: diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento; miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica; realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare; promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione; incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica; sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas

¹¹ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

ad effetto serra; garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

Sempre ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, l'individuazione delle priorità, delle opere e degli investimenti strategici di interesse nazionale viene compiuta attraverso un piano, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria e sottoposto all'approvazione del CIPE. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente e di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione della nuova disciplina legge il piano è approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009.

Si ricorda che il Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006 reca disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, definendo gli obiettivi a cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione devono contribuire, i criteri di ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione. Al riguardo, si veda il box nella scheda sull'articolo 2.

Con il **comma 2** il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto ministero. La delega è finalizzata a rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, ed è esercitata sulla base dei seguenti principi di delega:

- a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione e erogazione delle agevolazioni, e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione nonché attraverso sistemi quali buoni e *voucher*;
- b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
- c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

- d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
- e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;
- f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;
- g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
- h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazioni di crisi;
- i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità non inferiori al 50 per cento.

Per la **normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato**, v. il box nella scheda sull'art. 2.

La **programmazione negoziata** è una metodologia di programmazione che permette di regolare mediante accordi gli interventi di una molteplicità di soggetti pubblici e privati, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, in funzione della gestione unitaria delle risorse finanziarie. Tale metodologia si basa su una prassi negoziale attraverso cui istituzioni, soggetti pubblici e privati concorrono a individuare determinati obiettivi di sviluppo locale, a concertare i relativi interventi e le risorse impiegabili, a stabilire per via contrattuale i tempi e i modi delle realizzazioni, le responsabilità e gli obblighi reciprocamente derivanti dagli impegni assunti.

La programmazione negoziata è stata introdotta in Italia con il decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, con il fine di promuovere e valorizzare i processi di sviluppo locale conseguiti attraverso la cooperazione di imprese, enti locali, associazioni industriali e del lavoro, banche e fondazioni, ma la disciplina più completa in materia è quella che figura all'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale norma ha provveduto ad identificare la seguente tipologia di intese:

Intesa istituzionale di programma, come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può

attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 con cui è regolata l'attuazione di programmi comuni fra più amministrazioni pubbliche;

Accordo di programma quadro, come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso da amministrazioni statali e regionali o delle province autonome, in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142¹²; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di crisi, alle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché alle aree industrializzate, gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree, determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'art. 27, commi 4 e 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142¹³;

¹² Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990, sull'ordinamento delle autonomie locali, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

¹³ Secondo lo stesso art. 27 l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della regione produce gli stessi effetti dell'intesa tra l'amministrazione centrale e le regioni interessate per la progettazione e l'esecuzione di opere edilizie da eseguirsi da parte delle amministrazioni statale, o sul demanio statale o di interesse, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; pertanto l'accordo di programma può determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituire le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere comunque ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di scadenza.

Patto territoriale, come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti indicati per l'Accordo di programma quadro, relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

Contratto di programma, come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

Contratto di area, come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2058/88, e successive modificazioni ed integrazioni (le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.), nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219¹⁴ di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi.

Sulla base delle disposizioni della legge n. 662 del 1996, la delibera CIPE 21 marzo 1997, n. 29 "Disciplina della programmazione negoziata, ha regolato finalità, soggetti e modalità attuative della programmazione negoziata.

Il **comma 3** definisce il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al comma 2: i relativi schemi, adottati, ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi, entro

¹⁴ L'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 ha demandato alle regioni Basilicata e Campania il compito di individuare le aree destinatarie degli incentivi per insediamenti industriali di media e piccola dimensione, nonché per quelli commerciali di ambito sovracomunale: l'individuazione delle aree doveva essere effettuata su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone. Erano ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 21 (contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, ovvero miglioramento e all'adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi) le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine.

sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono inoltre essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare con le modalità indicate nello stesso comma 3.

Ai sensi del **comma 4**, il CIPE provvede ad assegnare risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro al Fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), all'art. 1, comma 340, ha istituito le **zone franche urbane**, con un numero di abitanti non superiore a 30.000, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale. Ai sensi del comma 342 dell'art. 2 della legge finanziaria 2007, spetta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale (ora del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), provvedere alla definizione dei criteri per l'allocatione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado. La legge finanziaria del 2007, nel subordinare l'efficacia delle disposizioni istitutive delle zone franche urbane all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ha istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro, per il finanziamento delle zone franche urbane. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all'art. 2, commi 561, 562 e 563 ha confermato tale stanziamento e definito in maggiore dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali, demandandone la ulteriore determinazione ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (tale decreto risulta al momento in corso di predisposizione).

Giova ricordare che l'iniziativa riprende quella francese delle *Zones Franches Urbaines*, introdotta nel novembre 1996 da una normativa che prevedeva sgravi fiscali alle imprese in aree urbane degradate. La prima generazione risale al 1997 e riguarda 44 periferie sensibili; nel 2003 si sono aggiunte 41 aree degradate, nel 2006 altre 15 aree (cfr. décret n. 2006-930 du 28 juillet 2006). Le prime *Zones Franches Urbaines* iniziano a operare nel 1997 come sub-aree nell'ambito di 744 unità territoriali già definite come *zone urbane sensibili*. L'obiettivo dichiarato delle ZFU è la creazione di occupazione. Per creare le prime 44 ZFU, la Francia chiese e ottenne dalla Commissione Europea la relativa autorizzazione comunitaria. Tale decisione (del 2006 rinnovata sino al 2011) autorizza misure di fiscalità di vantaggio nel presupposto che esse non costituiscano una distorsione di mercato e alla concorrenza.

Con delibera del 30 gennaio 2008, n. 5, il CIPE ha fissato i criteri e gli indicatori per la delimitazione delle zone franche urbane e il 1° ottobre 2008 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento politiche di sviluppo ha reso noto che sono state selezionate, sulle 64 proposte pervenute, 22 "zone franche urbane" che avranno diritto a incentivi e agevolazioni fiscali e previdenziali, per una cifra pari a 50 milioni l'anno, per nuove attività economiche. Come già precisato, la procedura di ammissione al

finanziamento, dopo tale selezione, prevede la valutazione del CIPE e l'autorizzazione della Commissione europea.

Lo stesso **comma 4** dell'articolo in commento precisa che le risorse, fino al limite annuale di 50 milioni di euro, sono assegnate al Fondo destinato a finanziare le agevolazioni previste per le zone franche urbane a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La medesima disposizione assegna al CIPE il compito di provvedere, con le modalità di cui al già citato comma 342 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.

Il successivo **comma 5** modifica il comma 853 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevedendo che la proposta del Ministro dello sviluppo economico relativa alla delibera con cui il CIPE dispone gli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, costituito dall'art. 11 comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35¹⁵, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2005, n. 80, sia formulata previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con tale disposizione, viene recepita l'indicazione contenuta nella sentenza 10-14 marzo 2008, n. 63 della Corte Costituzionale (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, Prima serie speciale), che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del comma 853 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, nella parte in cui non prevede che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà siano esercitati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il **comma 6** reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449¹⁶.

Il comma 32 dell'art. 24 della legge n. 449 del 1997 prevede che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dall'allora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di incentivi all'impresa costituisca titolo per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 67, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43 (riscossione coattiva delle imposte), e precisa che agli interventi di

¹⁵ *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.*

¹⁶ *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.*

ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. Tale disposizione assegna all'intendenza di finanza competente per territorio il compito di ripetere le somme erogate a titolo di contributo pubblico per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, nel caso in cui tali iniziative si siano protratte oltre 18 mesi dalla concessione dello stesso contributo. La stessa disposizione chiarisce che il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Il successivo comma 33 dell'art. 24 della citata legge n. 449 del 1997 chiarisce che il diritto alla ripetizione delle somme concesse a titolo di agevolazione dal Ministero dell'industria costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile¹⁷, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità.

La disposizione in commento precisa che i predetti commi 32 e 33 dell'art. 34 della citata legge n. 449 si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse a titolo di incentivo alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.

Il **comma 7**, infine, per garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, stabilisce che nelle strutture turistico-ricettive all'aperto (come campeggi o villaggi vacanze) non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento,

¹⁷ Ai sensi dell'art. 2751-*bis* del Codice civile sono privilegiati, ossia hanno la precedenza su tutti gli altri nei pagamenti, i crediti riguardanti le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo; i crediti del coltivatore diretto per i corrispettivi della vendita dei prodotti, i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti; i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

collocati, anche in via permanente, nel perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite con legge regionale.

Articolo 4

(Disciplina dei consorzi agrari)

1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari

in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato.

L'articolo in esame, **modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, interviene sulla vicenda relativa ai Consorzi agrari.

Il **comma 1**, per quanto concerne i primi due periodi, ricalca quanto già previsto dall'attuale disciplina vigente in materia. Il terzo periodo stabilisce che il riconoscimento ai Consorzi della qualificazione di società cooperative a mutualità prevalente (alla quale la normativa fiscale subordina il riconoscimento di una serie di agevolazioni) prescinda dagli specifici requisiti previsti al riguardo nell'art. 2513 del Codice civile (svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci e con l'apporto prevalente degli stessi), essendo sufficiente che lo statuto rispetti i divieti in ordine alla distribuzione di utili tra i soci previsti dal successivo art. 2514 del Codice.

Si ricorda che la normativa vigente (art. 2 della legge n. 410/1999¹⁸) attribuisce ai Consorzi compiti di supporto all'attività agricola in generale, il che ha di fatto precluso loro la possibilità di ottenere il riconoscimento della mutualità prevalente sulla base delle disposizioni civilistiche vigenti.

¹⁸ "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari".

Fino all'approvazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181¹⁹ l'impianto normativo generale sulla base del quale i consorzi agrari hanno svolto la loro attività era dettato dalla ricordata legge 28 ottobre 1999, n. 410. Tale disciplina è stata quasi interamente abrogata²⁰ dal comma 9-*bis* dell'art. 1 del citato D.L. n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione²¹, il quale ne ha invece lasciato in vigore la norma (art. 2) che definisce gli scopi cui sono preposti i consorzi: essi richiedono l'esecuzione di attività dirette a contribuire alla innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché a predisporre e gestire servizi utili per l'agricoltura, conservando così una funzione parapubblica che costringe i consorzi agrari ad operare con tutti gli operatori, soci o non soci.

Il su citato comma 9-*bis* dell'art. 1 del D.L. n. 181 prevede che i consorzi agrari siano società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, disponendo peraltro che l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al comma stesso. Il suddetto comma 9-*bis* dispone inoltre che il Ministro dello sviluppo economico eserciti la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220²².

L'articolo 2511 del Codice civile definisce le società cooperative come sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. Il successivo art. 2512 specifica che sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

L'articolo 2513 definisce i criteri per la definizione della prevalenza. Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1 (che prevede che il conto economico deve essere redatto in conformità ad uno schema che deve contenere, tra l'altro, al

¹⁹ Recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*"

²⁰ Fatta eccezione per gli articoli 2, 5, commi 2, 3, 5 e 6.

²¹ Legge 17 luglio 2006, n. 233.

²² "*Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore».*"

valore della produzione, in particolare dal dato dei ricavi delle vendite e delle prestazioni);

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 (costo della produzione per il personale) computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7 (costo della produzione per i servizi), ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6 (costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

L'articolo 2514 elenca i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente. Esse devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'articolo in esame proroga altresì a dodici mesi dalla entrata in vigore della legge il termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2008) per l'adeguamento degli statuti dei consorzi alle disposizioni del codice civile, e detta disposizioni sulla revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'impresa per i Consorzi in liquidazione coatta amministrativa.

Sempre il **comma 1** dell'articolo in esame dispone che per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, per i quali sia accertata la mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Si tratta in sostanza di una ulteriore spinta per la conclusione delle procedure concorsuali da tempo avviate per la liquidazione dei numerosi consorzi che versano in stato di insolvenza.

L'art. 1, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 181/2006, del quale il comma 2 dell'articolo in esame (v. *infra*) dispone l'abrogazione, prevede attualmente che per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267²³, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267²⁴. La medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa. Per tutti gli altri consorzi, si dispone che i commissari in carica provvedano, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. La legge finanziaria 2007, all'art. 1, comma 1076, ha dettato una interpretazione autentica delle disposizioni di cui sopra, prevedendo che alla nomina di un commissario unico debba provvedersi in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in liquidazione. Tale sostituzione inoltre, che doveva riguardare i soli consorzi in stato di liquidazione coatta amministrativa, è stata estesa dal menzionato comma 1076 anche a quelli in stato di concordato. Contestualmente il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative in corso è stato differito al 31 dicembre 2007. Tale termine è stato peraltro poi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008 con l'art. 26, comma 1, del D.L. n. 248/2007²⁵.

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo in esame prevede, inoltre, che alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini previsti per la presentazione della domanda di concordato da parte del fallito. Si ricorda infatti che essa è possibile solo se è decorso un anno dalla dichiarazione di fallimento e purchè non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Si ricorda che l'art. 124 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, come modificato, disciplina la proposta di concordato, prevedendo che essa possa essere presentata anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purchè sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito o da società da lui partecipate o controllate se

²³ Recante "*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*"

²⁴ Ovvero il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza.

²⁵ D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31*".

non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purchè non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Il **comma 2** dell'articolo in esame abroga il comma 9-bis dell'art. 1 del D.L. n. 181 del 2006.

Il citato art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 181/2006 come sopra ricordato, ha abrogato le disposizioni della più volte ricordata legge 28 ottobre 1999, n. 410, ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 6; ha abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (Legge Finanziaria 2005) che dettava disposizioni circa la cessazione dall'ufficio dei commissari dei Consorzi Agrari in stato di liquidazione. In mancanza di esplicite indicazioni circa la reviviscenza delle disposizioni suddette, occorrerebbe chiarire quale sia la normativa che dovrà disciplinare la materia²⁶. Si sottolinea, peraltro, l'ampiezza e la rilevanza della normativa interessata dalla eventuale reviviscenza.

²⁶ "Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento": Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, n. 15, d).

Articolo 5

(Internazionalizzazione delle imprese)

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: «e con il Ministro dell'istruzione» fino a: «Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza

permanente»;

b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali,» sono soppresse.

L'**articolo 5** modifica la legge 31 marzo 2005, n. 56 recante disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese, al fine di semplificare le procedure nell'ambito dell'Accordo-quadro con le università e degli accordi di settore in materia di internazionalizzazione.

La legge 31 marzo 2005, n. 56²⁷ costituisce il nuovo quadro giuridico di riferimento definito per promuovere interventi a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. La legge si colloca nell'ambito di un processo di riforma del sistema di sostegno pubblico all'internazionalizzazione avviato nella XIV legislatura, finalizzato, a fronte del decentramento, dell'ampliamento dell'autonomia delle regioni e degli enti locali e del coinvolgimento di numerosi soggetti (pubblici e privati) nelle attività di sostegno all'internazionalizzazione, ad evitare un'eccessiva polverizzazione e disorganicità degli interventi e degli strumenti nel settore dell'internazionalizzazione, integrando e coordinando le azioni dei diversi soggetti coinvolti in una logica di "sistema Paese". In tale logica di recupero di una funzione statale di coordinamento unitario, che trova la sua base giuridica nell'art. 118 Cost., si innestano: la previsione degli sportelli unici all'estero, le funzioni di coordinamento del Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) concernenti l'accordo-quadro con le università, gli accordi di settore.

Le modifiche introdotte dall'articolo in commento, **comma 1**, riguardano in particolare:

- l'articolo 4, comma 2, della legge n. 56 del 2005, recante disposizioni volte al rafforzamento delle sinergie tra il mondo imprenditoriale e quello universitario attraverso l'attivazione di strumenti indicati dall'Accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero e le università.

²⁷ *Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.*

Attraverso la concretizzazione degli strumenti indicati nell'Accordo-quadro sottoscritto nel 2001²⁸ tra l'allora Ministero del commercio con l'estero, ICE e Conferenza dei rettori delle università italiane, allo scopo di valorizzare le Università italiane nelle loro interconnessioni con il sistema economico, si evidenzia la funzione propulsiva e di coordinamento affidata al Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) per la ricerca di sinergie tra il mondo universitario e quello imprenditoriale nel settore della internazionalizzazione.

Il comma 2 rinvia, per l'individuazione delle priorità e dei settori di intervento per effettuare gli investimenti previsti dall'articolo in attuazione dell'Accordo, nonché delle relative modalità di finanziamento, ad un successivo decreto del Ministro delle attività produttive, adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'istruzione, sentita la Conferenza dei rettori delle università e la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La modifica introdotta dall'articolo in commento prevede che per l'emanazione del decreto non sia più richiesto il concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (che deve essere solo sentito) né che venga sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane;

- l'articolo 5 della legge n. 56, contenente la previsione di accordi di settore volti a favorire e incentivare, anche attraverso l'ICE, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti pluriennali nel campo della internazionalizzazione.

²⁸ L'Accordo, di durata triennale e tacitamente rinnovabile per un periodo di uguale durata, è stato sottoscritto il 30 aprile 2001 allo scopo di valorizzare le Università italiane nelle loro interconnessioni con il sistema economico, sia in qualità di soggetti a cui è demandata in via prioritaria la creazione di conoscenza e l'alta formazione, sia in qualità di canali per l'acquisizione, lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze specialistiche e innovative che fanno da supporto ai processi di internazionalizzazione e di acquisizione di una maggiore competitività delle imprese. Tra gli obiettivi primari individuati dall'Accordo rientrano: a) l'integrazione fra la produzione di conoscenza in materia di internazionalizzazione del sistema universitario e il mondo delle imprese, incentivando a tal fine i rapporti delle Università con i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e i parchi tecnologici italiani e stranieri; b) promozione all'estero dell'offerta formativa del sistema universitario italiano. Le azioni derivanti dall'Accordo dovranno essere individuate in coerenza con le *Linee direttrici* ministeriali in materia di attività promozionale e tenendo conto degli interventi a favore dei sistemi produttivi anche in ambito degli Accordi programma sottoscritti con le Regioni e degli Accordi di settore sottoscritti con le Associazioni di categoria. In prima applicazione tali azioni saranno volte: alla promozione e al sostegno della diffusione all'estero di informazioni sulle attività formative delle Università italiane; alla realizzazione di specifiche iniziative promozionali per presentare l'offerta formativa del sistema universitario italiano o le opportunità formative settoriali; l'identificazione di potenziali *partners* stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca e formazione in materia di internazionalizzazione; la realizzazione di iniziative di scambio, comprese quelle relative a tecnologie, tra Università ed imprese, mediante forum, organizzazione di meeting, workshop, seminari nei centri di produzione, parchi tecnologici ecc.; lo sviluppo della collaborazione tra le Università e tra queste e gli altri soggetti operanti nel campo della formazione per l'internazionalizzazione - in primo luogo l'ICE. L'art. 3 dell'Accordo demanda al Ministero (ora dello sviluppo economico) il compito di individuare priorità, risorse e procedure relative alla selezione e al finanziamento dei progetti, stabilendo, inoltre che la valutazione dei progetti sia realizzata con l'apporto di un Comitato di valutazione appositamente costituito. Lo stesso art. 3 stabilisce che la valutazione dei progetti sia realizzata con l'apporto di un Comitato costituito *ad hoc* (art.4), in cui siedono i rappresentanti del Ministero delle attività produttive, della Conferenza dei rettori delle università, dell'Istituto per il commercio estero e del Ministero degli affari esteri.

In particolare il comma 3 del predetto art. 5, oggetto di modifica, prevede forme di raccordo con le camere di commercio e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità, le comunità di affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi, alla cui promozione provvedono i Ministri delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) e degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, d'intesa con i Ministri delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali.

A seguito delle modifiche proposte, non è più previsto il concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, né l'intesa con i Ministri delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali con riferimento alle forme di raccordo di cui al citato comma 3.

Articolo 6

(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare gli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore

dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono

essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.

L'**articolo 6** reca due deleghe al Governo volte, la prima, a prefigurare un generale riordino normativo, la seconda, a riordinare gli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione²⁹. Il termine fissato per l'esercizio di ciascuna delega e di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge. Per entrambe le deleghe, la Camera dei deputati ha introdotto un emendamento con cui si prevede che i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 siano adottati sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Con il termine internazionalizzazione delle imprese si indica una molteplicità di attività piuttosto eterogenee, svolte da una pluralità di soggetti istituzionali, tra le quali rientrano: l'azione di politica estera volta a promuovere la presenza delle imprese nazionali all'estero ovvero l'incremento delle esportazioni; la costituzione di sportelli unici per le imprese che operano all'estero; l'assistenza e la consulenza alle imprese svolta all'estero; il sostegno ad iniziative di penetrazione commerciale; la concessione di crediti agevolati per l'esportazione e l'assicurazione degli stessi crediti; i finanziamenti diretti e la partecipazione, da parte di organismi societari sottoposti al controllo pubblico, in società finanziarie; il finanziamento di società miste all'estero.

Per quanto riguarda gli organismi la cui azione è volta a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, oltre al Ministero dello sviluppo economico vanno menzionati il Ministero degli affari esteri e le regioni. A livello dell'amministrazione statale, è inoltre da ricordare l'attività di coordinamento e decisione svolta dal CIPE. Nel settore operano inoltre l'Istituto del commercio estero (ICE), sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico; l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE, ora trasformato in S.p.A); la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), le cui azioni sono per il 76% di proprietà pubblica; la Società finanziaria attiva nei confronti delle imprese che operano nelle zone di confine (FINEST). Vanno infine menzionati il Mediocredito Centrale, gli uffici commerciali delle rappresentanze diplomatiche e le camere di commercio italiane all'estero.

Delega per il riassetto normativo

La delega conferita al Governo ai sensi del **comma 1**, prevede l'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti

²⁹ Si ricorda che nel corso della XIV legislatura l'intento governativo di riordinare il settore si era concretizzato nella previsione di due deleghe per l'adozione di appositi provvedimenti, contenute nelle leggi n. 229 del 2003 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001) e n. 56 del 2005, nessuna delle quali è peraltro stata attuata, nonché nella trasformazione in società per azioni dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) e nella revisione della disciplina istitutiva della società SIMEST, recata dalla legge n. 100 del 1990.

legislativi destinati al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese.

L'articolo in esame, detta specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, in aggiunta a quelli di carattere generale definiti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, si possono così riassumere:

- esercizio della delega finalizzato alla raccolta e al coordinamento delle disposizioni legislative in materia, con l'indicazione di considerare, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti idonei a promuovere l'internazionalizzazione. Tale principio e criterio di delega, come del resto il successivo, non prevede alcuna modifica di carattere sostanziale della normativa vigente e sembra piuttosto orientato a consentire la predisposizione di un codice in materia di internazionalizzazione, come, peraltro, confermato dalla stessa relazione governativa al ddl in esame;
- coordinamento delle misure di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione, mentre;
- accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

La ripartizione delle funzioni amministrative tra Stato e regioni in materia di internazionalizzazione risulta dal decreto legislativo n. 112 del 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Allo Stato (art. 18), oltre alla definizione dei criteri generali per la concessione degli incentivi e simili all'industria ed alla diretta concessione di determinati contributi (ad esempio quelli di rilevanza economica strategica o valutabili su scala nazionale), sono riservate funzioni e compiti in materia di assicurazione, riassicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione; partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; sostegno alle iniziative di penetrazione commerciale ed industriale; sostegno alla partecipazione di imprese italiane a gare internazionali; attività promozionale di livello nazionale ed altre funzioni di analogo contenuto in cui si sostanzia la gran parte delle attività rivolte alla internazionalizzazione delle imprese. Alle regioni (art. 19) risultano invece attribuite le funzioni in materia di promozione di livello locale nonché la concessione di incentivi e simili per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e della internazionalizzazione delle imprese. Va infine ricordato come il nuovo testo dell'articolo 117 Cost., introdotto nell'ambito della riforma del titolo V della Costituzione, ricomprenda tra le materie di legislazione concorrente - per le quali alle regioni spetta la potestà legislativa e regolamentare ed allo Stato la definizione con legge dei principi fondamentali della materia - il commercio con l'estero. Tale materia - alla quale può ricondursi l'internazionalizzazione delle imprese - sembra tuttavia presentare profili afferenti alle materie valutaria, finanziaria e della concorrenza, oltre che alla politica estera nazionale, tutte rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del medesimo articolo 117 Cost.

Delega per il riordino degli enti

Il comma 2 delega il Governo alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi a ciò finalizzati, da adottarsi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Tra i principi e i criteri direttivi enunciati dal comma 2, cui dovrà attenersi il Governo, si ricordano:

- il rispetto dei compiti attribuiti rispettivamente ai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze dal D.Lgs. n. 300 del 1999³⁰ e successive modificazioni e dal D.Lgs. n. 143 del 1998, nonché l'adeguamento delle disposizioni legislative regolanti i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato D.Lgs. n. 143 e all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Con riferimento ai compiti dei ministeri sarebbe opportuno un rinvio anche al decreto-legge 85/2008, recentemente convertito in legge (L. 121/08), che ha inciso sull'assetto delle competenze del Ministero dello sviluppo economico assegnandogli funzioni in precedenza spettanti ai Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni.

- il riassetto organizzativo degli enti secondo principi che si ispirano a maggiore funzionalità dei medesimi tenuto conto delle esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano, in ambito internazionale, con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
- la compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione.

Il **comma 3**, infine, prevede la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.

Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea della Camera dei deputati)

³⁰ "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Europa globale

Nell'ambito delle iniziative adottate per favorire la competitività esterna, si ricorda che il 18 aprile 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione "Europa Globale: un partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei" (COM (2007) 183). Questa strategia, volta ad abbattere le barriere commerciali estere e ad assicurare nuove opportunità di esportazione, si inserisce nel nuovo quadro di politica commerciale inaugurato dalla Commissione con la comunicazione del 4 ottobre 2006 "Europa globale – competere nel mondo"³¹. Il fulcro di questa nuova strategia³² è costituito da un nuovo partenariato decentrato tra la Commissione, gli Stati membri e le aziende attive sul terreno nei paesi terzi in cui l'esperienza locale agevola l'identificazione e il superamento delle barriere commerciali.

Tra gli elementi chiave della nuova strategia vi sono:

- una cooperazione più stretta e più attiva tra la Commissione europea, gli Stati membri e le imprese, compresa la costituzione sul terreno di gruppi³³ per l'accesso al mercato nei paesi terzi, sia per identificare le barriere commerciali prima che si manifestino, sia per affrontare gli ostacoli esistenti agli scambi;
- una migliore definizione delle priorità in materia di risorse, con particolare attenzione per certi "mercati bersaglio", settori chiave o tematiche, quali i diritti di proprietà intellettuale;
- un miglior uso delle opportunità offerte dai negoziati – in particolare nell'ambito del Doha Round e della nuova generazione di accordi di libero scambio dell'UE – per registrare progressi in materia di ostacoli non tariffari;
- una maggiore attenzione per gli aspetti applicativi delle norme commerciali globali e bilaterali – mediante un sistema istituzionale di composizione delle controversie e di strumenti europei in materia di barriere commerciali;
- un servizio più efficiente e trasparente rivolto alle imprese, compresi una registrazione e un follow-up più sistematici dei casi e una base di dati migliorata sull'accesso ai mercati (Market Access Database).

La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo. Il 17 giugno 2007 il Consiglio ha adottato conclusioni in merito.

In particolare, nell'accogliere positivamente l'iniziativa della Commissione, il Consiglio sottolinea che l'attuazione della nuova strategia dell'UE di accesso ai

³¹ COM(2006)567. Obiettivo della comunicazione è quello di definire una strategia per aprire nuovi mercati esteri all'Unione europea, assicurando che gli esportatori europei siano in grado di sostenere una leale competitività, e per mantenere aperti i propri mercati.

³² La precedente strategia di accesso al mercato dell'Unione europea è stata definita nel 1996, sulla base della comunicazione della Commissione "Una strategia di accesso ai mercati per l'Unione europea" (COM (1996) 53) del 14 febbraio 1996.

³³ Si tratterebbe di gruppi comunitari, impiantati localmente, composti da rappresentanti delle delegazioni della Commissione, delle ambasciate degli Stati membri e delle organizzazioni delle imprese.

mercati e gli sforzi bilaterali degli Stati membri dovrebbero completarsi nel pieno rispetto delle competenze esistenti. Il Consiglio concorda inoltre sul fatto che non occorranو nuove istituzioni e che sia al contrario necessario far funzionare in maniera più efficace quelle esistenti. Il Consiglio infine esprime l'intenzione di valutare periodicamente i progressi compiuti nella attuazione della strategia.

Il 19 febbraio 2008 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in merito all'iniziativa della Commissione.

Nella risoluzione il PE sollecita un'ambiziosa strategia di accesso ai mercati extra-UE capace di accrescere la competitività delle imprese europee, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI). A tal fine secondo il PE occorre: rimuovere gli ostacoli tariffari e non tariffari; garantire il rispetto delle norme internazionali, in particolare sulla proprietà intellettuale; promuovere un accordo multilaterale che favorisca l'accesso ai mercati nonché migliorare l'assistenza alle imprese esportatrici. A quest'ultimo proposito, il Parlamento chiede di:

- creare servizi di assistenza (helpdesk) nazionali o regionali «per centralizzare informazioni e segnalazioni, prestando particolare attenzione agli interessi e alle esigenze delle PMI»;
- creare un vero e proprio registro delle denunce e di un servizio assistenza agli Stati membri e alle imprese (con una sezione riservata alle PMI);
- mettere a punto degli orientamenti strutturati per le priorità, precisando quali sono i mercati, i settori e gli ostacoli sui quali è opportuno focalizzare l'attenzione;
- rivedere e potenziare la politica di comunicazione sui servizi in materia di accesso ai mercati, con un'attenzione particolare per le PMI, e migliorare la banca dati sull'accesso ai mercati «per renderla di più facile uso e più rispondente alle esigenze delle aziende»;
- accrescere la cooperazione con le camere di commercio europee, con le associazioni commerciali e con gli enti di promozione del commercio degli Stati membri situati in paesi terzi, nonché garantire un adeguato scambio di informazioni tra le delegazioni, le ambasciate degli Stati membri, gli altri enti governativi di promozione del commercio estero e le associazioni industriali europee interessate.

Investimenti transfrontalieri

Il 21 dicembre 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione “Eliminare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri dei fondi di capitali di rischio” (COM(2007) 853), che pone l'accento sui problemi con cui si confrontano le piccole e medie imprese innovatrici per accedere al finanziamento necessario ad avviare l'attività, crescere e diventare competitive sui mercati mondiali. In questo contesto, la Commissione sottolinea che, in un'economia globale altamente competitiva, un migliore accesso ai finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese innovatrici è diventato un elemento essenziale per rafforzare la competitività.

La Commissione intende, pertanto, continuare ad adoperarsi per un mercato dei capitali di rischio unificato che favorisca l'accesso ai finanziamenti per le PMI innovatrici e nel corso del 2009 farà nuovamente il punto sulla situazione.

Il Consiglio ha adottato, nella sua riunione del 29-30 maggio 2008, conclusioni sulla competitività e l'innovazione dell'industria europea nelle quali, fra l'altro, insiste sul fatto che gli strumenti esistenti a livello dell'UE, a livello nazionale e regionale, in particolare i fondi strutturali, svolgono un ruolo importante nella promozione dell'innovazione; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a unire i loro sforzi al fine di superare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri dei fondi di capitale di rischio.

Articolo 7

(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono

raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

L'**articolo 7** novella il comma 6-bis, art. 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35³⁴ convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente la gestione, da parte della SIMEST spa³⁵, di fondi regionali con finalità di *venture capital*.

Il comma 6-bis, aggiunto all'articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2005 dal comma 4-ter dell'art. 2 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in

³⁴ *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.*

³⁵ Simest (*Società italiana per le imprese all'estero*) è una società per azioni controllata dallo Stato, che ne detiene il 76 per cento del pacchetto azionario, istituita nel 1990 sulla base di quanto previsto dalla legge n. 100 del 1990 (*Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero*) ed operativa dal 1991. La missione della Società è la promozione del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e l'assistenza degli imprenditori nelle loro attività all'estero, mediante la partecipazione alle società estere partecipate da imprese italiane (c.d. *joint-ventures*) ovvero ai consorzi che prestano servizi alle imprese, nonché l'offerta di servizi di assistenza e consulenza e la concessione di garanzie a favore delle imprese presso gli intermediari finanziari.

legge, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'ambito del potenziamento degli strumenti di supporto all'internazionalizzazione delle imprese, attribuisce alle regioni la facoltà di assegnare in gestione alla SIMEST spa propri fondi rotativi con finalità di capitale di rischio - *venture capital* - per l'acquisizione da parte della stessa società di quote aggiuntive di partecipazione, entro il limite massimo del 49 per cento del capitale o del fondo sociale, in società o imprese partecipate operanti nel loro territorio. Tali fondi rotativi delle regioni, gestiti dalla Simest, sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della società.

La modifica è rivolta a prevedere che qualora i fondi siano assegnati in gestione alla SIMEST da parte di regioni del Mezzogiorno, il limite massimo delle quote di partecipazione che possono essere acquisite dalla suddetta società possa arrivare fino al 70 per cento del capitale o del fondo sociale.

Si prevede, inoltre, che i suddetti fondi confluiscono - ai fini della loro gestione - nel fondo unico previsto dal comma 932 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), stabilendo che ad essi venga estesa la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione (istituito dall'art. 5 del decreto del viceministro delle attività produttive n. 397 del 3 giugno 2003) cui è affidata la definizione dei criteri generali di operatività del Fondo stesso. Il Comitato, cui in sostanza sono devoluti i poteri concernenti l'utilizzo dei fondi stessi, è integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, con un rappresentante della regione assegnataria del fondo, per l'adozione di specifiche delibere di impiego del fondo stesso.

Si noti che in tal modo il Comitato risulta disciplinato da un intreccio di norme legislative e non, che contrasta con le vigenti prescrizioni in materia di redazione dei testi normativi.

Nel citato fondo unico sono unificati tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST spa, destinati ad operazioni di *venture capital* in paesi non aderenti alla UE, compreso il fondo autonomo previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge n. 84 del 2001 per l'acquisizione da parte della stessa Simest di partecipazioni societarie fino al 40% del capitale o del fondo sociale delle società o imprese partecipate³⁶.

³⁶ La legge n. n. 84 del 2001 (Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica), all'articolo 5, co. 2, lettera c), prevede, l'istituzione presso la SIMEST Spa di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio (*venture capital*), per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipare. Ciascun intervento non può essere superiore ad 1 miliardo delle vecchie lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Analogamente l'articolo 46 della legge n. 273 del 2002 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) ha autorizzato il Ministero delle attività produttive a costituire, ai sensi e per le finalità della legge n. 100 del 24 aprile 1990, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni *venture capital* nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge in commento, la modifica normativa è rivolta a rendere la norma maggiormente flessibile ed efficace, in modo da consentire alle regioni interessate una gestione autonoma dei fondi, procedendo in sinergia con il suindicato fondo unico, e di offrire il massimo supporto all'internazionalizzazione delle PMI del Mezzogiorno attraverso l'estensione delle quote detenute dalla SIMEST per i fondi delle regioni meridionali.

Articolo 8

(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (*start-up*) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa, già finalizzate, ai sensi del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni.

3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.

Il **comma 1** dell'articolo in esame, in relazione alle finalità di cui all'art. 3, comma 5, legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dal comma 934 della legge Finanziaria per il 2007, istituisce presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, un Fondo rotativo destinato a favorire la fase di avvio (*start-up*) di progetti di internazionalizzazione delle imprese, assegnandone la gestione alla SIMEST S.p.A., ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 5 della legge n. 100 del 1990, recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero e istitutiva della SIMEST³⁷, stabilisce che gli utili conseguiti da quest'ultima, anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti agli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero (oggi Ministro dello sviluppo

³⁷ La SIMEST - Società italiana per le imprese all'estero - è una società per azioni controllata dal Governo italiano che detiene il 76% del pacchetto azionario, ed è stata istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 con il compito di partecipare alle società estere partecipate dalle imprese italiane, le cosiddette *joint-ventures*. V. anche la scheda relativa all'art. 7.

economico) affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Quanto sopra è il risultato delle modifiche apportate dapprima con l'art. 20 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143³⁸ e in seguito, dal comma 934 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), il quale ha modificato la legge n. 100 del 1990, con riferimento alla destinazione degli utili conseguiti dalla SIMEST S.p.a., consentendo di destinare tali utili anziché, come previsto in precedenza, per le finalità della legge n. 100/90 sostanzialmente circoscritte alla partecipazione di quote di capitale da parte della Società, ad interventi a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale.

Il **comma 2** prevede che, con apposito decreto ministeriale, al Fondo affluiscano le disponibilità finanziarie derivanti da utili di competenza del Ministero dello sviluppo economico quale socio della SIMEST e già destinati, ai sensi del citato D.Lgs. 143/98, allo sviluppo delle esportazioni.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.Lgs. n. 143 del 1998, con decorrenza 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema previste dalle varie leggi di settore (L. 24 n. 227/77; DL n. 251/81, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 394 del 81; L. n. 304 del 1990; L. n. 100 del 1990; art. 14 della L. n. 317 del 1991) è stata affidata alla SIMEST. La società, in qualità di gestore unico di fondi pubblici, corrisponde direttamente alle imprese italiane contributi agli interessi (nella misura massima del 50 per cento del tasso di riferimento) a fronte di finanziamenti concessi da banche, italiane o estere, della quota di capitale di rischio nelle società estere partecipate dalla stessa SIMEST.

Il **comma 3** specifica che gli interventi del fondo sono destinati ad investimenti di carattere transitorio, e non di controllo, nel capitale di rischio di società costituite appositamente da parte di PMI o di loro raggruppamenti, finalizzati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

La relazione allegata al disegno di legge in commento in esame sottolinea come la finalità del progetto sia di supportare, attraverso investimenti nel capitale di rischio transitori e di minoranza, lo sviluppo di società che realizzino progetti di internazionalizzazione mediante società costituite da raggruppamenti di piccole e medie imprese che solitamente incontrano difficoltà nell'affrontare i mercati extra-europei a causa delle loro dimensioni.

³⁸ Il D.Lgs. 31-3-1998 n. 143, recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1998, n. 109

Il **comma 4** rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 17, co. 2, della legge n. 400 del 1988³⁹ che, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà definire condizioni e modalità operative del Fondo. Si tratta cioè di un regolamento di delegificazione.

Si ricordi che, ai sensi della richiamata legge n. 400 del 1988 - peraltro assai di frequente tacitamente derogata - la norma che conferisce al Governo il potere di emanare un regolamento di delegificazione dovrebbe indicare anche "le norme generali regolatrici della materia", cui il Governo è tenuto a conformarsi.

³⁹ L'art. 17, comma 2, L. 400 del 1988, prevede che il Governo possa emanare regolamenti diretti a disciplinare materie non coperte da riserva assoluta di legge, dettando "le norme generali regolatrici della materia" e disponendo l'abrogazione delle norme vigenti dal momento dell'entrata in vigore di quelle regolamentari. Tali regolamenti hanno natura normativa e, conseguentemente, per la loro adozione è richiesto il parere del Consiglio di Stato (si veda C.d.S., Sez. IV, sent. 15-2-2001, n.734).

Articolo 9

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Usurpazione di brevetti, modelli e disegni). – Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti o contraffacendo i medesimi brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nell'usurpazione o nella contraffazione, ne fa altrimenti uso.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione o di brevettazione, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente applicabili.

Nei casi di utilizzo di un titolo di proprietà industriale senza il consenso dell'avente diritto, quali i casi di produzione, di vendita, di commercializzazione, di deposito, di importazione ed esportazione, anche temporanea, nonché in ogni caso di uso di un titolo di proprietà industriale senza il consenso dell'avente diritto, si applica la pena prevista dal primo comma, diminuita della metà»;

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. – (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 25.000 chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473»;

c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:

«Art. 474-bis. - (Aggravante specifica). – La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate.

Art. 474-ter. - (Confisca). – Nei casi di cui agli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, è sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite e sono state destinate a

commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 se si tratta di cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale»;

d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 517-ter. - (Contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari). – Chiunque contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di

prodotti agroalimentari tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio dello Stato.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis e al secondo comma dell'articolo 517-bis».

2. All'articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».

3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono inserite le seguenti: «, e per i delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis del medesimo codice».

L'articolo 9, composto da tre commi, riformula disposizioni del codice penale poste a tutela dei diritti di proprietà industriale, ne inserisce di nuove e apporta modifiche conseguenti in materia di confisca e di competenza delle procure della Repubblica.

Il comma 1, composto da cinque lettere, interviene:

- sul Capo II (*Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento*) del Titolo II (*Dei delitti contro la fede pubblica*) del Libro II del codice penale;
- sul Capo II (*Dei delitti contro l'industria e il commercio*) del Titolo VIII (*Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*) del medesimo Libro.

In particolare, la **lettera a)** riformula l'art. 473 c.p., che prevede attualmente il delitto di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

Il vigente art. 473 c.p. sanziona con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

In primo luogo, è modificata la fattispecie delittuosa, attraverso la soppressione del riferimento alle opere dell'ingegno.

La contraffazione e l'alterazione di marchi e segni distintivi di prodotti industriali vengono sanzionati più severamente, con la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 2.500 a 25.000 euro. Con la stessa pena è punito chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Alla stessa pena soggiace:

- chi riproduce prodotti industriali, usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, o contraffacendo i medesimi brevetti, disegni o modelli, ovvero
- chi, senza essere concorso nell'usurpazione o nella contraffazione, ne fa altrimenti uso.

La suddetta tutela opera sin dal momento del deposito delle domande di brevettazione o registrazione (sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti e delle convenzioni internazionali applicabili).

La pena suddetta è diminuita della metà nei casi di utilizzo di un titolo di proprietà industriale senza il consenso dell'avente diritto, quali i casi di produzione, di vendita, di commercializzazione, di deposito, di importazione ed esportazione, anche temporanea, nonché in ogni caso di uso di un titolo di proprietà industriale senza il consenso dell'avente diritto.

La rubrica dell'articolo viene modificata conseguentemente.

La **lettera b)** riformula l'art. 474 c.p. che prevede attualmente il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L'art. 474 c.p. prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'art. 473, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per

vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Il nuovo art. 474 modifica la fattispecie differenziando le fattispecie di illecito, che attualmente prevedono la medesima pena.

Il primo comma disciplina infatti, l'ipotesi dell'introduzione in Italia, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, estendendone l'ambito di applicazione anche ai prodotti industriali realizzati tramite l'usurpazione dei diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali. Tale fattispecie è punita con la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 2.500 a 25.000 euro.

Il secondo comma disciplina invece la fattispecie della detenzione per la vendita, la messa in vendita o la messa in circolazione dei suddetti prodotti, che è punita con la reclusione da sei mesi a 3 anni e la multa fino a 25.000 euro.

Anche in questo caso, la suddetta tutela opera sin dal momento del deposito delle domande di brevettazione o registrazione.

La rubrica dell'articolo viene modificata conseguentemente.

La **lettera c)** aggiunge al codice penale due nuovi articoli che prevedono rispettivamente un'aggravante speciale dei delitti di cui agli artt. 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, c.p., come modificati dal disegno di legge in esame, e la confisca delle cose inerenti i suddetti reati.

Con il nuovo art. 474-*bis* c.p. si prevede dunque che costituisca un'aggravante speciale dei delitti suddetti:

- l'aver commesso il fatto su ingenti quantità di merci ovvero
- se il fatto è commesso con allestimento di mezzi ed attività continuative e organizzate (fuori dalle ipotesi associative di cui all'art. 416 c.p.).

Nei casi suddetti è prevista la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Il nuovo art. 474-*ter* c.p. introduce, invece, una specifica ipotesi di confisca obbligatoria:

- delle cose, a chiunque appartenenti, che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli artt. 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, e
- delle cose, che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto.

Se non è possibile eseguire il suddetto provvedimento di confisca, è disposta dal giudice la confisca per equivalente (secondo comma).

In caso di cose appartenenti a persona estranea al reato, si applica l'art. 240 c.p. (che attribuisce al giudice la facoltà di disporre la confisca) qualora la

persona estranea dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Viene, infine, precisata l'applicabilità del nuovo art. 474-*ter* c.p. anche in caso di patteggiamento.

La **lettera d)** raddoppia il limite edittale della reclusione per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), dall'attuale reclusione fino ad un anno alla reclusione fino a due anni.

L'art. 517 c.p. prevede che chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

La lettera in esame prevede inoltre che reclusione e multa vengano inflitte cumulativamente e non alternativamente.

La **lettera e)** aggiunge tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il delitto di "*contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari*" (nuovo art. 517-*ter* c.p.).

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro chi contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate da leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali ovvero chi introduce tali prodotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto.

Si applica l'aggravante di cui al nuovo art. 474-*bis* c.p. (vedi lettera c)).

Si applica inoltre l'art. 517-*bis*, secondo comma, c.p., il quale prevede la facoltà per il giudice, in caso di particolare gravità o recidiva specifica, di disporre la chiusura dello stabilimento in cui il fatto è stato commesso, ovvero la revoca della licenza o delle autorizzazioni.

Il **comma 2**, aggiunge ipotesi particolari di confisca obbligatoria a quelle previste dall'art. 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992 ("*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*").

Tale disposizione prevede attualmente che, in caso di condanna o patteggiamento per una serie di reati specificamente individuati (tra cui associazione mafiosa, sequestro di persona, tratta di persone, usura, estorsione, riciclaggio, terrorismo, ecc.), il giudice debba obbligatoriamente ordinare la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Alla lista di reati alla cui condanna o patteggiamento consegue detta confisca obbligatoria, sono aggiunte le violazioni della disciplina penale della proprietà industriale di cui agli artt. 473 e 474 c.p., nelle sole ipotesi aggravate dell'art. 474-*bis* (in quanto commessi su ingente quantità di merce o mediante attività organizzate).

Infine, con analoga integrazione all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., la competenza a svolgere le indagini per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., nelle sole citate ipotesi aggravate ai sensi del nuovo art. 474-*bis* c.p., sono attribuite al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello (**comma 3**).

Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea della Camera dei deputati)

Contraffazione

Il 24 giugno 2006 la Commissione ha presentato una proposta modificata di direttiva (COM(2006)168)⁴⁰, relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

In particolare, la proposta della Commissione prevede che gli Stati membri qualifichino penalmente ogni violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale e il relativo tentativo nonché la complicità e l'incitamento, introducendo le seguenti sanzioni:

per le persone fisiche, pene restrittive della libertà;

per le persone fisiche e giuridiche:

- ammende,
- confisca dell'oggetto, degli strumenti e dei prodotti originati dai reati, o di beni il cui valore corrisponde a questi prodotti.

In base alla proposta gli Stati membri dovrebbero inoltre prevedere, nei casi opportuni, l'applicabilità delle sanzioni seguenti:

- la distruzione dei beni che causano una violazione del diritto di proprietà intellettuale;

⁴⁰ La proposta modifica la precedente proposta presentata dalla Commissione il 12 luglio 2005 (COM(2005)276, 1-2, costituita da una proposta di direttiva relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e da una proposta di decisione quadro relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale e da una proposta di decisione quadro), al fine di adeguarla alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre (2005C-176/03 Commissione contro Consiglio), alla luce della quale le disposizioni di diritto penale necessarie all'effettiva attuazione del diritto comunitario sono disciplinate dal trattato CE. Il nuovo testo integra pertanto le disposizioni relative al livello delle sanzioni e agli ampi poteri di confisca che figuravano nella proposta di decisione quadro.

- la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento principalmente usato per commettere la violazione in questione;
- l'interdizione permanente o temporanea di esercitare attività commerciali;
- il controllo giudiziario;
- la liquidazione giudiziaria;
- il divieto di accedere a sovvenzioni e aiuti pubblici;
- la pubblicazione delle decisioni giudiziarie.

Per quanto riguarda il livello delle sanzioni, la proposta di direttiva prevede che gli Stati membri garantiscano che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei suddetti reati non sia inferiore a 4 anni di reclusione quando tali reati siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro sulla lotta contro la criminalità organizzata, attualmente in corso di esame da parte delle istituzioni europee⁴¹, e comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Inoltre, le sanzioni devono comprendere ammende penali o non penali:

- di un massimo non inferiore a 100 000 euro per i casi meno gravi;
- di un massimo non inferiore a 300 000 euro per i casi in cui tali reati siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro sulla lotta contro la criminalità organizzata, in corso di esame e comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

La proposta di direttiva prevede inoltre ampi poteri di confisca e gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale e qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

La proposta è stata esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 25 aprile 2007, con l'approvazione di una risoluzione legislativa, contenente alcuni emendamenti.

Tra le altre cose, il Parlamento europeo ritiene che:

- per "diritti di proprietà intellettuale" si debbano intendere uno o più dei seguenti diritti: diritto d'autore, diritti connessi al diritto d'autore, diritto sui generis del costituente di una banca di dati, diritti dei creatori di topografie di prodotti semiconduttori, diritti relativi ai marchi, nella misura in cui l'estensione ad essi della protezione del diritto penale non sia in contravvenzione delle norme sul libero mercato e sulle attività di ricerca, diritti relativi ai disegni, indicazioni geografiche, denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protetti dal

⁴¹ Proposta di decisione quadro relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (COM(2005)6), presentata dalla Commissione europea il 19 febbraio 2005

diritto nazionale in quanto diritti di proprietà esclusivi, in ogni caso unicamente per quanto riguarda i diritti previsti a livello comunitario, i diritti relativi alle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, e in ogni caso, ad esclusione dei brevetti.

- per quanto riguarda l'oggetto e il campo di applicazione, la direttiva non debba applicarsi alle violazioni di un diritto di proprietà intellettuale collegato a: a) brevetti, modelli di utilità e certificati complementari di protezione; b) importazione parallela di beni originali che sono stati commercializzati con l'accordo del titolare dei diritti di un paese terzo;
- per quanto riguarda la qualifica di reato, per violazione commessa su scala commerciale si debba intendere "la violazione di un diritto di proprietà intellettuale commesso per ottenere un vantaggio commerciale" escludendo perciò gli atti compiuti da un utilizzatore privato per fini personali e non di lucro;
- per quanto riguarda le sanzioni, si debba aggiungere alle tipologie previste nella proposta della Commissione, anche la possibilità di "un ordine che richieda il pagamento, da parte del contraffattore, delle spese di custodia dei beni confiscati; il Parlamento europeo propone inoltre che nel fissare il livello delle sanzioni, secondo i limiti quantitativi già indicati dalla proposta della Commissione, gli Stati membri tengano conto delle violazioni ripetutamente commesse da persone fisiche o giuridiche in un altro Stato membro.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di esame da parte del Consiglio.

Il tema della lotta alla contraffazione è stato affrontato anche nell'ambito della risoluzione su norme e procedure efficaci in tema d'importazione ed esportazione al servizio della politica commerciale, adottata dal Parlamento europeo il 5 giugno 2008.

In particolare il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di predisporre, a livello di Unione europea, un piano di lotta alla contraffazione e alla pirateria; insistendo sulla necessità di rafforzare la cooperazione al riguardo, in seno alla Commissione, tra i servizi responsabili delle norme sulla proprietà intellettuale, della politica commerciale e della politica doganale.

Articolo 10

(Contrasto della contraffazione)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473 e 474, primo comma, e 517-ter, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis.».

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:

1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;

2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;

3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) nel quinto periodo, prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 14

marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore».

5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi

in libera pratica».

L'**articolo 10**, composto da cinque commi, reca misure volte al contrasto della contraffazione.

In particolare, **il comma 1**, con la novella dell'art. 9, comma 1, della legge 146/2006, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*", estende anche alle indagini per i delitti di cui agli artt. 473 e 474, primo comma, e 517-ter c.p., aggravati ai sensi dell'art. 474-bis, c.p. la disciplina delle c.d. indagini sottocopertura (in merito alle suddette disposizioni, v. art. 9 del disegno di legge in esame).

L'art. 9 della legge 146/2006 si è proposto di introdurre una disciplina unitaria delle "*operazioni sotto copertura*" provvedendo all'abrogazione espressa delle norme allora vigenti in materia. Tali operazioni consistono in attività di tipo investigativo affidate in via esclusiva ad ufficiali di polizia giudiziaria, infiltrati sotto falsa identità negli ambienti malavitosi al fine di reperire prove e accertare responsabilità. Fermo restando quanto dettato dall'art. 51 c.p. in materia di esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, l'art. 9 prevede la non punibilità di ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, quando – anche per interposta persona – e nei limiti delle proprie competenze, nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova per una serie di delitti (riciclaggio, art. 648-bis c.p.; impiego di denaro, beni o utilizzo di provenienza illecita, art. 648-ter c.p.; delitti contro la personalità individuale, artt. 600-604 c.p.; delitti concernenti armi, munizioni ed esplosivi, delitti previsti dal T.U. 309/1990 sugli stupefacenti; specifici reati di immigrazione clandestina, art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del T.U. 286/1998; sfruttamento della prostituzione, art. 3 della legge 75/1958) danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego. Nel corso di tali operazioni, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.

Il comma 2 introduce modifiche all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35⁴².

Il vigente art. 1 del decreto-legge 35/2005 prevede (comma 7) che, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro fino a

⁴² "*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della citata legge 689/1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

La nuova norma, risultante dalle modifiche, prevede:

- la sola punibilità a titolo amministrativo dell'incauto acquisto da parte dell'acquirente finale di prodotti in violazione della disciplina sulla proprietà industriale (anziché intellettuale);
- l'irrogabilità della sanzione a prescindere dall'accertamento da parte dell'acquirente della legittima provenienza delle cose;
- la diminuzione della sanzione amministrativa da irrogare, fissata tra 100 e 7.000 euro (in luogo di quella attuale da 500 a 10.000);
- che non sia più sanzionato chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza;
- la conferma della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro, per l'ipotesi di acquisto effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, con l'introduzione della clausola "salvo che il fatto costituisca reato".

Il **comma 3** stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 35/2005 (v. comma 2 dell'articolo in esame) e salvo che il fatto costituisca reato, si proceda a confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

Il **comma 4** aggiunge un nuovo comma 8-*bis* all'art. 1 del suddetto decreto-legge 35/2005, ai sensi del quale, fermo restando il disposto dell'art. 51 c.p. (che reca la scriminante dell'adempimento di un dovere), non sono punibili gli ufficiali di polizia che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova,

acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette.

Delle operazioni avviate deve essere data immediata notizia all'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini.

L'organo procedente deve trasmettere all'autorità giudiziaria un rapporto motivato entro quarantotto ore.

Infine, il **comma 5** apporta modifiche all'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350⁴³.

L'art. 4, comma 49, della legge 350/2003 attualmente prevede che l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato.

Le condotte suddette sono punite ai sensi dell'art. 517 c.p..

Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «*made in Italy*» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine.

Costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.

Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana.

La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «*made in Italy*».

Il comma in esame stabilisce che:

(a) costituisce fallace indicazione di provenienza o di origine (ed è dunque punibile ai sensi dell'art. 517 c.p.) anche l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera.

⁴³ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".

Si ricorda che l'art. 517 c.p. prevede la reclusione fino a un anno o la multa fino a ventimila euro per chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Si ricorda altresì che l'art. 9, comma 1, lettera d), del disegno di legge in esame prevede un inasprimento delle pene attualmente previste dal suddetto art. 517 c.p..

(b) le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

Articolo 11 *(Proprietà industriale)*

1. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire».

3. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 134. - (Norme in materia di competenza). – 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;

b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;

c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario».

4. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in

tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».

5. Il comma 2 dell'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza».

6. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.

7. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, è abrogato.

8. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello

nazionale. Sono inoltre attribuiti allo stesso Consiglio i seguenti compiti:

a) monitorare i fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli;

b) studiare misure volte a contrastare la violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale che realizzino un enforcement effettivo dei diritti di proprietà industriale;

c) sensibilizzare le imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale, facilitando la conoscenza della regolamentazione dei Paesi esteri con un'informativa continua, nonché assistere le imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali;

d) monitorare i fenomeni in materia di contraffazione dei prodotti agroalimentari e studiare misure specifiche per potenziare l'attività di contrasto della contraffazione agroalimentare che riescano ad innalzare effettivamente il livello di protezione per i consumatori e i produttori;

e) coordinare e monitorare l'attività di controllo nel settore agroalimentare biologico;

f) sviluppare azioni di sensibilizzazione dei consumatori e dei lavoratori;

g) elaborare ogni anno un piano d'azione in materia di lotta alla contraffazione effettuando un monitoraggio e una valutazione dei risultati;

h) favorire azioni di coordinamento con altre strutture omologhe di Paesi esteri.

9. Il Consiglio nazionale anticontraffazione delibera altresì in ordine alle modalità di svolgimento da parte delle aziende interessate, in regime di autocontrollo e con procedure di campionamento e metodi conformi alle vigenti disposizioni, dei prelievi e delle

determinazioni necessari per il controllo periodico della produzione e della verifica dei limiti chimico-analitici, nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, anche ai fini della presentazione, all'atto dell'operazione doganale, della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di idoneità all'esportazione ai sensi della legge 10 marzo 1969, n. 96.

10. La deliberazione di cui al comma 9 è adottata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

11. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato.

12. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da quattro rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante del Ministero della difesa; da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministero della giustizia. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle imprese e dei produttori senza diritto di voto.

13. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e

le attività culturali. Le attività di segreteria sono svolte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

14. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 8 a 13 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

15. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dal presente articolo, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;

b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;

c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;

d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di

brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal

presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 11**, composto da sedici commi, apporta modifiche al Codice della proprietà industriale (commi 1-6) e istituisce il Consiglio nazionale anticontraffazione (commi 8-14). Esso inoltre delega il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del Codice (comma 15).

I commi 1-6 modificano alcune disposizioni del Codice della proprietà industriale⁴⁴ (di seguito anche il "Codice").

Il **comma 1** modifica l'art. 47 del Codice, aggiungendo un comma 3-*bis* in virtù del quale, per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo ad un diritto di priorità anche rispetto ad una domanda nazionale successiva depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

L'art. 47 del Codice reca norme in materia di divulgazioni non opponibili, stabilendo che, per l'applicazione del precedente art. 46⁴⁵, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

Non è presa, altresì, in considerazione, la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni⁴⁶. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle

⁴⁴ Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "*Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273*".

⁴⁵ Il citato art. 46 fissa in norme in tema di novità stabilendo che un'invenzione viene considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica che, a sua volta, è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella sopra menzionata e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. Le disposizioni anzidette non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

⁴⁶ Con la Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928, caratterizzata dall'adesione di molti Stati tra cui l'Italia, con il fine di regolamentare organizzazione e frequenza delle molte esposizioni internazionali succedutesi in varie città dei paesi industrializzati dalla seconda metà dell'Ottocento al primi decennio del Novecento, è stato istituito il B.I.E. (*Bureau International des Expositions*). La Convenzione conta attualmente 140 Stati e organismi membri. Aggiornata di continuo dal 1928 ad oggi, la Convenzione ha

convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

Più specificamente, si rammenta che il citato art. 47 è collocato nella sezione del Codice relativa alle invenzioni (artt. 45-81).

Si ricorda, sinteticamente, che il brevetto per invenzioni industriali si rinviene quando si è in presenza di una invenzione nuova - vale a dire di una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico non ancora risolto o risolto con mezzi e metodi diversi - adatta ad essere realizzata e suscettibile di avere un'applicazione su scala industriale.

Dagli artt. 46, 48, 49 e 50 del Codice, si desumono i 4 requisiti di brevettabilità delle invenzioni industriali: novità, attività inventiva, industrialità e liceità. Il brevetto viene pertanto concesso a tutela di una invenzione nuova, ossia non compresa nello stato della tecnica, che implichi un'attività inventiva (o originalità) e che sia atta ad avere un'applicazione industriale; inoltre, deve essere lecito e usato in conformità all'ordine pubblico e al buon costume. All'attività inventiva sono riconosciuti diritti di carattere patrimoniale (esclusiva di sfruttamento concessa dal brevetto registrato) e di carattere morale: i primi hanno una durata temporale e sono alienabili, a differenza dei secondi che non sono soggetti a scadenza temporale, non possono essere alienati e consentono di far figurare il proprio nome sul brevetto e sul registro dei brevetti, nonché di agire in giudizio per rivendicare la paternità dell'opera ed opporsi a qualsiasi deformazione e, in genere, a qualsiasi atto a danno dell'opera stessa che possa essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore.

In via generale si segnala, inoltre, che nel Codice viene mantenuta distinta la disciplina delle invenzioni industriali da quella dei modelli di utilità (nonostante tale distinzione non sia contemplata dalla Convenzione sul brevetto europeo).

Si segnala, peraltro, che l'art. 85, al comma 2, chiarisce che gli effetti della brevettazione del modello di utilità equivalgono esattamente agli effetti della brevettazione delle invenzioni industriali.

Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 120 del Codice:

- esplicitando che anche in caso di azione di contraffazione, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione del titolo (ciò è ora espressamente previsto solo per quanto concerne l'azione di nullità);

- prevedendo che il giudice, tenuto conto delle circostanze, disponga la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire (attualmente, la giurisprudenza di merito ha in più occasioni statuito l'inammissibilità o improcedibilità della domanda di nullità del marchio quando al momento della decisione non sia intervenuta la registrazione del marchio di cui si richiede la declaratoria di nullità).

delineato il carattere fondamentale che ogni Esposizione internazionale deve assumere. Nella Convenzione inoltre vengono distinte due tipologie di Esposizioni internazionali: l'Esposizione Internazionale registrata, o Universale, caratterizzata dalla frequenza ogni cinque anni, dalla durata di sei mesi, da una estensione superficiale non aprioristicamente delimitata e da ampio tema generale di identificazione; l'Esposizione Internazionale riconosciuta, o Internazionale, da svolgere nell'intervallo temporale tra due Esposizioni Universali, con durata massima di tre mesi, superficie occupata che non supera 25 ettari e con tema centrale a carattere specialistico.

Il comma 3, introdotto dalla Camera dei deputati, riformula l'art. 134 del Codice che disciplina la procedura applicabile nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale.

Originariamente, l'art. 134 prevedeva che, nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (legge antitrust), e degli artt. 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicasse il rito societario.

Le controversie suddette erano devolute alla cognizione delle sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Alla competenza delle sezioni specializzate venivano devolute anche le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario.

Con sentenza del 18 aprile 2007, n. 170, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del Codice per eccesso di delega, nella parte in cui esso stabiliva che alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale si applicasse il rito societario.

Secondo la Corte, la delega aveva ad oggetto il riordino delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, senza che nessuno dei principi e criteri direttivi permettesse di ritenere che, sia pure implicitamente, il legislatore delegato fosse stato autorizzato ad innovare la disciplina processuale prevedendo, per le relative controversie, un rito diverso da quello ordinario né le ragioni di opportunità e la finalità di maggiore efficienza, dedotte nella relazione ministeriale al decreto legislativo 30/2005 a sostegno dell'intervento sulla disciplina del processo, sono idonee a fondare l'estensione dell'oggetto della delega in difetto di ogni previsione in tal senso nella legge di delegazione.

La delimitazione dell'oggetto della delega alla sola disciplina sostanziale (salve le norme processuali già contenute nelle leggi speciali da riordinare) era confermata anche dai lavori preparatori della legge di delegazione e dal contesto normativo nel quale si inserisce il disposto che prevede la delega: infatti, da un lato la relazione al disegno di legge delega precisava che la razionalizzazione e la semplificazione si riferivano alle disposizioni di diritto sostanziale; dall'altro, la medesima legge disciplinava (in un articolo diverso da quello che fungeva da base legislativa della disposizione impugnata) una distinta ed ulteriore delega, funzionale all'emanazione di decreti legislativi diretti proprio "ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari".

L'A.S. 1609 della scorsa legislatura, recante "*Modifica delle disposizioni processuali di cui all'articolo 134 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*" (Caruso e altri), prevedeva la reintegrazione della disposizione dichiarata incostituzionale dalla Corte. Esso è stato approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati, dove l'esame in commissione non è giunto a termine.

Il comma 3 in esame:

- elimina dall'art. 134 ogni riferimento al rito societario;
- devolve alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale anche le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale di cui conosce il giudice ordinario.

Il **comma 4** sostituisce l'art. 239 del Codice, relativo ai limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore ai disegni e modelli industriali.

Preliminarmente, si ricorda che la legge 22 aprile 1941, n. 633⁴⁷, ossia la legge principale in materia di diritto d'autore, a seguito di modifica introdotta con il decreto legislativo 22 febbraio 2001, n. 95⁴⁸, di recepimento della direttiva 98/71/CE⁴⁹, annovera tra le opere che possono beneficiare della tutela d'autore anche le "opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico" (art. 2, numero 10)⁵⁰.

Parallelamente, l'art. 44, comma 1, del Codice specifica che i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali suscettibili di essere protetti durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

L'art. 239 del Codice, novellato da ultimo con il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10⁵¹, circoscrive, invece, l'ambito oggettivo della protezione accordata. In particolare, tale norma, nel testo attualmente vigente, stabilisce che la protezione non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità con disegni e modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo 95/2001 (ossia 19 aprile 2001), erano, oppure, erano diventati, di pubblico dominio.

La disposizione in esame modifica la norma, circoscrivendo ulteriormente le ipotesi di esclusione della protezione.

Infatti, essa specifica che la tutela per diritto d'autore non può essere fatta valere unicamente nei confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19

⁴⁷ "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

⁴⁸ "Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli" (art. 22, comma 1, lett. b)).

⁴⁹ Dir. 13 ottobre 1998, n. 98/71/CE, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli". In particolare, l'art. 17 della direttiva prevede che i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

⁵⁰ In tal modo, si è rinunciato al principio della tutela superata ed è stato introdotto il principio del cumulo della protezione offerta dalla normativa sui disegni e modelli registrati e dalla normativa concernente il diritto d'autore. In altri termini, a partire dal 2001, l'opera di *design* industriale può godere di due tutele concorrenti: a) la registrazione; b) il diritto d'autore.

⁵¹ "Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali" (art. 4, comma 4, lett. b)), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni e modelli che erano, ovvero erano divenuti, di pubblico dominio. In tali casi, tuttavia, l'attività può proseguire nei soli limiti del preuso.

In altri termini, la novella sembra restringere le ipotesi di limite solo in relazione a coloro che prima del 2001 abbiano compiuto investimenti effettivi per lo sfruttamento di ciò che, a partire dal 2001, è entrato nell'ambito della protezione del diritto d'autore.

La novella, prevede, inoltre, che i diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possano essere trasferiti separatamente dall'azienda.

Il comma 5, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, sostituisce l'art. 245, comma 2, del Codice, recante disposizioni transitorie.

L'art. 245, comma 2, del Codice, nella sua attuale formulazione, ha devoluto alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del Codice stesso, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore.

Il comma 5 in esame prevede invece che le controversie in grado d'appello, iniziate dopo la data di entrata in vigore del Codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.

Il comma 6, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, reca disposizioni transitorie.

L'art. 120, comma 1, del Codice, come sostituito dal comma 2 dell'articolo in esame, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'art. 134 del Codice, come sostituito dal comma 3 dell'articolo in esame, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.

Il comma 7 dispone l'abrogazione dell'art. 3 del D.M. 3 ottobre 2007.

Il D.M. 3 ottobre 2007 attribuisce all'Ufficio europeo dei brevetti il compito di effettuare la ricerca di anteriorità.

Segnatamente, l'art. 3 fissa norme in materia di decadenza stabilendo che il ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la

registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data del deposito della relativa domanda.

Si segnala il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 giugno 2008, il quale, nel disciplinare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale, conferma come l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) sia l'autorità competente ad effettuare tale ricerca relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi prevedendo che le modalità siano stabilite da un apposito Accordo stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti. La ricerca di anteriorità di cui sopra si applica alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate a partire dal 1° luglio 2008.

I commi da 8 a 14 dell'articolo in esame, **inseriti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, concernono l'istituzione del Consiglio nazionale anticontraffazione.

In particolare, il **comma 8** istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale anticontraffazione (di seguito anche il "Consiglio"), con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

Al Consiglio sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:

- a) monitorare i fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli;
- b) studiare misure volte a contrastare la violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale che realizzino un *enforcement* effettivo dei diritti di proprietà industriale;
- c) sensibilizzare le imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale, facilitando la conoscenza della regolamentazione dei Paesi esteri con un'informativa continua, nonché assistere le imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali;
- d) monitorare i fenomeni in materia di contraffazione dei prodotti agroalimentari e studiare misure specifiche per potenziare l'attività di contrasto della contraffazione agroalimentare che riescano ad innalzare effettivamente il livello di protezione per i consumatori e i produttori;
- e) coordinare e monitorare l'attività di controllo nel settore agroalimentare biologico;
- f) sviluppare azioni di sensibilizzazione dei consumatori e dei lavoratori;
- g) elaborare ogni anno un piano d'azione in materia di lotta alla contraffazione effettuando un monitoraggio e una valutazione dei risultati;
- h) favorire azioni di coordinamento con altre strutture omologhe di Paesi esteri.

Ai sensi del **comma 9**, il Consiglio delibera altresì in ordine alle modalità di svolgimento da parte delle aziende interessate, in regime di autocontrollo e con procedure di campionamento e metodi conformi alle vigenti disposizioni, dei prelievi e delle determinazioni necessari per il controllo periodico della produzione e della verifica dei limiti chimico-analitici, nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428⁵², anche ai fini della presentazione, all'atto dell'operazione doganale, della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di idoneità all'esportazione ai sensi della legge 10 marzo 1969, n. 96⁵³.

La suddetta deliberazione è adottata con decreto del Ministro dello sviluppo economico (**comma 10**).

Il **comma 11** abroga l'art. 7 della suddetta legge 96/1969, che devolve all'Istituto nazionale per le conserve alimentari l'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti oggetto della medesima legge 96/1969 destinati all'esportazione ed il rilascio del certificato di idoneità all'esportazione, da esibirsi alla dogana all'atto dell'operazione doganale.

Ai sensi del **comma 12**, il Consiglio è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato.

Il Consiglio è composto da:

- 4 rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
- 3 rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 1 rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- 1 rappresentante del Ministero della difesa;
- 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- 1 rappresentante del Ministero dell'interno;
- 1 rappresentante del Ministero della giustizia.

Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle imprese e dei produttori senza diritto di voto.

Le modalità di funzionamento del Consiglio sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali.

Le attività di segreteria sono svolte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (**comma 13**).

⁵² "Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 10 marzo 1969, n. 96, concernente l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno".

⁵³ "Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno".

Il **comma 14** chiarisce che la partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

All'attuazione dei commi da 8 a 13 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 15** delega il Governo ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del Codice, secondo le modalità e i principi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;
- b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'art. 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3⁵⁴
- c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;
- d) prevedere che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione.

Si ricorda brevemente che al fine di soddisfare le esigenze di semplificazione amministrativa, con la legge 59/1997 (cd. legge Bassanini) si è provveduto a rendere più flessibili le regole dell'agire della pubblica amministrazione attraverso la delegificazione delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

Per quanto in questa sede interessa, si evidenzia che il comma 3-*bis* dell'art. 20 prevede che, qualora il Governo proceda ad una codificazione, questo realizzi anche la raccolta organica delle norme regolamentari vigenti nella materia oggetto del riassetto.

Il **comma 16** stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli adempimenti previsti dal medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea della Camera dei deputati)

La Commissione ha presentato, il 16 luglio 2008, un pacchetto di iniziative sui diritti di proprietà intellettuale⁵⁵ che comprende: una comunicazione sui diritti di

⁵⁴ "Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78.

⁵⁵ La Commissione specifica che la proprietà intellettuale si riferisce ai diritti connessi alla creazione intellettuale, quali le invenzioni, i lavori artistici e letterari, simboli e disegni. La proprietà intellettuale si

proprietà industriale; una proposta di direttiva per l'estensione della durata del diritto di autore delle registrazioni sonore ed un libro verde sul diritto d'autore nell'economia della conoscenza.

Proprietà industriale

Il 16 luglio 2008 ha presentato una comunicazione relativa ad una nuova strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale (COM(2008) 465). Oltre la creazione di un brevetto comunitario e di una giurisdizione integrata, specializzata in materia di brevetti, questa comunicazione descrive una serie di misure considerate essenziali per mantenere un sistema di proprietà industriale di alta qualità per l'UE nel 21° secolo.

La comunicazione è stata preceduta, il 3 aprile 2007, dalla comunicazione "Migliorare il sistema dei brevetti in Europa" (COM(2007) 165), che ha stimolato il dibattito sul brevetto comunitario e sul sistema di giurisdizione in materia di brevetti.

La comunicazione del 2007 verte, in particolare, sull'introduzione del brevetto comunitario e sull'istituzione di una efficiente giurisdizione in materia di brevetti su scala comunitaria: affronta argomenti quali la qualità dei brevetti, il sostegno alle piccole e medie imprese, il trasferimento di tecnologia e le questioni attuative, compresi i modi alternativi di risoluzione delle controversie, l'assicurazione per le spese connesse alle controversie in materia di brevetti e gli aspetti internazionali dell'applicazione.

Il Consiglio, durante uno scambio di opinioni a tal riguardo svolto il 22 novembre 2007, ha convenuto che i lavori dovrebbero proseguire affinché possano essere trovate soluzioni per un sistema europeo unificato di risoluzione delle controversie in materia di brevetti nonché per un brevetto comunitario.

La Commissione europea, nella comunicazione relativa alla sua strategia politica per il 2008, ha espresso l'intenzione di monitorare la nuova strategia in materia di brevetto europeo.

La comunicazione della Commissione sui diritti di proprietà industriale costituisce una riflessione più ampia sulle iniziative future; pur non trattando del brevetto comunitario e del sistema di giurisdizione, sottolinea l'importanza di adottare con urgenza il brevetto comunitario per la competitività dell'Unione europea.

La strategia delineata ha l'obiettivo di aiutare gli inventori a compiere scelte consapevoli riguardo la protezione dei loro diritti di proprietà industriale e preconizza un controllo rigoroso del rispetto dei diritti per lottare contro la contraffazione e la pirateria. Questa comunicazione, inoltre, è volta a garantire un alto livello di qualità dei diritti di proprietà industriale in Europa e la loro

divide normalmente in due categorie: diritto d'autore e proprietà industriale. Il diritto d'autore – *copyrights* – comprende le creazioni letterarie ed artistiche. I diritti di proprietà industriale comprendono, fra l'altro, brevetti per invenzioni, marchi, *design* industriale.

accessibilità a tutti gli innovatori, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

La Commissione sottolinea che un sistema solido di diritti di proprietà industriale costituisce un motore dell'innovazione: stimola gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo, facilita il trasferimento di conoscenze dal laboratorio al mercato. Oltre all'adozione urgente della proposta di brevetto comunitario e alla creazione di una giurisdizione integrata su scala dell'UE in materia di brevetti, le misure proposte intendono assicurare all'Europa un sistema di diritti di proprietà industriale di alta qualità per gli anni a venire:

- controlli efficaci sul terreno per lottare contro la contraffazione e la pirateria, che raggiungono livelli allarmanti e hanno incidenze nefaste sulla creazione di occupazione in Europa e sulla salute e sicurezza dei consumatori; la Commissione intende migliorare il coordinamento tra gli attori chiave del controllo su scala nazionale e vigilare sull'attuazione di una collaborazione efficace tra gli Stati membri nei settori della raccolta delle informazioni e dello scambio rapido di informazioni sulle merci di contraffazione e le merci pirata. Inoltre, la Commissione intende favorire accordi che associno i settori pubblico e privato allo scopo di contrastare in modo efficace le violazioni manifeste dei diritti di proprietà industriale;
- garanzia di un alto livello di qualità dei diritti di proprietà industriale in Europa, accessibili a tutti gli innovatori, comprese le piccole e medie imprese. A tal fine la Commissione intende realizzare studi sulla qualità del sistema di brevetti e sul funzionamento generale dei sistemi di marchi commerciali nell'UE;
- misure in favore di un migliore uso dei diritti di proprietà industriale da parte delle PMI. La comunicazione descrive misure volte a facilitare l'accesso ai diritti di proprietà industriale e alle procedure di regolamento delle controversie, e a sensibilizzare maggiormente le PMI alla gestione della proprietà industriale nel quadro di un piano di impresa globale.

Diritto d'autore

La Commissione ha adottato, il 16 luglio 2008, due iniziative nel settore dei diritti d'autore:

proposta di direttiva che modifica la direttiva 2006/116/CE sulla durata della protezione del diritto di autore e di alcuni diritti correlati (COM(2008) 464);
Libro verde sul diritto d'autore nell'economia della conoscenza (COM(2008) 466).

Durata della protezione del diritto d'autore

La proposta di direttiva intende allineare la durata della protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori a quella degli autori, colmando così la perdita degli introiti cui devono far fronte gli artisti interpreti e esecutori alla fine della

loro vita. Propone inoltre una armonizzazione completa della durata dei diritti che si applicano alle composizioni musicali contenenti contributi di più autori.

In particolare, la proposta intende portare da 50 a 95 anni la durata di protezione delle esecuzioni registrate e della registrazione propriamente detta. Del prolungamento della durata beneficerebbero gli artisti interpreti o esecutori, che potrebbero continuare a guadagnare per un periodo di tempo maggiore. Un periodo di 95 anni compenserebbe la perdita di guadagno che gli artisti subiscono quando raggiungono i 70 anni di età, momento in cui le loro prime registrazioni effettuate a 20 anni diventano di pubblico dominio. Continuerebbero inoltre a beneficiare delle remunerazioni per la radiodiffusione e le esecuzioni in luoghi pubblici, così come per la copia privata delle loro esecuzioni.

Diritto d'autore nell'economia della conoscenza

Il Libro verde è un documento di consultazione che affronta i temi di interesse per lo sviluppo di una economia moderna, trainata dalla diffusione rapida della conoscenza e dell'informazione.

Il Libro verde pone l'accento sul modo in cui il materiale scientifico, di ricerca e di educazione viene diffuso presso il pubblico e esaminerà se la conoscenza circola liberamente nell'ambito del mercato interno. Il documento di consultazione intende inoltre valutare se il quadro attuale che regola il diritto d'autore è abbastanza solido per proteggere i prodotti della conoscenza e se gli autori e gli editori sono sufficientemente incoraggiati a creare e diffondere versioni elettroniche di questi documenti. La Commissione intende condurre un dibattito strutturato sull'avvenire a lungo termine della politica in materia di diritto d'autore nei settori ad alta intensità cognitiva. Il libro verde evoca le sfide che investiranno i settori delle pubblicazioni scientifiche e universitarie, dei motori di ricerca e delle deroghe speciali in favore delle biblioteche, dei ricercatori e dei disabili.

Articolo 12

(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)

1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri

gestori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.

L'articolo 12 contiene disposizioni per la trasparenza delle offerte proposte dai gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni.

Il comma 1 dispone che i gestori dei servizi:

- dell'energia elettrica;
- del gas naturale;
- delle telecomunicazioni;
- forniscano all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato;
- affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.

Il comma 2 demanda alle autorità dei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché a quella delle comunicazioni, di predisporre le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.

Per tale atto adempimento è fissato il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni le materie «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2004, ha ammesso la legittimità costituzionale della normativa statale di dettaglio in materia di energia, applicando il principio dell'attrazione in sussidiarietà elaborato nella sentenza n. 303 del 2003, ove è affermato che l'inversione della tecnica di riparto delle potestà legislative effettuato

dalla riforma costituzionale del 2001, mediante l'enumerazione tassativa delle competenze dello Stato, dovrebbe portare ad escludere la possibilità di dettare norme suppletive statali in materie di legislazione concorrente; tuttavia, secondo la Corte, una simile lettura dell'art. 117 svaluterebbe la portata precettiva dell'art. 118, comma primo, che consente l'attrazione allo Stato, per sussidiarietà e adeguatezza, delle funzioni amministrative e delle correlative funzioni legislative, ditalchè la disciplina statale di dettaglio a carattere suppletivo determina una temporanea compressione della competenza legislativa regionale che deve ritenersi non irragionevole, finalizzata com'è ad assicurare l'immediato svolgersi di funzioni amministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze unitarie e che non possono essere esposte al rischio della ineffettività.

Articolo 13

(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)

1. Per l'anno 2008, le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al netto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le risorse di cui al comma 1, relative a somme riassegnate nel corso dell'anno 2008, permangono nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per complessivi euro 25.066.556.

3. Per l'anno 2008, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40

milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

4. Gli importi da pagare per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, sono, comunque, direttamente versati, per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a uno specifico fondo di tesoreria a essa intestato, fino a corrispondenza di un importo pari al minimo edittale stabilito dall'articolo 27, comma 9, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal citato decreto legislativo n. 146 del 2007, per le infrazioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, dello stesso codice. La parte di sanzione eccedente ha la destinazione prevista dal comma 1 del presente articolo. Il presente comma si applica anche ai versamenti ancora da effettuare alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 13 reca disposizioni sul Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, istituito dall'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 112/2008, nonché finanziamenti per l'emittenza locale e in ordine al versamento ed alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali sleali.

Il comma 1 destina le risorse di cui all'articolo 148 della legge 388/2000⁵⁶, al netto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo in esame, ad incrementare il

⁵⁶ Legge 23 dicembre 2000, n. 388 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*.

Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, istituito dall'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 112/2008⁵⁷.

L'articolo 148, della citata legge 388/2000, al comma 1, dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il successivo comma 2 specifica che le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto dello stesso Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. In attuazione di quanto previsto dal citato comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002, nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive è stato istituito il capitolo n. 1650, denominato "Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori".

Per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità antitrust, si ricorda, in via generale, che con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina organica della concorrenza, nel solco dei principi stabiliti dagli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (ora artt. 81 e 82 TCE). La legge individua le fattispecie anticoncorrenziali vietate, ossia intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni aventi determinate caratteristiche, e provvede all'istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui compiti sono definiti dall'art. 10 della legge stessa e alla quale sono attribuiti, in particolare, poteri sanzionatori in ordine ad ognuna delle tre fattispecie anticoncorrenziali individuate.

Riguardo alle operazioni di concentrazione, l'articolo 19 della legge 287/90 prevede, al comma 1, sanzioni pecuniarie, la cui misura varia in relazione al fatturato delle imprese interessate e oscilla tra l'1 e il 10 %, nelle ipotesi:

- di operazioni effettuate in violazione del divieto imposto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 18, co. 1. La sanzione è comminata in conseguenza dell'esito dell'istruttoria avviata dall'Autorità, in base a quanto previsto dall'art. 16. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria sono disciplinate dall'art. 14 della stessa Legge 287. A tal proposito, la norma da ultimo citata, al comma 5, prevede che l'Autorità possa comminare sanzioni amministrative pecuniarie pari a fino a 25.823 euro a coloro i quali, su richiesta della stessa Autorità, si rifiutino, o omettano senza giustificato motivo di fornire informazioni; ovvero possa comminare sanzioni pecuniarie fino a 51.645 euro a coloro i quali forniscono informazioni o documenti non veritieri.
- di inottemperanza alla prescrizione dell'Autorità di ripristinare le condizioni di concorrenza, previste dall'art. 18, comma 3, laddove le operazioni di concentrazione siano state già realizzate.

⁵⁷ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione.*

Lo stesso articolo 19, al comma 2, prevede sanzioni amministrative pecuniarie, fino all'1 per cento del fatturato maturato nell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione, in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto nel comma 1, nel caso in cui le imprese si sottraggano all'obbligo, previsto dall'art. 16 co. 1 della legge n. 287, di comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione.

Con riferimento alle intese restrittive della libertà di concorrenza e all'abuso di posizione dominante, l'articolo 15, come modificato da ultimo dall'articolo 11 della legge n. 57 del 5 marzo 2001, prevede che l'Autorità, qualora ravvisi un'infrazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza ovvero del divieto di abuso di posizione dominante, rispettivamente previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 287, fissi alle imprese e agli enti interessati un termine per l'eliminazione delle infrazioni. Nel caso in cui queste siano gravi, tenuto conto anche della durata delle stesse, oltre alla diffida può essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio anteriore alla notificazione della diffida.

È inoltre prevista, in caso di inottemperanza della diffida, una sanzione fino al dieci per cento del fatturato, ovvero, nel caso in cui sia stata applicata già la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, come individuato al comma 1.

Da ultimo si segnala il riconoscimento di poteri sanzionatori in materia di conflitto di interessi, attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 20 luglio 2004, n. 215⁵⁸.

L'articolo 81, commi 29 e 30, del citato decreto-legge 112/2008, istituisce e disciplina il **Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti**.

Il comma 29 stabilisce che le finalità di tale Fondo speciale riguardano: il soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

Il comma 30 prevede che il finanziamento del citato Fondo avvenga attraverso:

- a) le somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22, del presente decreto;
- b) le somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria, dichiarato dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione europea incompatibile con il mercato comune;
- c) le somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26, del medesimo decreto-legge;
- d) trasferimenti dal bilancio dello Stato;
- e) versamenti effettuati, a titolo spontaneo e solidale, da chiunque, ivi inclusi, in particolare, le società e gli enti operanti nel comparto energetico.

Il comma 2 dispone che le risorse di cui al comma 1, relative a somme riassegnate nel corso dell'anno 2008, permangono nella disponibilità del

⁵⁸ Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

ricordato Fondo per iniziative a vantaggio dei consumatori, per complessivi 25.066.556 di euro.

Il comma 3 prevede un incremento, per l'anno 2008, del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, di cui all'articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), come rideterminato dalle successive leggi finanziarie.

L'incremento è di 40 milioni di euro, di cui 6,2 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 148 della legge 388/2000 e a valere sulle risorse di cui alla medesima legge che è stata illustrata in relazione al comma 1, dell'articolo oggetto della presente scheda di lettura.

I contributi sono stati introdotti dall'art. 45, co. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento "collegato" alla manovra finanziaria 1999), che ha disposto uno stanziamento per il solo triennio 1999-2001 (24 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000; 33 miliardi per l'anno 2001).

Successivamente, l'art. 27, co. 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000.

L'art. 145, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo stanziamento da 40 a 82 miliardi annui.

Con l'articolo 52, comma 18, della citata legge n. 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2002. Si ricorda che l'articolo 52 citato ha ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale.

L'articolo 80, comma 35, della legge n. 289/2002 ha incrementato il finanziamento annuale di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, prevedendo - limitatamente all'anno 2003 - che l'incremento fosse pari a 10 milioni di euro in luogo di cinque.

L'articolo 4, comma 5, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto l'ulteriore incremento di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 del finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.

L'articolo 1, comma 214, della legge n. 311 del 2004 incrementa di 5 milioni di euro per il solo anno 2005 il finanziamento annuale a favore delle emittenti locali titolari di concessione, previsto dall'articolo 52, comma 18 della legge finanziaria per il 2002.

L'articolo 1, comma 12-bis, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto che tale finanziamento risultasse determinato, a decorrere dall'anno 2006, in 98.678.000 euro.

L'articolo 1, comma 1244, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha determinato il finanziamento in 30 milioni di euro per l'anno 2007, 45 milioni di euro per l'anno 2008 e 35 milioni di euro per l'anno 2009.

Infine l'articolo 2, comma 296, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha previsto un incremento di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2008, e di ulteriori 5 milioni di euro per il 2009.

I criteri per l'assegnazione dei contributi sono stati definiti dal decreto del Ministero delle comunicazioni n. 292/2004 (recante Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge n. 448/1998), sulla base delle indicazioni fornite nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (di cui alla delibera n. 68/1998 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). L'articolo 1, comma 4, di tale regolamento stabilisce che l'ammontare annuo dei contributi viene ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno. Nella ripartizione si deve dare rilievo alle regioni e province autonome ricomprese nelle aree economicamente depresse e con elevato indice di disoccupazione.

La ripartizione dei contributi secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome (di cui al D.M. n. 292/2004 sopra citato) deve essere effettuata entro il 30 maggio di ogni anno ed attribuendo in via provvisoria, a tali enti un importo pari al 90 per cento della somma assegnata nell'anno precedente, e procedendo poi alla rideterminazione definitiva a seguito delle risultanze dei conteggi ufficiali.

Il comma 4 reca disposizioni in ordine al versamento ed alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali sleali. Le sanzioni sono previste dai decreti legislativi 145/2007⁵⁹ e 146/2007⁶⁰.

Il comma in esame dispone:

- il versamento dei proventi ad uno specifico fondo di tesoreria intestato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- la destinazione delle somme al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- il limite al versamento dei proventi con la predetta destinazione, individuato con riferimento al minimo edittale delle sanzioni che l'articolo 27, comma 9, del codice del consumo (decreto legislativo 2005/206⁶¹) fissa per le infrazioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, dello stesso codice, ove sono sanzionate perché scorrette:
 - le pratiche commerciali che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori,

⁵⁹ Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole".

⁶⁰ Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 "Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004".

⁶¹ Decreto legislativo 6 settembre 2008, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229".

omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza;

- le pratiche commerciali che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

Infine, il comma in esame:

- ribadisce che la parte di sanzione eccedente (*potrebbe essere opportuno fare riferimento alle somme eccedenti la quota vincolata*) ha la destinazione prevista dal comma 1 dell'articolo in esame;
- le disposizioni contenute nel comma in esame si applicano anche ai versamenti ancora da effettuare.

Articolo 14

(Delega al Governo in materia nucleare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti criteri per la disciplina della localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare nel territorio nazionale e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Con i decreti di cui al presente comma sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;

b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;

d) previsione delle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;

e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca e università;

f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;

i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;

l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e

della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;

m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;

n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;

o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 1 dell'articolo 14**, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per:

- la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare;

Tale disposizione appare necessaria alla luce della possibilità di realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare prevista dall'art. 7 del decreto legge n. 112 del 2008⁶², convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, come uno degli obiettivi cui deve tendere la «Strategia energetica nazionale» prevista dal medesimo articolo.

Il comma 3 del medesimo articolo, inoltre, autorizza il Governo ad avviare la stipula di uno o più accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi terzi entro il 31 dicembre 2009, onde poter dare avvio al processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica. In base ai successivi commi 4 e 5 tali accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine e definire tutti gli aspetti connessi della normativa provvedendo al necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Si ricorda, altresì, che l'attuale disciplina in materia di sorgenti e impianti nucleari è contenuta nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230⁶³ (le cui disposizioni si applicano, tra l'altro, "alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari"), e nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52⁶⁴. Si segnala, inoltre, che l'art. 22 della legge comunitaria 2007 (n. 34 del 2008) ha delegato il Governo ad adottare, entro il 25 dicembre 2008, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal medesimo articolo 22.

- i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare;

Relativamente al problema dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi, si ricorda che nel corso della XIV legislatura, è stata adottata una normativa finalizzata ad individuare le procedure per la messa in sicurezza delle scorie radioattive.

Con l'emanazione del decreto-legge n. 314 del 2003⁶⁵, convertito con modificazioni dalla legge n. 368 del 2003, il Governo ha provveduto, in particolare, a dettare norme

⁶² "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

⁶³ "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti".

⁶⁴ "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane".

⁶⁵ D.L. 14-11-2003: Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

per l'individuazione di un sito ove realizzare sia gli impianti e le infrastrutture per il deposito definitivo dei rifiuti a bassa e media attività e a breve vita (II categoria) - che rappresentano volumetricamente la quantità principale di rifiuti presenti sul territorio nazionale - sia il deposito temporaneo in *bunker* del combustibile irraggiato e dei rifiuti ad alta attività e/o a lunga vita (III categoria)⁶⁶.

L'individuazione del sito più idoneo (sulla base delle integrazioni apportate al decreto legge dai commi 98-105 della cd. legge Marzano, n. 239 del 2004) per la realizzazione del citato deposito è stata demandata ad un Commissario straordinario, previo parere di una apposita Commissione tecnico-scientifica istituita con compiti di valutazione e di alta vigilanza e previa intesa in sede di Conferenza unificata ed è stata fissata la data del 31 dicembre 2008 quale termine ultimo per la realizzazione (affidata alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN) S.p.A.) del deposito stesso.

Lo stesso decreto n. 314, come integrato dai citati commi della cd. legge Marzano, inoltre, ha previsto una specifica procedura per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I, II e III categoria, da parte della SOGIN S.p.A.

La citata Commissione non è tuttavia mai stata costituita. Con il D.M. 25 febbraio 2008 (pubblicato nella G.U. 7 marzo 2008, n. 57) però, il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro per l'individuazione della tipologia, delle procedure e della metodologia di selezione dirette alla realizzazione, su un sito del territorio nazionale, di un centro di servizi tecnologici e di ricerca ad alto livello nel settore dei rifiuti radioattivi, comprendente un deposito nazionale centralizzato per l'allocazione definitiva dei rifiuti radioattivi di seconda categoria, e per l'immagazzinamento temporaneo di medio termine dei rifiuti radioattivi di terza categoria, del combustibile nucleare esaurito e delle materie nucleari ancora presenti in Italia, anche alla luce dell'accordo intergovernativo (ricordato nelle premesse del decreto) "firmato in data 24 novembre 2006, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese e perfezionato in data 2 maggio 2007, per il riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato depositato negli impianti nucleari italiani che prevede tra l'altro il rientro in Italia dei relativi rifiuti entro il 2025".

- la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate.

In proposito si ricorda che l'art. 4 del citato decreto legge n. 314 del 2003 ha previsto la determinazione di misure di compensazione territoriale, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, fino al definitivo smantellamento degli impianti. Dalla data di messa in esercizio del deposito nazionale, tali misure sono trasferite al territorio che ospita il deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi. Lo stesso articolo ha demandato al CIPE l'effettuazione del riparto, avvenuto con la delibera n. 101 del 28 settembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 277 del 28 novembre 2007.

Il **comma 1** dell'articolo in commento precisa che i decreti legislativi devono essere adottati nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto

⁶⁶ Sulla classificazione dei rifiuti radioattivi nelle tre categorie I, II e III, si veda la Guida Tecnica n. 26 "Gestione dei rifiuti radioattivi" dell'ENEA (1987), disponibile anche all'indirizzo internet http://info.casaccia.enea.it/conferenza-statoregioni/atti/doc_attori/11 - guidatecnica26.pdf.

ambientale e di pubblicità delle relative procedure. Nel secondo periodo del comma si precisa inoltre che i decreti sono adottati secondo le modalità e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni⁶⁷, oltre che nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati al successivo comma 2.

Si ricorda, in proposito, che la disciplina delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è recata dalla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006⁶⁸ (cd. codice ambientale).

L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina le procedure per l'emanazione della legge annuale di semplificazione, nonché dei decreti legislativi e regolamenti adottati in attuazione di essa.

Per quanto concerne la procedura di adozione dei decreti legislativi, il comma 5 dispone che essi siano emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Quanto ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, il comma 3 dispone che i decreti legislativi devono prevedere:

- a) la definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
- a-bis) il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- b) l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- c) l'indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- d) l'eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale

⁶⁷ *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.*

⁶⁸ *“Norme in materia ambientale”.*

- e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- e) la sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
 - f) la determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
 - g) la revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
 - 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
 - 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;
 - 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;
 - 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;
 - 5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;
 - h) la promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
 - i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, la previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
 - l) l'attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di

- sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
- m) la definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
- n) l'indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I decreti legislativi di cui all'articolo in commento sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Con i decreti di cui al comma 1 in commento sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti. Come già indicato, i decreti devono essere adottati entro il 31 giugno 2009, fatta salva l'adozione di decreti correttivi ai sensi del successivo **comma 5**.

Il **comma 2** definisce i **principi e criteri direttivi** (che si aggiungono a quelli previsti al comma 1) che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega:

- a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
- b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
- c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti e alle imprese operanti nel territorio circostante al sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;
- d) previsione delle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;
- e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca e università. (questa lettera è stata introdotta nel corso della discussione in Assemblea);
- f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;

- g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita, siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
- i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle Autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
- l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
- m) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
- n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;
- o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi.

Il **comma 3**, (nel testo originario del disegno di legge figurava come lettera *d*) del comma 2 tra i principi e criteri direttivi della delega), è diventato nel testo licenziato dalla Camera dei deputati una disposizione immediatamente operativa, ai sensi della quale, nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163⁶⁹.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, nella relazione illustrativa viene sottolineato che tale criterio è volto a limitare l'incidenza dei provvedimenti giurisdizionali sulla realizzazione delle opere e degli interventi programmati in sede politica e normativa, che "non è limitata al solo profilo della mancata realizzazione - nei tempi previsti - delle opere e degli interventi, ma concerne anche il profilo dei costi degli interventi stessi, i livelli di occupazione, la credibilità degli attori istituzionali del sistema e la fiducia degli operatori economici. Appare opportuno, pertanto, estendere al settore dell'energia modelli processuali già sperimentati dal legislatore in altri settori e ritenuti pienamente legittimi dalla Corte costituzionale".

L'art. 246 del decreto legislativo n. 163 del 2006 si connota per l'applicazione delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, che permettono di escludere la caducazione del contratto già stipulato dai soggetti aggiudicatori nelle ipotesi di sospensione o di annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture, limitando la riparazione degli interessi o dei diritti lesi al solo risarcimento per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica.

Il **comma 4** integra l'art. 11, comma 4 dell'art. 11 del del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79⁷⁰.

Nel testo vigente, il comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999, specificatamente dedicato all'energia elettrica da fonti rinnovabili, prevede che il gestore della rete di trasmissione nazionale assicuri la precedenza all'energia prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.

Con la modifica introdotta dalla disposizione in commento, l'ordine di precedenza prescritto al gestore delle rete è integrato mediante l'inserimento, dopo le parole «fonti energetiche rinnovabili», e prima di "sistemi di

⁶⁹ "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

⁷⁰ "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".

cogenerazione", delle parole «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

Il **comma 5** prevede che il Governo possa adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi entro un anno dalla loro entrata in vigore, nel rispetto delle medesime modalità di adozione dei provvedimenti e dei medesimi principi e criteri direttivi, mentre il **comma 6**, oltre a stabilire dall'attuazione delle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisa che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea della Camera dei deputati)

L'8 settembre 2004 la Commissione ha presentato due proposte modificate di direttiva (COM(2004)526)⁷¹ relative a:

obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari.

La proposta prevede, tra l'altro, l'istituzione da parte di ciascuno Stato membro di un'autorità di regolamentazione responsabile della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e dell'effettiva attuazione delle norme di sicurezza. Tali autorità nazionali andrebbero a comporre un Comitato delle autorità di regolamentazione a livello europeo.

gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

La proposta vincolerebbe gli Stati membri, tra l'altro, alla elaborazione di programmi nazionali di gestione di tali rifiuti, ben definiti e che includano un calendario per il deposito definitivo dei rifiuti radioattivi.

Tali proposte sono intese a dotare l'Unione europea allargata di una legislazione vincolante nel settore della sicurezza delle installazioni nucleari e della gestione dei rifiuti, al fine di mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare al proprio interno.

Con le proposte modificate la Commissione ha inteso tenere conto delle proposte di modifica del Parlamento europeo che, nell'ambito della procedura di consultazione, ha approvato un **parere** nel corso della seduta del 13 gennaio 2004.

La Commissione, in particolare, ribadisce la necessità di "comunitarizzare" le norme esistenti, di instaurare un sistema comune di valutazione della sicurezza

⁷¹ Le proposte modificano le precedenti proposte di direttiva concernenti la sicurezza degli impianti nucleari (COM(2003)32-1), e la gestione dei rifiuti radioattivi (COM(2003)32-2), presentate dalla Commissione il 30 gennaio 2003. Tali proposte formano il cosiddetto "pacchetto nucleare", unitamente alla comunicazione volta a delineare un approccio comunitario in materia di sicurezza nucleare nell'Unione europea in vista dell'allargamento (COM(2002)605), presentata dalla Commissione il 6 novembre 2002.

nucleare in ciascuno Stato membro, di mantenere l'obbligo per ogni Stato di definire un programma per la gestione definitiva dei rifiuti e di intensificare le attività di ricerca e sviluppo in questo settore.

Per contro, il Consiglio ambiente del 28 giugno 2004 ha sottolineato l'importanza del principio della responsabilità nazionale per quanto concerne la sicurezza degli impianti nucleari, discostandosi in tal modo dalla posizione della Commissione.

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa a un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (COM(2006)786) e una proposta di direttiva del Consiglio relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee⁷² e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (COM(2006)787) in cui si prospettano una serie di misure volte a migliorare la protezione di dette infrastrutture, comprese le installazioni nucleari, e prevenirne la distruzione o i guasti.

Il 19 aprile 2007 il Consiglio ha adottato conclusioni con cui accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dalla Commissione intesi a sviluppare una procedura europea per l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Il Consiglio, tra l'altro, riconosce che gli Stati membri sono i responsabili principali della gestione delle modalità di protezione delle infrastrutture critiche all'interno dei loro confini nazionali, incoraggiandoli a varare ogni azione adeguata per la protezione delle infrastrutture critiche.

Il 10 luglio 2007 il Parlamento europeo ha esaminato, in prima e unica lettura secondo la procedura di consultazione, la proposta di direttiva del Consiglio relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee approvando emendamenti. Il 5 giugno 2008 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta.

Infine si ricorda che il 12 dicembre 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa alla seconda relazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione delle installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (COM(2007)794) intesa, tra l'altro, a rispondere alle preoccupazioni relative alle potenziali implicazioni in materia di sicurezza derivanti da una eventuale indisponibilità di fondi sufficienti al momento della disattivazione delle installazioni nucleari, nonché da una cattiva gestione delle risorse accantonate e dalla potenziale distorsione della concorrenza.

⁷² Per "infrastruttura critica europea" s'intendono gli elementi, sistemi o parti di essi ubicati negli Stati membri dell'UE che sono fondamentali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, la salute, la sicurezza e il benessere economico o sociale dei cittadini (quali produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, gas e idrocarburi; telecomunicazioni; agricoltura; servizi finanziari e di sicurezza, ecc.) e la cui perturbazione o distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri dell'UE.

Procedure di contenzioso

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea della Camera dei deputati)

Il 5 luglio 2005 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (Procedura 2003/4755) per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 96/29/Euratom, che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti e dalla direttiva 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva. La Commissione, in particolare, contesta all'Italia di non aver adottato i decreti di attuazione necessari a garantire un'effettiva applicazione delle due direttive in esame⁷³.

⁷³ Il recepimento delle direttive 96/29/Euratom e 89/618/Euratom è previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal D.L. 26 maggio 2000, n. 241.

Articolo 15 *(Energia nucleare)*

1. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della

finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica, da soggetti industriali anche riuniti in consorzi e, eventualmente, in quota minoritaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa. L'eventuale percentuale della quota posseduta dalla Cassa depositi e prestiti Spa è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 15** prevede, al **comma 1**, che con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente, e sentite le Commissioni parlamentari competenti siano definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti.

Il **comma 2** prevede inoltre l'adozione da parte del CIPE di una delibera, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, volta a individuare, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica, da soggetti industriali anche riuniti in consorzi ed, eventualmente, in quota minoritaria, dalla Cassa Depositi e Prestiti. L'eventuale percentuale della quota posseduta dalla Cassa Depositi e Prestiti viene definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si evidenzia l'opportunità di indicare un termine per l'adozione delle delibere del CIPE contemplate nell'articolo in commento, anche al fine di coordinare proceduralmente tali atti con la delega prevista all'articolo 14.

Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea della Camera dei deputati)

Il Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007, nell'approvare un piano d'azione globale in materia di energia per il periodo 2007-2009, per ciò che concerne il rispetto delle scelte degli Stati membri riguardo al mix energetico ha, tra l'altro:

- preso atto della valutazione effettuata dalla Commissione riguardo al contributo dell'energia nucleare nel far fronte alle crescenti preoccupazioni concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la necessità di ridurre le emissioni di CO₂, mantenendo la sicurezza e la protezione nucleare al centro del processo decisionale;
- confermato che spetta a ciascuno Stato membro decidere se fare affidamento o meno sull'energia nucleare;
- sostenuto la proposta della Commissione di istituire un Gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti⁷⁴;
- proposto che la discussione sulle opportunità e sui rischi dell'energia nucleare si svolga in maniera ampia fra tutte le parti interessate.

Il 4 ottobre 2007, secondo quanto previsto dall'articolo 40 del trattato Euratom⁷⁵, la Commissione ha presentato la comunicazione relativa al "Programma indicativo per il settore nucleare" (COM(2007)565) che illustra la situazione attuale del nucleare nell'Unione europea e gli scenari possibili per il futuro e opera un'analisi delle prospettive di sviluppo e d'investimento nei diversi paesi che producono attualmente energia nucleare nell'Unione europea⁷⁶

⁷⁴ Il 17 luglio 2007 la Commissione ha approvato la decisione 2007/530/Euratom, relativa all'istituzione del gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui. Il gruppo è composto da 27 rappresentanti nazionali competenti nei settori della sicurezza degli impianti nucleari e della sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi e ha compiti consultivi nei confronti della Commissione. A tal fine il gruppo ad alto livello, tra l'altro, agevola le consultazioni, il coordinamento e la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione e promuove ampie consultazioni con le parti e i cittadini interessati in modo aperto e trasparente.

⁷⁵ L'articolo 40, Titolo II, Capo 4 del trattato Euratom dispone che la Commissione "pubblica periodicamente dei programmi a carattere indicativo, riguardanti in particolare obiettivi di produzione di energia nucleare e gli investimenti di qualsiasi natura richiesti dalla loro realizzazione". Dal 1958 sono stati pubblicati quattro programmi indicativi ed un aggiornamento: nel 1966, 1972, 1984, 1990 e l'ultima volta nel 1997. La versione finale del "Programma indicativo per il settore nucleare" è stata pubblicata dalla Commissione in seguito al parere espresso dal Comitato economico e sociale europeo in merito ad un progetto di "Programma indicativo per il settore nucleare" (COM(2006)844), presentato il 23 gennaio 2007 dalla Commissione nel contesto di un pacchetto di proposte per la politica energetica europea, ben illustrate dalla comunicazione della Commissione "Una politica energetica per l'Europa" (COM(2007)1), che sono alla base del Piano d'azione approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007.

⁷⁶ Il documento della Commissione segnala che le centrali nucleari producono attualmente circa un terzo dell'energia elettrica e il 15% dell'energia consumata nell'Unione europea (UE) e che il nucleare rappresenta attualmente nell'UE una delle principali fonti di energia che non producono emissioni di carbonio (CO₂).

La Commissione, tra l'altro, ritiene che l'energia nucleare, con emissioni di CO₂ vicine allo zero, possa svolgere un ruolo importante nel realizzare gli obiettivi energetici europei, ma che spetta agli Stati membri, anche nel rispetto delle opinioni pubbliche, decidere se avvalersene o meno. Indipendentemente dalle scelte operate dagli Stati membri nel settore dell'energia, la Commissione ritiene che l'UE debba intraprendere un'azione coerente nel settore della sicurezza nucleare, della disattivazione degli impianti e della gestione dei rifiuti.

Il 20 marzo 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione "*I 50 anni del trattato Euratom*" (COM(2007)124), elaborata in occasione del cinquantesimo anniversario della firma dei trattati di Roma che dettero vita alla Comunità economica europea, divenuta poi Comunità europea, e alla Comunità europea dell'energia atomica, sovente chiamata Euratom.

Nel passare in rassegna i principali risultati conseguiti dal trattato, la Commissione pone in evidenza la valutazione largamente positiva delle attività svolte nell'ambito del trattato Euratom, in particolare per ciò che riguarda: la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, i progressi nei settori della ricerca, della protezione della salute, del controllo sugli usi pacifici delle materie nucleari e delle relazioni internazionali.

In riferimento alla comunicazione della Commissione sui 50 anni dell'Euratom, sopra citata, il 10 maggio 2007 il Parlamento europeo ha approvato una relazione d'iniziativa(cioè non legata ad un procedimento legislativo).

Il Parlamento europeo riconosce l'importante ruolo del nucleare a favore dell'approvvigionamento energetico dell'UE e il suo basso impatto in termini di emissioni di anidride carbonica, tuttavia sottolinea che, se la scelta nucleare spetta agli Stati membri, è necessario porre la sicurezza al centro delle attività Euratom e implicare il Parlamento nel processo decisionale.

In particolare, il Parlamento europeo ritiene che sia necessaria una revisione generalizzata del trattato Euratom per colmare il deficit democratico in quanto il Parlamento europeo risulta quasi completamente escluso dal processo legislativo Euratom. Il Parlamento europeo ritiene, altresì, necessario porre le questioni relative alla sicurezza comune al centro delle attività nucleari dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Il 22 maggio 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione "*La sicurezza nucleare: una sfida internazionale*"(COM(2008)312), intesa ad analizzare i problemi di sicurezza connessi alla diffusione geografica del nucleare e a proporre raccomandazioni su questioni prioritarie, anche in considerazione del dibattito mondiale sulle questioni del cambiamento climatico e del possibile contributo che l'energia nucleare potrebbe dare nell'ottica della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

La Commissione, tra l'altro, ribadisce che la Comunità intende proseguire i suoi sforzi volti a garantire che gli standard sempre più elevati applicati all'interno della Comunità per le misure di non proliferazione e di sicurezza vengano osservati anche a livello internazionale (Come annunciato nella Comunicazione "Una politica energetica per l'Europa", COM(2007)1) e sottolinea la necessità che la Comunità stessa debba essere pronta ad esaminare le opportunità per una maggiore cooperazione con paesi terzi al fine di promuovere la non proliferazione e la sicurezza.

Il 3 luglio 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione "*Sintesi delle attività svolte dalla Commissione nel 2007 per l'attuazione del titolo II, capi da 3 a 10, del trattato Euratom*" (COM(2008)417)

Il documento espone le più recenti principali attività svolte a livello europeo al fine di migliorare il quadro per l'energia nucleare in Europa, nel contesto del piano d'azione del **piano d'azione** globale in materia di **energia** per il periodo **2007-2009**, approvato sulla base di quanto prospettato dalla Commissione nella comunicazione "Una politica energetica per l'Europa" (COM(2007)1), presentata il 10 gennaio 2007, e del Programma indicativo sopra citato.

Tra l'altro, la comunicazione fa riferimento alla creazione di:

Gruppo di alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti.

Il 17 luglio 2007 la Commissione ha approvato la decisione 2007/530/Euratom, relativa all'istituzione del gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui. Il gruppo è composto da 27 rappresentanti nazionali competenti nei settori della sicurezza degli impianti nucleari e della sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi e ha compiti consultivi nei confronti della Commissione. Obiettivo del gruppo è sviluppare metodologie comuni nel campo della sicurezza nucleare e nella gestione dei rifiuti e individuare rapidamente i problemi relativi alla sicurezza nucleare da trattare in via prioritaria oltre a raccomandare azioni da avviare a livello europeo. A tal fine il gruppo ad alto livello, tra l'altro, agevola le consultazioni, il coordinamento e la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione e promuove ampie consultazioni con le parti e i cittadini interessati in modo aperto e trasparente. Il gruppo si è riunito per la prima volta nell'ottobre 2007.

In tale contesto, il 30 maggio 2008 il Gruppo ha approvato una serie di principi sulla base dei quali i rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di sicurezza nucleare degli Stati membri dell'UE, il 9 giugno 2008 hanno raggiunto un accordo inteso a rendere ulteriormente sicuro, in tutti i paesi dell'UE, l'utilizzo dell'energia nucleare, la gestione dei rifiuti radioattivi e le modalità di dismissione degli impianti nucleari obsoleti. Tra l'altro, si prospetta la necessità di una sempre maggiore collaborazione fra Stati membri e organismi internazionali quali, ad esempio, l'Agenzia internazionale per l'energia nucleare (International Atomic Energy Agency (**IAEA**) istituita presso le Nazioni Unite); di aumentare la trasparenza delle discussioni di fronte al pubblico, ad esempio, creando un accesso europeo via web ai principali dati relativi

alla sicurezza nucleare negli Stati membri; che il gruppo ad alto livello discuta della opportunità di stabilire ed attuare un piano per la gestione dei rifiuti radioattivi in ogni Stato membro dell'UE.

Forum europeo sull'energia nucleare.

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di primavera, la Commissione ha creato un forum per facilitare il dialogo tra le diverse parti interessate - governi della UE, membri del Parlamento europeo, industria nucleare, consumatori industriali di energia e la società civile - sulle opportunità e i rischi dell'energia nucleare. Gli incontri del forum si terranno alternativamente a Bratislava e a Praga. La riunione inaugurale del forum si è tenuta in novembre 2008 a Bratislava, alla presenza dei primi ministri dei paesi ospiti, di ministri e membri del Parlamento europeo nonché di altri operatori importanti del settore dell'energia nucleare. In tale occasione sono stati creati tre gruppi di lavoro sulle opportunità, i rischi e la trasparenza.

Articolo 16

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle società da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le società da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.

2. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 luglio 1974, n. 34, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le funzioni esercitate dal fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e dall'Agenzia nazionale delle scorte di riserva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del

Comitato interministeriale dei prezzi 28 ottobre 1977, n. 44.

4. Le funzioni e i compiti attribuiti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 luglio 1974, n. 34, sono trasferiti all'Acquirente unico Spa, fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica, che sono trasferite al Gestore dei servizi elettrici Spa.

5. I soggetti indicati ai commi 3 e 4 succedono a titolo universale agli enti soppressi, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

6. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.

7. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 6 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa

in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data.

8. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:

a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;

b) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;

c) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni e grandi centri commerciali;

d) definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia, dell'industria e del trasporto.

9. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati».

10. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, è abrogata.

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle

informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa.

12. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

13. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali» sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».

14. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento»;

b) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:

«4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo.

4-septies. La denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.

4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata

relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche.

4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4-decies. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

4-duodecies. È fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

4-terdecies. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività».

15. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le

parole: «la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta».

16. L'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). - 1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte

dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione di conclusione del procedimento costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente il consiglio comunale entro il termine perentorio di novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale».

17. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data.

18. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non è esercitata

l'opzione di cui al comma 17 del presente articolo.

19. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:

«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.

78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

79. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

80. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.

81. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

82. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.

82-bis. Qualora le opere di cui al comma 82 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82 ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 81, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà».

20. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-bis della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto

quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

21. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, è soppresso.

22. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

23. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonché l'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, secondo le procedure di cui al medesimo comma 554.

L'articolo 16, introdotto dalla Camera dei deputati, contempla varie misure volte a garantire la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico.

In particolare il **comma 1** dispone che per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cioè le Amministrazioni pubbliche), possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici Spa e alle sue controllate. Il Gestore dei Servizi Elettrici Spa e le sue controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e adeguano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, lo statuto societario.

Si ricorda che ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per "Amministrazioni pubbliche" si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il Gestore dei servizi elettrici -GSE S.p.A. è una società per azioni interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i propri diritti di azionista in raccordo con il Ministero dello sviluppo produttivo. La società venne costituita nel 1999, a seguito dell'adozione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che ha prodotto un effetto di liberalizzazione di tale mercato: in una prima fase, con la denominazione assunta nel 1999 di Gestore della rete nazionale di trasmissione S.p.A., la società operò nella gestione e nello sviluppo della rete elettrica nazionale. A seguito dell'emanazione del DPCM 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, dal 1° novembre 2005 questa attività è stata trasferita alla società Terna S.p.A., con conseguente mutamento della denominazione da GRTN a GSE. Attualmente il Gestore dei servizi elettrici svolge attività di promozione ed incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili e assimilate, predisposto dal provvedimento CIP 6/92, ed è capogruppo delle due società controllate AU (Acquirente Unico) e GME (Gestore del Mercato Elettrico).

Il GSE svolge un'attività di primo piano nel sistema elettrico italiano attraverso il meccanismo d'incentivazione della produzione di energia e la gestione dei flussi economici e finanziari di tutte le fonti rinnovabili e assimilate. In particolare il GSE:

- ritira dai produttori e colloca sul mercato l'energia prodotta da impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- gestisce, in qualità di Soggetto Attuatore, il sistema di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici;
- emette i certificati verdi (CV) e verifica i relativi obblighi da parte di produttori ed importatori;

- qualifica gli Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (IAFR);
- rilascia la Garanzia d'Origine (GO) dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, riconoscimento introdotto dalla direttiva comunitaria 2001/77 per l'energia elettrica da fonte rinnovabile;
- effettua il riconoscimento degli impianti di generazione in cogenerazione.

Il GSE partecipa, inoltre, alla piattaforma internazionale di scambio certificati gestita dall'AIB (*Association of Issuing Bodies*). In tale ambito, il GSE emette i certificati RECS (*Renewable Energy Certificate System*), titoli internazionali, su base volontaria, attestanti la produzione rinnovabile. A rafforzare la caratterizzazione delle attività svolte dal GSE, l'assegnazione - da parte dell'AEEG - del ruolo di "soggetto attuatore" previsto dal decreto del Ministero delle Attività produttive del 28 luglio 2005, per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

I **commi da 2 a 5** provvedono alla razionalizzazione delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e alla loro semplificazione gestionale, al fine di migliorarne l'efficienza. Dalla data di entrata in vigore della legge, sono pertanto soppressi, ai sensi del **comma 2**:

- il fondo bombole metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640
- l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
- la Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 6 luglio 1974, n. 34.
-

Il **fondo bombole metano** è una gestione istituita nell'ambito dell'Ente metano ai sensi della legge n. 640 del 1950 e trasferita all'ENI, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha determinato lo scioglimento dell'Ente metano e il trasferimento all'Eni delle sue attribuzioni. Il fondo provvede al controllo periodico dei serbatoi, alla loro sostituzione gratuita, se deteriorati o scaduti, e all'assicurazione contro gli eventuali rischi derivanti dal loro uso.

L'**Agenzia nazionale delle scorte petrolifere** è stata istituita dall'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 32 del 1998 con il compito di gestire, senza fini di lucro, le scorte di riserva di prodotti petroliferi disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, sulla base di immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo, ai sensi della direttiva CEE 68/414/CEE del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, poi abrogata per effetto della direttiva 2006/67/CE del Consiglio, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (versione codificata). L'agenzia, il cui statuto è stato approvato con DM 29 gennaio 2001, espleta le proprie funzioni provvedendo a: distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilità di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti; soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi; garantire la disponibilità di stoccaggio per gli operatori; registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree geografiche del paese; verificare le capacità di stoccaggio dei depositi fiscali e la capacità di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; annotare le immissioni al consumo degli impianti di raffinazione e dei depositi fiscali; valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite permutate; determinare la capacità disponibile per gli operatori nei singoli impianti; registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o di produzione; trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati concernenti l'attività dell'Agenzia e, in particolare, il livello delle capacità utilizzate nei singoli impianti, le capacità disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione (art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 32 del 1998).

La **Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE)**, organismo istituito con provvedimento CIP n. 34/1974, svolge la sua attività nel settore energetico con competenze in materia di riscossione, di gestione e di erogazione di prestazioni patrimoniali imposte dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) e dalle altre amministrazioni competenti, al fine di garantire il funzionamento del sistema in condizioni di concorrenza, di sussidiare le imprese sfavorite nel periodo d'avvio della liberalizzazione e di coprire gli oneri generali di sistema.

Le attività svolte dalla CCSE, sotto la vigilanza dell'AEEG e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, derivano essenzialmente dall'azione di regolazione del sistema elettrico attuata dal 1997 dalla stessa Autorità e dalle disposizioni emanate dal Ministero delle Attività Produttive, in attuazione delle norme comuni del settore previste in ambito europeo di cui al citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e successive modifiche.

La principale normativa di riferimento è costituita dal Testo Integrato allegato alla delibera n. 228/01 dell'AEEG e successive modifiche ed integrazioni, con il quale l'AEEG ha provveduto al coordinamento delle norme previgenti e quelle emanate per l'attuazione del nuovo sistema di regolazione della materia.

In tale ambito, alla CCSE sono state devolute le attività in materia di gestione delle prestazioni patrimoniali imposte, dall'AEEG e da altre amministrazioni precedentemente competenti, istituite allo scopo di garantire il funzionamento del sistema elettrico in condizioni di trasparenza e di concorrenza e di assicurare la parità di trattamento verso i vari soggetti che operano nel sistema. Nei confronti di questi ultimi la CCSE si pone quale interlocutore sia per gli adempimenti ad essi imposti dalle norme, sia per la rappresentazione delle varie problematiche che sorgono in materia.

Tali attività caratterizzano la CCSE come "ente tecnico della contabilità di sistema" e la configurano, per la sua natura di organismo neutrale, quale strumento anche per lo svolgimento di:

- attività propedeutiche alle determinazioni normative dell'AEEG e/o di altri organismi preposti a regolare la materia, quali i compiti istruttori su specifici argomenti del settore (integrazioni tariffarie progetti di ricerca) e le valutazioni sui flussi finanziari relativi ad ogni conto gestito;
- attività di accertamento e verifica di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale in merito al rispetto, da parte dei soggetti amministrati, delle norme vigenti in materia, svolte anche mediante accesso presso le imprese;
- attività di analisi e studi per la predisposizione di nuovi interventi di carattere normativo regolamentare.

Il **comma 3** attribuisce le funzioni esercitate dal fondo bombole metano e quelle esercitate dall'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere alla Cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto) di cui al provvedimento del CIP n. 44/1977, mentre il **comma 4** attribuisce le funzioni e i compiti attribuiti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico all'Acquirente Unico S.p.A, fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica, che sono trasferite al Gestore dei servizi elettrici Spa.

Acquirente Unico è la società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A. cui è affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese, a prezzi competitivi e in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio. Il compito di Acquirente Unico è quello di acquistare energia elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato e di cederla ai distributori o alle imprese di vendita al dettaglio, per la fornitura ai piccoli consumatori che non acquistano sul mercato libero. Dal 1° luglio 2007, con la completa apertura del mercato elettrico, Acquirente Unico, secondo quanto stabilito dal decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, acquista l'energia elettrica per il fabbisogno dei clienti appartenenti al mercato di "maggior tutela", consumatori domestici e piccole imprese (connesse in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno scelto un nuovo fornitore nel mercato libero. Le modalità di approvvigionamento cui Acquirente Unico deve attenersi sono state fissate nel decreto del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003, mentre l'energia elettrica acquistata da Acquirente Unico è rivenduta alle imprese distributrici secondo le direttive dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, a prezzi che assicurano la copertura dei costi riconosciuti e l'equilibrio del bilancio.

Con il **comma 5** si precisa che i soggetti ai quali sono devolute le attribuzioni degli enti soppressi succedono a titolo universale agli enti stessi, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

I **commi 6 e 7** si occupano della Sogin S.p.A.: il **comma 6** demanda ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di ridefinire i compiti e le funzioni della Sogin S.p.A. prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda di Sogin S.p.A. ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.

La **Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (SOGIN)** è stata istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal citato decreto legislativo n. 79 del 1999; con la trasformazione dell'ENEL in una *Holding* formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla SOGIN, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le quattro centrali nucleari italiane di Trino, Caorso, Latina

e Garigliano di Sessa Aurunca. Poiché con il referendum del 1987 è stata bloccata la possibilità di costruire nuove centrali nucleari, la SOGIN, oltre ad essere impegnata in attività ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (*decommissioning*) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi. Nel 2003 le sono stati affidati in gestione gli impianti di ricerca sul ciclo del combustibile di ENEA (l'impianto EUREX di Saluggia, gli impianti OPEC e IPU della Casaccia, l'impianto ITREC di Rotondella). L'impianto di Bosco Marengo è stato acquisito nel 2005.

Ai fini dell'attuazione dell'indirizzo strategico di cui al comma 6, il successivo **comma 7** prevede che il Consiglio di amministrazione della SOGIN decada alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e che entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provveda alla nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento.

Il **comma 8** prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, predisponga un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmetta alla Commissione europea. Lo scopo del piano, che è preparato con l'apporto dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, è l'accelerazione dell'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008, di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici e di abrogazione della direttiva 93/76/CEE, l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) svolge le funzioni di autorità nazionale di controllo e supervisione del quadro istituito dalla predetta direttiva. Tale quadro è finalizzato (art. 4, par. 1) all'adozione da parte degli Stati membri di un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico, pari al 9% per il nono anno di applicazione della direttiva medesima, da conseguire tramite i servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. L'ENEA svolge il predetto compito di controllo tramite una struttura, denominata: «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale struttura, secondo il par. 4 dell'art. 4 della direttiva comunitaria 2006/32/CE, è attribuito il compito di verificare il risparmio energetico risultante dai servizi energetici e dalle altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, comprese quelle vigenti a livello nazionale, e di riferire in merito ai risultati della verifica.

L'Agenzia opera secondo un proprio piano di attività, predisposto dall'ENEA e, come prescritto dal comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 115, svolge anche funzioni di supporto al Ministero per lo sviluppo economico e alle regioni; di verifica e monitoraggio dei progetti di risparmio energetico; di predisposizione di tecniche per definire metodi di misurazione e verifiche del risparmio; di supporto tecnico-scientifico

e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico e di informazione ai cittadini.

Sempre secondo il comma 8 dell'articolo in commento, il piano conterrà in particolare:

a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra funzioni e compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;

b) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuate e in fase di avvio con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;

c) meccanismi ed incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni e grandi centri commerciali;

d) definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di *standard* di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia, dell'industria e del trasporto.

I “certificati bianchi”, chiamati anche “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), attestano il conseguimento di risparmi energetici attraverso l'applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. Vengono emessi dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) sulla base delle certificazioni dei risparmi conseguiti, effettuate dall'Autorità. Un certificato equivale al risparmio di 1 tonnellata equivalente di petrolio (tep), che è l'unità convenzionale di misura usata comunemente nei bilanci energetici per esprimere tutte le fonti di energia tenendo conto del loro potere calorifico.

La promozione del risparmio energetico attraverso i “certificati bianchi” è stata prevista dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004; l'Autorità ha definito le regole tecniche ed economiche per l'attuazione del meccanismo e ripartisce annualmente gli obiettivi nazionali tra i distributori di energia elettrica e gas naturale secondo i criteri definiti dai decreti.

I decreti stabiliscono che ogni anno vengano fissati obiettivi di risparmio obbligatori per i distributori di energia elettrica e le imprese distributrici di gas naturale. Gli obiettivi sono crescenti nel tempo, e possono essere raggiunti attraverso la realizzazione d'interventi presso i consumatori finali (es.: installazione di elettrodomestici o caldaie ad alta efficienza, interventi di isolamento termico degli edifici, interventi per aumentare l'efficienza energetica di processi industriali, lampadine ad alta efficienza etc.) che ne traggono beneficio diretto in termini di riduzione della propria spesa energetica.

Per dimostrare di aver raggiunto gli obblighi di risparmio energetico e non incorrere in sanzioni ell'Autorità, i distributori devono consegnare annualmente all'Autorità un numero di ‘titoli di efficienza energetica’ equivalente all'obiettivo obbligatorio.

L'Autorità valuta i risparmi energetici conseguiti dai singoli interventi e autorizza il GME all'emissione dei certificati bianchi. I TEE sono emessi dal Gestore del mercato

elettrico (GME) a favore dei distributori, delle società controllate dai distributori medesimi o a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO) con l'obiettivo di certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.

Il **comma 9** modifica i criteri di erogazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

Il **Fondo per lo sviluppo delle isole minori** è stato istituito con l'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli *habitat* prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive.

Secondo la norma vigente, all'erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni.

La modifica prospettata nella disposizione in commento prevede che i criteri di erogazione del fondo di sviluppo delle isole minori siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, adottato di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti locali interessati.

Il **comma 10** sopprime le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della direttiva

2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e di abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

Il comma 2 dell'art. 5 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, sulla base del Rapporto annuale per l'efficienza energetica (di cui al comma 1 dello stesso art. 5) approvi e trasmetta alla Commissione europea :

- un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011;
- un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014.

Verrebbe pertanto soppresso il riferimento al Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, anticipato, di fatto, dal Piano di cui al comma 8.

Il **comma 11** demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da essere adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione di norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce inoltre criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei principi della semplificazione, certezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il **comma 12** consente ai comuni di destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete, allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e delle relative disposizioni di attuazione.

Conto energia è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti

fotovoltaici connessi in via permanente alla rete elettrica. Il conto energia è introdotto in Italia in forza del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con cui è stata recepita la citata direttiva 2001/77/CE, ed è stato attuato con il decreto del Ministero delle Attività Produttive e dell'Ambiente del 5 agosto 2005 (che fissa i tempi ed i termini per l'incentivazione), poi modificato con il DM 6 febbraio 2006 e da ultimo con il DM 23 febbraio 2007, che ha disciplinato l'accesso alle tariffe incentivanti per chi produce energia attraverso impianti fotovoltaici, e fissato le tariffe da un minimo di 36 ad un massimo di 49 centesimi di euro per kWh prodotto, innalzandole rispetto alla normativa previgente.

Il servizio di **scambio sul posto** di energia, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 387 del 2003 è il servizio erogato dal Gestore contraente che consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW alimentati da fonti rinnovabili, e l'energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono; con questo servizio, l'utente rimane comunque connesso alla rete elettrica, e consuma l'energia che serve quando serve, a prescindere dalla produzione dell'impianto fotovoltaico, senza alcuna differenza con quello che avveniva prima dell'installazione dell'impianto fotovoltaico. Il distributore di energia tiene conto dell'energia prodotta in eccesso e quindi non consumata dall'impianto fotovoltaico, e compensa in bolletta i consumi avvenuti in assenza di produzione fotovoltaica con la produzione eccedente.

Il **comma 13** integra il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

Con il comma 2 dell'art. 26 della legge n. 10 del 1991 si dispone che per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.

Con la modifica proposta dal comma in commento, si precisa che le quote millesimali devono essere rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

Il **comma 14** apporta una serie di modificazioni all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

Il decreto legge n. 239 del 2003 reca disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. All'art. 1- *sexies*, in particolare, sono dettate disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

In particolare, il comma 1 prevede un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, considerati attività di preminente interesse statale. L'autorizzazione sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il successivo comma 2 indica i contenuti dell'autorizzazione unica, mentre il comma 3 precisa che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241, sul procedimento amministrativo. Sempre ai sensi del comma 3, il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

La **lettera a)** del **comma 14** integra il comma 3, prevedendo che una volta comunicato l'avvio del procedimento ai comuni interessati, ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate è sospesa fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento.

L'articolo 1-sexies del decreto legge n. 239 del 2003 prevede poi, al comma 4, che, laddove prevista, l'esito positivo della valutazione di impatto ambientale (VIA) costituisca parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio; il comma 4-bis disciplina l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nel caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione; il comma 4-ter estende l'applicazione dell'art. 1-sexies anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione eccetto i procedimenti per i quali fosse stata completata o in corso di completamento la procedura di VIA e il comma 4-quater precisa che l'art. 1-sexies medesimo i applica alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici.

La **lettera b)** del **comma 14** inserisce, dopo il comma 4-quater i seguenti commi aggiuntivi:

4-quinquies, in forza del quale non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi su elettrodotti esistenti, consistenti in riparazione, rimozione e sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

4-sexies, che consente la realizzazione mediante denuncia di inizio attività:

- di interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1500 e che utilizzino il medesimo tracciato ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche;
- di varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici, a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo.

4-septies, in base al quale la denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.

4-octies, che disciplina le modalità di presentazione della denuncia di inizio di attività che deve essere presentata dal gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, al Ministero dello sviluppo economico, ed in copia ai comuni interessati. La denuncia deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche.

4-novies, che per le varianti riguardanti aree sottoposte a vincolo prevede che il termine di trenta giorni indicato dal comma *4-octies* decorra dalla data del rilascio del relativo atto di assenso, precisando altresì che la denuncia è priva di effetti, qualora tale atto non sia favorevole.

4-decies, in base al quale la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari;

4-undecies, in base al quale il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma *4-octies* riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico, e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;

4-duodecies, che fa salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia;

4-terdecies, riguardante il certificato di collaudo finale, rilasciato dal progettista o da un tecnico abilitato una volta ultimato l'intervento. Il certificato deve essere presentato al Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dello sviluppo economico, quale attestato di conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

Restano invariati i successivi commi da 5 a 9 dell'art. 1-*sexies* del decreto legge n. 293 del 2003.

Il **comma 15** integra l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

Tale disposizione, nel testo vigente, dispone temporaneamente (sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003) che la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o potenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, siano dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti - con l'eccezione dei progetti per i quali sia completata o si stia per completare la procedura di VIA - costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.

La modifica introdotta dal comma 15 aggiunge alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta.

Il **comma 16** reca una integrale riscrittura dell'art. 46 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

L'art. 46 del decreto legge n. 159 del 2007 disciplina le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione. Secondo la disciplina vigente, l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), a seguito di valutazione dell'impatto ambientale. L'art. 8 della legge n. 340 del 2000 riguarda l'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento energetico, e stabilisce che l'uso o il riutilizzo di siti industriali

per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, precisando altresì che ai fini della procedura di autorizzazione, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido.

L'art. 46 del decreto legge n. 159 precisa altresì che nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve comunque essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi, indicata dal comma 2 dell'art. 8 della citata legge di semplificazione 1999 come la sede istituzionale di svolgimento della procedimento autorizzatorio ivi disciplinato, convocata per iniziativa del responsabile unico del procedimento stesso, nominato dal Ministro dell'industria. Sempre ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge n. 149, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale

Il nuovo testo dell'art. 46 si compone di tre commi. Ai sensi del **comma 1**, l'autorizzazione riguarda la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero l'aumento della capacità dei terminali esistenti, ed è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di 200 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza e l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato ivi compresa la concessione demaniale ed il permesso di costruire, fatta salva la successiva adozione e aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che la legge n. 241 del 1990 detta la disciplina generale del procedimento amministrativo; in particolare, l'art. 14-ter, comma 9, dispone che il provvedimento finale conforme alla determinazione motivata di conclusione del procedimento adottata dall'amministrazione decidente all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Ai sensi del **comma 2** del capoverso art. 46, nel caso in cui l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione di conclusione del procedimento costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale. Il consiglio comunale delibera tenendo conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge urbanistica (legge 17 agosto 1942, n. 1150), entro il termine perentorio di novanta giorni, decorso il quale inutilmente, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

Analogamente, ai sensi del **comma 3** del capoverso art. 46, nel caso in cui gli impianti di rigassificazione siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante di Piano regolatore portuale ed il progetto di terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo provvedimento è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, In questi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e costituisce approvazione della variante del piano regolatore portuale.

Il **comma 17** dispone che le disposizioni dell'articolo in commento si applichino, su richiesta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data. Viene conseguentemente abrogato, dal successivo **comma 18**, l'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina per i quali non è esercitata l'opzione di cui al comma 17. Tale articolo, come già illustrato in precedenza, disciplina il procedimento di autorizzazione per l'uso ed il riutilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico per l'energia.

Con il **comma 19** sono integralmente sostituiti i commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239⁷⁷.

I predetti commi, nel testo vigente, si occupano del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma. che, ai sensi del comma 77, costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità, e sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, con il quale sono state recepite le direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE relative, rispettivamente, alla

⁷⁷ "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. Il successivo comma 78 dispone che il permesso e la concessione di cui al comma precedente siano rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990, mentre il comma 79 fissa il termine per la conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti (tre mesi per le attività in terraferma e quattro mesi per le attività in mare) precisando che essa costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. I commi 80 e 81 fissano il termine entro il quale deve concludersi l'istruttoria nel caso, rispettivamente dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, mentre il comma 82 precisa che il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali e che il rilascio del permesso o della concessione ha effetto di variante urbanistica, nel caso in cui le relative opere comportino variazioni degli strumenti urbanistici.

La novella introdotta con il comma 19, prevede che il nuovo testo del **comma 77** regoli il solo permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, indicandone i contenuti. Tale permesso è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, ed ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.

La legge n. 9 del 1991, nel dettare la disciplina attuativa del Piano energetico nazionale, ha regolato con l'art. 6 il conferimento dei permessi di ricerca, nonché la loro estensione e durata. In sintesi, la disposizione prevede che il permesso di ricerca sia accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile. Veniva inoltre fissato il limite di estensione di 750 chilometri quadrati dell'area del permesso di ricerca, comprensiva di zone adiacenti di terraferma e mare, attribuendo al Ministro dell'industria la facoltà di non accordare il permesso, nel caso di insufficiente estensione e non razionale configurazione dell'area richiesta, fino a quando non si renda possibile l'accorpamento dell'area stessa con aree finitime. La durata del permesso è di sei anni, con diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se il titolare ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso, e un'ulteriore proroga può essere accordata, entro un termine comunque non superiore ad un anno, per il completamento di lavori di perforazione o prove di produzione ancora in corso per motivi non imputabili a inerzia, negligenza o imperizia del titolare.

I titolari di permesso di ricerca cessato per scadenza, rinuncia o decadenza non possono richiedere un nuovo permesso sulla stessa area o su parte di essa, o subentrarvi acquisendone quote, se non dopo quattro anni dalla cessazione del permesso precedente e il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilire nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del conferimento del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa data per le perforazioni. Tali termini sono prorogabili da parte del Ministro dell'industria, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non poter rispettare i termini stessi per cause di forza maggiore, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio della perforazione, che dovrà in ogni caso iniziare effettivamente entro la prima vigenza del permesso. È altresì prevista la possibilità che il Ministro dell'industria sospenda con proprio decreto, su richiesta del titolare, l'attività di ricerca, e la decorrenza dei termini del relativo permesso, nel caso in cui le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso adempimenti o limitazioni che comportino la sospensione dell'attività stessa. Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di amministrazioni pubbliche o di associazioni di cittadini, così come sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco nazionale o riserva marina.

Ai sensi del capoverso **comma 78**, la perforazione del pozzo esplorativo, la costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione sono dichiarati di pubblica utilità e la relativa autorizzazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'Ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG) è stato istituito nel 1957 presso la Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, commercio e artigianato con la stessa legge che disciplinò le attività upstream in terraferma in Italia, quattro anni dopo la legge istitutiva dell'ENI e della sua zona di esclusiva in Valle Padana. L'esigenza di introdurre una specifica normativa per gli idrocarburi, sulla base di quelle già esistenti nei paesi anglosassoni, derivava dalle prime incoraggianti scoperte dell'AGIP, che facevano supporre la presenza di interessanti prospettive geo-giacimentologiche. Venne così creato un Ufficio per la gestione amministrativa ed il controllo del settore delle attività dell'*upstream* degli idrocarburi, utilizzando i ruoli tecnici del Corpo delle miniere, esistente sin dal 1860 per lo svolgimento dei compiti di polizia delle miniere e delle cave. Anche se si sono succedute molte modifiche normative, l'UNMIG continua tuttora a svolgere il suo compito, consistente fondamentalmente nell'applicazione delle normative e nella gestione delle procedure amministrative che disciplinano il conferimento dei titoli minerari e le conseguenti attività di ricerca e coltivazione, nell'approvazione dei programmi e delle operazioni e nell'effettuazione dei necessari controlli sugli stessi. Tali

compiti vengono svolti sia per le attività di terraferma che per quelle marine. Dei sette uffici di cui si compone attualmente l'UNMIG, tre hanno competenze territoriali per l'Italia settentrionale (Bologna), centrale (Roma) e meridionale (Napoli).

Il capoverso **comma 78-bis** precisa altresì che alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applica l'art. 8, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Secondo il comma 1 dell'art. 8 del citato decreto legge n. 112, il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, già introdotto con l'art. 4 della legge n. 9 del 1991, successivamente modificato dall'art. 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.

Il capoverso **comma 79** prevede che il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 78 ha effetto di variante urbanistica nel caso in cui le opere cui l'autorizzazione si riferisce comportino variazione degli strumenti urbanistici.

Il nuovo testo proposto per il **comma 80** riguarda la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e precisa che essa viene rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241; con il successivo capoverso **comma 81** si dispone che la concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisca titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, e che le predette opere siano considerate di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.

Infine, ai sensi del capoverso **comma 82** il rilascio della concessione di cui al comma 81 ha effetto di variante urbanistica quando le opere ivi previste comportino variazioni degli strumenti urbanistici. Lo stesso capoverso comma 82 precisa che nel procedimento unico di cui ai commi precedenti viene indetta la conferenza di servizi, prevista dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o il cui rappresentante non esprima in tale sede definitivamente la volontà.

Ai sensi del **comma 20** le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificate dal comma 18, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge, eccetto

quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

Con il **comma 21**, è soppresso il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, come modificato dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 273, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40.

Il Comitato centrale metrico è costituito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente; dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico; da un rappresentante di ciascuno degli istituti metrologici primari; da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche; da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni; da un esperto in metrologia legale, con particolare conoscenza di quella comunitaria, nominati per quattro anni con decreto del Ministro dell'industria.

Spetta al Comitato, ai sensi della norma istitutiva (art. 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni) dare parere sulle questioni tecniche ad esso sottoposte dal Ministero dell'industria; compilare le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi; compiere l'esame definitivo prescritto dagli artt. 79, 88 e 110 del regolamento metrico in caso di disaccordo fra l'ispettore metrico e l'utente e le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore; proporre le norme di insegnamento per il corso di tirocinio degli ispettori metrici in prova; vigilare sull'andamento scientifico tecnico dell'Ufficio centrale metrico e determinare il materiale scientifico ad esso occorrente; sorvegliare i lavori per la verifica decennale dei campioni prototipi; proporre eventuali riforme per l'ordinamento dei servizi metrici e dei saggi. Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria.

Conseguentemente alla soppressione del Comitato centrale metrico, il **comma 22** dispone che il Ministero dello sviluppo economico possa chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in tutti i casi in cui per disposizione di legge o di regolamento sia prevista l'acquisizione del parere tecnico del Comitato centrale metrico.

La legge n. 273 del 1991, che istituisce il sistema nazionale di taratura, all'articolo 2, attribuisce agli istituti metrologici primari il compito di effettuare studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unità di misura SI. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura. Svolgono la funzione di istituti metrologici primari:

- l'Istituto di metrologia «G. Colonnetti» del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unità di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;
- l'istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris» per i campioni riguardanti le unità di misura del tempo e delle frequenze e per le unità di misura impiegate nel campo dell'elettricità, della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;
- L'ENEA, per i campioni delle unità di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.

Il **comma 23** detta disposizioni sullo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento COM(2006)850 definitivo nonché sull'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali attività sono effettuate dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo le procedure di cui al predetto comma.

L'art. 7 del decreto legge n. 112 prevede che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisca la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:

- diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
- miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
- promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
- realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
- promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;
- incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
- sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

Ai fini della elaborazione della proposta da sottoporre al Consiglio dei ministri, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.

Sempre al fine della realizzazione degli obiettivi strategici in materia di energia, il Governo è autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno o più accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di CO₂ e garantire la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, in conformità alla normativa comunitaria in materia. Gli accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale.

Il decreto legge n. 415 del 1992, recante modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, disciplina, all'art. 1, l'erogazione degli incentivi alle attività produttive contemplati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, nella fase di passaggio dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno alla gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale. I predetti incentivi erano erogati sulla base di una serie di criteri definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

In base all'art. 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 415 del 1992, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;

la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale;

agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di *start up*, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007;

interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1086 del Consiglio dell'11 luglio 2006, nonché programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni;

la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216;

la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, di cui all'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

Articolo 17

(Agenzia per la sicurezza nucleare)

1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di cui al comma 15.

4. L'Agenzia garantisce la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente. Le linee guida e i criteri per il funzionamento dell'Agenzia sono stabiliti dal Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e

con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.

5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare. In particolare:

a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche statali in riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;

b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;

c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;

d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;

e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenti, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;

f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

g) l'Agenzia può imporre misure

correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di violazioni, irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di importo compreso tra 25.000 euro e 150 milioni di euro, nonché sospendere e revocare le autorizzazioni;

h) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie;

i) l'Agenzia svolge attività di informazione tecnico-scientifica verso il pubblico e nelle scuole, anche in collaborazione con altri organismi e istituzioni, e corsi relativi ai casi di emergenza;

l) l'Agenzia controlla la modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita.

6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell'Agenzia, due componenti sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli altri due componenti sono designati dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazioni e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione

di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.

7. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.

8. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

9. I compensi spettanti ai componenti degli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 16.

10. Gli organi dell'Agenzia durano in carica sette anni.

11. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.

12. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 13 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle

amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 16. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.

16. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e relative proiezioni.

17. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno

successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

18. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 14, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.

19. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 17** (aggiunto dalla Camera dei deputati) istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, quale autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica, come previsto al **comma 1**.

Come precisa il **comma 4**, l'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri paesi e con le organizzazioni europee ed internazionali di interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, anche concludendo accordi di collaborazione. Spetta al Governo stabilire le linee guida e i criteri di funzionamento dell'Agenzia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Come previsto dal **comma 3**, l'Agenzia svolge le sue funzioni senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente: pertanto, il comma 2 stabilisce che l'Agenzia stessa è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle risorse attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). In coerenza con tale disposizione, il **comma 15** demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'individuazione delle risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che verranno trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite di 50 unità e ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione delle risorse di personale dell'organico dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite di 50 unità. Al personale così trasferito viene assicurata la conservazione del trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Lo stesso comma 15 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, siano

trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti necessarie alla copertura degli oneri connessi all'istituzione dell'Agenzia, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al successivo comma 16. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.

Il **comma 16** reca invece le disposizioni di copertura finanziaria: gli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia sono quantificati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e ad essi si provvede:

quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e

quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e relative proiezioni.

L'art. 38 del decreto legislativo n. 300 del 1999, recante riforma dell'organizzazione del Governo, istituisce e finanzia l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (che ha poi assunto la denominazione ISPRA): nell'ambito della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) la Tabella C, recante gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di spesa la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria), ha destinato all'Agenzia 80.886 migliaia di euro per il 2008 e 82.475 migliaia di euro per il 2009 e 82.000 migliaia di euro per il 2010. Dato il carattere triennale della rimodulazione dell'autorizzazione di spesa, nulla è previsto per il 2011.

La legge n. 282 del 1991 riguarda la riforma dell'ENEA: nell'ambito della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), la Tabella C ha destinato all'ENEA 191.908 migliaia di euro per il 2008, e 195.857 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, mentre, dato il carattere triennale della rimodulazione dell'autorizzazione di spesa, nulla è previsto per il 2011.

Ai sensi del **comma 17** per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Il **comma 6** si occupa dei profili organizzativi: l'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il Presidente dell'Agenzia, due componenti sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli altri due componenti sono designati dal Ministro dello sviluppo economico. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza, sanitaria.

Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni.

È prevista la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale del Governo sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.

La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia.

Inoltre, a pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia ed il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico (**comma 11**). Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico il presidente, i membri dell'Agenzia ed il direttore generale non possono inoltre intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari ad una annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro centocinquanta e non superiore a euro dieci milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (**comma 12**).

Sono organi dell'Agenzia il presidente e il Collegio dei revisori dei conti, che vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile (doveri del collegio sindacale), sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

Il direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia, all'unanimità dei suoi componenti, e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti (**comma 8**).

Gli organi dell'Agenzia durano in carica sette anni (**comma 10**), ed i compensi loro spettanti sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia (**comma 9**).

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni, per la validità delle quali è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti (**comma 7**).

Il **comma 5** reca un l'elenco delle funzioni dell'Agenzia, quale unica autorità nazionale responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare. In particolare, l'Agenzia esprime un parere preventivo, vincolante ed obbligatorio, in ordine alle autorizzazioni rilasciate da amministrazioni statali con riferimento alle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica (lett. a)); è responsabile del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi (lett. b)); esercita funzioni ispettive sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni d'esercizio siano rispettate (lett. c)) e a tal fine è riconosciuto agli ispettori dell'Agenzia il diritto di accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste (lett. d)) e all'Agenzia il diritto di richiedere ai soggetti responsabili per il progetto, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenti, la trasmissione di dati, informazioni e documenti (lett. e)). L'Agenzia può altresì emanare e proporre regolamenti, *standard* e procedure tecniche e pubblicare rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di

radioprotezione (lett. *f*)); può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di violazioni, irrogare sanzioni pecuniarie di importo compreso tra i 25 mila ed i 150 milioni di euro, nonché sospendere e revocare le autorizzazioni (lett. *g*) e può altresì proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie (lett. *h*). L'Agenzia svolge attività di informazione tecnico-scientifica verso il pubblico e nelle scuole, anche in collaborazione con altri organismi e istituzioni, e corsi relativi ai casi di emergenza (lett. *i*) e controlla le modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita (lett. *l*)).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 13**); nei successivi tre mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia edelle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni (**comma 14**). Nelle more della pubblicazione del regolamento di organizzazione, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici o dall'articolazione organizzativa dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (**comma 18**).

Nell'istituire l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'art. 28 del decreto legge n. 112 ha previsto che esso svolgesse le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, demandando, con il comma 3, ad un decreto del del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA.

Il **comma 19** contempla l'ipotesi di scioglimento dell'Agenzia per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei

suoi fini istituzionali. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo. In tale ipotesi, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del Presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

Il **comma 20**, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18

(Misure per l'efficienza del settore energetico)

1. La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.

3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, nè essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.

4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalità e i tempi di escussione delle garanzie prestate nonché il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti

pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al periodo precedente. Le società di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi nelle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi del presente comma.

5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, la società Acquirente unico Spa garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene la società Acquirente unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma 5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico è stabilita la data di assunzione da parte della società Acquirente unico Spa della funzione di

garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al medesimo comma 5.

7. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.

8. Trascorsi centottanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 7, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

9. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma.

10. Per le diverse tipologie di impianto di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile in modo da determinare una riduzione dell'ammontare della relativa voce tariffaria a carico degli utenti da applicare a conclusione del periodo di riconoscimento dell'ulteriore componente di cui al titolo II, punto 3, dello stesso provvedimento n. 6 del 1992, al fine di rendere coerenti tali aggiornamenti con l'evoluzione dei costi di produzione delle diverse tipologie di impianto e con la salvaguardia della redditività degli investimenti effettuati.

11. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce entro il 31 dicembre 2008 i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari fino alla data del 31 dicembre 2008.

12. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la

risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.

13. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze domestiche, è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verifica o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.

14. Per le tipologie di misuratori diverse da quelle di cui al comma 13 installati presso le utenze domestiche la validità dei bolli metrici apposti è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione.

15. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verifica o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a

verifica dopo la loro riparazione o rimozione.

16. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE».

17. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente. Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorità può irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

L'articolo 18 affida in esclusiva la gestione economica del mercato del gas naturale al Gestore del mercato elettrico, che lo organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. A tal fine il Gestore predispone la disciplina del gas naturale, che viene poi approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (**comma 1**).

Il Gestore assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge (**comma 2**).

Il **Gestore del mercato elettrico (GME)** è la società per azioni, costituita e interamente controllata dal Gestore dei servizi elettrici S.p.A., alla quale è affidata la gestione economica del mercato elettrico secondo criteri di trasparenza e obiettività, al fine di promuovere la concorrenza tra i produttori assicurando la disponibilità di un adeguato livello di riserva di potenza. In particolare il GME, nell'ambito del mercato

dell'elettricità, gestisce il Mercato del giorno prima dell'energia (sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo, alla quale possono partecipare tutti gli operatori elettrici), il Mercato di Aggiustamento (sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo, ai fini della modifica dei programmi di immissione e prelievo definiti sul mercato del giorno prima), il Mercato dei servizi di dispacciamento (sede di negoziazione delle offerte di vendita e di acquisto di servizi di dispacciamento, utilizzata da Terna S.p.A. per le risoluzioni delle congestioni intrazonali, per l'approvvigionamento della riserva e per il bilanciamento in tempo reale tra immissioni e prelievi) ed il Mercato dei Certificati Verdi (sede per la negoziazione dei certificati verdi organizzata dal GME ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 11/11/99: i Certificati verdi, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, attestano la produzione di energia da fonte rinnovabile).

I **commi 3 e 4** definiscono il regime delle garanzie prestate a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico: esse, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Nei confronti dell'ammontare degli importi garantiti non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria (**comma 3**). Il Gestore del mercato elettrico, ai sensi del **comma 4**, definisce le modalità ed i tempi di escussione delle garanzie prestate e il momento in cui i contratti conclusi, i pagamenti e le compensazioni diventano vincolanti tra i soggetti che partecipano al mercato organizzato, nonché opponibili a terzi, anche nel caso di procedure concorsuali.

Nessuna azione, compresa quella di nullità, può inoltre pregiudicare la definitività delle operazioni definite dal Gestore.

Le società di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi sulle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore.

Gli articoli 69 e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, disciplinano, rispettivamente, la COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI E LA COMPENSAZIONE E GARANZIA SU STRUMENTI FINANZIARI: IN PARTICOLARE, L'ART. 69 PREVEDE CHE LA Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplini il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB; l'art. 70 prevede che la Banca

d'Italia, d'intesa con la CONSOB, possa disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Lo stesso articolo, al comma 2, dispone che la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, definisca i requisiti organizzativi e finanziari dei soggetti che prendono parte ai sistemi di compensazione e garanzia disciplinati dallo stesso art. 70.

I **commi 5 e 6** riguardano le modalità e le garanzie per la fornitura di gas ai clienti finali domestici: in particolare, il **comma 5** assegna all'Acquirente Unico S.p.A. il compito di garantire la fornitura di gas ai predetti clienti finali con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio. In relazione a tale compito, ai sensi del **comma 6**, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente Unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza ed economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali domestici e, con successivo decreto stabilisce la data di assunzione da parte dell'Acquirente Unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al comma precedente.

L'Acquirente unico è una società per azioni costituita e interamente partecipata dal Gestore dei servizi elettrici S.p.A. per garantire ai clienti vincolati la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, nonché l'applicazione di una tariffa unica nazionale. Per cliente vincolato si intende il cliente finale (ovvero la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio) che può stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza, differenziandosi in ciò dai clienti idenei, che possono stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.

Con il **comma 7** si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotti misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella regione Sardegna, al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico della regione stessa, mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale. Il successivo **comma 8** dispone altresì che, trascorsi centottanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 7, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determini le modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009,

dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Il comma 11 dell'art. 11 del decreto legge n. 35 del 2005 proroga a tutto l'anno 2010 le tariffe per le forniture di energia elettrica fissate alla data del 31 dicembre 2004, alle condizioni più favorevoli introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con la lettera c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della Del. Aut.en.el. e gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, è indicata tra gli oneri generali del sistema elettrico, come definiti dall'art. 3 comma 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999. Ai sensi del successivo comma 12 dell'art. 11 del decreto legge n. 35, le condizioni tariffarie di cui al predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995 sono estese con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie veniva altresì prevista la definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.

Il **comma 9** demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei benefici attribuiti in relazione al regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE, riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni. Il regime di sostegno - precisa lo stesso comma 9 - è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Paesi membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza.

Si ricorda preliminarmente che qualunque processo di produzione termoelettrica è in grado di trasformare solo in parte l'energia chimica dei combustibili in energia elettrica. Una buona parte dell'energia primaria prende infatti forma di calore che di norma viene disperso. Negli impianti con cogenerazione il calore residuo viene recuperato in una forma sfruttabile da utilizzatori civili o industriali. In questo modo l'energia totale

fornita (elettricità più calore) diventa più elevata a parità di combustibile consumato, rispetto a un impianto senza cogenerazione.

L'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 20 del 2007 prevede che, al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si applichino le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3; 4, comma 2; 11, commi 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

L'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 79, nel disporre che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento, prescrive tra l'altro, che essa preveda l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.

L'art. 4, comma 2 dello stesso decreto demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di adottare gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonché di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione.

Con il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79 l'obbligo degli importatori e dei soggetti responsabili degli impianti che importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale; con il comma 4 dello stesso art. 11, nel testo vigente, il gestore della rete di trasmissione nazionale (ora GSE) è tenuto ad assicurare la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.

Lo stesso art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 20 del 2007 consente l'accesso della cogenerazione ad alto rendimento ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 disciplina l'obbligo delle imprese distributrici di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri.

L'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144, definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione del gas perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto.

Il **comma 10** demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile, in modo da determinare una riduzione dell'ammontare della relativa voce tariffaria a carico degli utenti, da applicare a conclusione del periodo di riconoscimento dell'ulteriore componente di cui al titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92.

Il provvedimento n. 6 del Comitato Interministeriale Prezzi è stato adottato nel 1992, per definire gli incentivi alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e/o assimilate previsti dalla legge n. 9 del 1991. L'energia prodotta da tali impianti viene acquistata dal GSE ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e da questi viene ceduta in borsa ai sensi dell'articolo 3, comma 13 dello stesso decreto. L'energia CIP6 gode di priorità di dispacciamento ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79. Negli anni intercorsi tra l'approvazione del predetto decreto e l'avvio operativo della borsa elettrica, il GSE ha ceduto tale energia ai clienti finali attraverso la vendita di bande annuali e mensili di energia assimilabili a contratti bilaterali. A partire dal 1 gennaio 2005 l'energia CIP6 viene offerta dal GSE direttamente sulla borsa elettrica e gli operatori assegnatari di quote di tale energia sono tenuti a stipulare un contratto per differenza con il GSE, che li impegna ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per le quantità loro assegnate.

In particolare, il titolo II, punto 3 del provvedimento CIP 6/92 prevede che i prezzi di cessione dell'energia, oltre ai costi evitati, includano per i primi otto anni di gestione degli impianti anche una serie di componenti, che vengono analiticamente elencate, correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di ciascun impianto.

Il **comma 12** prevede altresì che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas proponga al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscano a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi di mancata risoluzione delle convenzioni.

Con il **comma 11** si prevede che, in deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisca entro il 31 dicembre 2008 i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, a cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le

maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono finalizzate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari fino alla data del 31 dicembre 2008.

I **commi 13 e 14** fissano in 15 anni decorrenti dall'anno della relativa apposizione la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze domestiche, ovvero sulle tipologie di misuratori diverse da quelle domestiche, mentre il **comma 15** vieta l'apposizione di un nuovo bollo recante l'anno di verifica, o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a verifica dopo la loro riparazione o rimozione e il **comma 16** rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico la determinazione delle modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE», con riferimento alle diverse tipologie di misuratori ed alla relativa normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Il **comma 17**, infine, dispone che l'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas stabilisca, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente. Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorità può irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

In particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede che ciascuna Autorità possa irrogare salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni di lire e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi di lire; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.

Articolo 19 *(Funzionamento dell'ISPRA)*

1. Per garantire il funzionamento dell'ISPRA, anche durante la fase commissariale tendente ad assicurarne l'avvio, nei capitoli di bilancio già intestati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, confluiscono, oltre alle somme assegnate, nella misura stabilita per l'anno 2008, nel capitolo già intestato all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, anche le somme già assegnate nell'anno 2008 all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nell'ambito di quelle stanziare nel relativo capitolo di bilancio.

L'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, allo scopo di garantire il funzionamento dell'istituendo Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), destina ai capitoli di bilancio già intestati - alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008- all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici le somme assegnate, nella misura stabilita nell'anno 2008, all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Si ricorda che il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008⁷⁸, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, all'art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali) l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente, dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), cui sono trasferite le funzioni e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dei seguenti enti, i quali sono soppressi a decorrere dall'insediamento dei commissari dell'ISPRA:

- Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

Si ricorda che l'APAT è stata istituita con l'art. 38 del d.lgs. n. 300/1999 e svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, nonché le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni. Inoltre, nei settori di propria competenza, essa svolge attività di collaborazione, consulenza e supporto alle altre P.A.,

- Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);

⁷⁸ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

L'INFS è un organismo nazionale di ricerca e consulenza istituito ai sensi della legge n. 157/1992 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) che ha competenza nel settore della conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma, assolve i compiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dal DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE (cd. direttiva Habitat), nonché da specifiche leggi regionali in materia, ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni, le Province e gli Enti gestori delle aree protette.

- Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

L'ICRAM è un ente pubblico di ricerca e sperimentazione che fornisce istituzionalmente supporto alle politiche delle amministrazioni centrali competenti e agli enti territoriali nella risoluzione delle problematiche ambientali marine anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia della biodiversità in ambiente marino e costiero e nelle politiche per la pesca e la maricoltura sostenibili. Attualmente, l'attività dell'ICRAM spazia su una vasta serie di temi di attualità e di rilevanza nazionale; in particolare l'Istituto supporta, in sinergia con l'APAT (art. 1-bis, comma 6, del DL n. 496/1993), assumendo un ruolo di primo piano, il Ministero dell'ambiente nei controlli sulla qualità dell'ambiente marino nell'ambito dell'unità di crisi per le emergenze in mare istituita in seno allo stesso Ministero.

L'articolo ha previsto, per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, la nomina di un commissario e di due subcommissari, mediante decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

La disposizione in esame ha una portata innovativa in quanto fa confluire nei capitoli di bilancio dell'APAT le somme intestate per l'anno 2008 agli altri due enti, consentendo quindi il loro utilizzo prima dell'avvio dell'ISPRA, infatti il citato decreto-legge n. 112 del 2008, ha già disposto il trasferimento all'ISPRA delle risorse finanziarie dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM.

Con riferimento all'ISPRA, si veda anche quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del presente disegno di legge.

Articolo 20

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.

3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei

commissari di cui al comma 5, non carico della finanza pubblica. devono derivare nuovi o maggiori oneri a

L'**articolo 20** istituisce (**comma 1**), sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile (**comma 2**).

L'Agenzia, che opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dall'articolo in commento e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257⁷⁹, che è soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari previsti al successivo comma 5 (**comma 3**).

Ai sensi del **comma 4**, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell' Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione. In sede di adozione del decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

Con il **comma 5** è prevista la nomina di un commissario e due subcommissari, effettuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino

⁷⁹ "Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137".

all'avvio dell' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Il **comma 6** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 21

(Promozione dell'innovazione nel settore energetico)

1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

2. Il piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici nonché, in via sperimentale, anche per il sequestro dell'anidride carbonica nei giacimenti di idrocarburi in terraferma, a fine di coltivazione, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte

innovativa a maggiore rischio del progetto, nel rispetto delle varie alternative tecnologiche prospettabili;

b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica» e «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER), ad accordi bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e nucleare, nonché partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle scorie;

c) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie «a basso contenuto di carbonio» secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le

disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo

2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.

L'articolo 21, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione dell'innovazione nel settore energetico e domanda al Ministro dello sviluppo economico l'attuazione delle disposizioni relative alla ricerca e allo sviluppo di sistema elettrico.

Più in particolare il **comma 1** per la realizzazione degli interventi rinvia ad apposita Convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente, con la quale si provvederà anche ad individuare le risorse dell'Agenzia da destinare alla realizzazione del Piano operativo. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico approva un piano operativo per individuare obiettivi, priorità, modalità di utilizzo delle risorse, tipologia dei soggetti esecutori.

Il **comma 2** stabilisce, in particolare, che il piano, di cui al comma 1, debba prevedere:

- a) la realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici. I progetti prevedono la partecipazione degli operatori industriali e della ricerca, mentre il finanziamento pubblico si limita ai costi relativi alla parte innovativa e quindi a maggior rischio. **A seguito di un emendamento introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera**, il piano deve prevedere in via sperimentale il sequestro dell'anidride carbonica nei giacimenti di idrocarburi in terraferma nel rispetto, come precisato da un emendamento approvato dalla Camera, delle varie alternative tecnologiche prospettabili;
- b) la partecipazione a vari programmi internazionali sull'energia nucleare, nonché, **secondo una modifica introdotta dalla Camera**, ad accordi bilaterali internazionali di cooperazione energetica e nucleare (per l'illustrazione dei programmi internazionale sul nucleare, menzionati nell'articolo, si veda il paragrafo che segue "L'ENEA e i recenti sviluppi delle ricerche in materia di energia nucleare");
- c) il piano dovrà inoltre prevedere, **secondo la modifica introdotta dalla Camera**, la partecipazione ai progetti di promozione di tecnologie a basso contenuto di carbonio secondo l'Accordo Italia-Usa sui cambiamenti climatici del 2001 e la Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia Usa per la protezione dell'ambiente e il Ministero dell'ambiente.

I programma di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici è stato avviato nel 2002, in attuazione della dichiarazione congiunta del 19 luglio 2001, che impegnava i due paesi a sviluppare programmi comuni di ricerca sui cambiamenti climatici e sulle tecnologie innovative a “basso contenuto di carbonio”. Il programma, articolato in sette linee di attività prevedeva, fra le altre, quella relativa al ciclo del carbonio, per la valutazione del ruolo degli oceani e delle foreste nei cambiamenti climatici e quella delle Tecnologie a basse emissioni di carbonio, fonti rinnovabili di nuova generazione, cattura e sequestro del carbonio.

Il comma 3, dell'articolo in esame, **introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati**, demanda al Ministro dello sviluppo economico l'attuazione delle disposizioni relative alla ricerca e allo sviluppo di sistema elettrico (previste dal D.Lgs. 79/99 di liberalizzazione del settore elettrico e dal DM 8 marzo 2006), a garanzia della continuità delle iniziative già intraprese.

Si ricorda che il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle attività produttive), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca.

Inoltre la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che ha istituito la componente tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell'attività di ricerca.

Il decreto del Ministro delle Attività produttive del 8 marzo 2006, "Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del D.M. 28 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive" ha definito le modalità per la selezione ed il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, le modalità per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati delle attività e dei progetti di ricerca di sistema nonché i criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema. Ha previsto in particolare un Piano triennale della ricerca di sistema, predisposto dal Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE), di cui fa parte integrante il Piano operativo annuale relativo al primo anno del triennio. Il piano triennale previsto dal decreto ministeriale è stato approvato con D.M. 23 marzo 2006.

Il decreto ministeriale prevede, coerentemente con il dettato legislativo, che l'affidamento delle attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale: i risultati dei progetti di ricerca sono liberamente utilizzabili, secondo criteri non discriminatori, da tutti i soggetti pubblici e privati.

Riguardo agli accordi di programma, che l'articolo in esame menziona, occorre rammentare che essi sono previsti dal decreto ministeriale, ove si stabilisce che il

Ministero delle attività produttive, per l'attuazione dei progetti di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale può stipulare accordi di programma con validità anche triennale con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica, aventi i requisiti tecnici e professionali e l'esperienza richiesta, sulla base di proposte di programmi di attività ritenuti coerenti con gli obiettivi del Piano.

Si prevede inoltre che per ciascun accordo di programma l'istituzione presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive di un comitato di sorveglianza che effettua un'attività di vigilanza e controllo sulla realizzazione dell'accordo e sul raggiungimento degli obiettivi.

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A

Per quanto riguarda l'attività di attrazione degli investimenti, si segnala che l'articolo 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. manovra per il 2009-2011) provvede a ridisciplinare la materia, prevedendo l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. La gestione degli interventi viene affidata, con modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Tale strumento di intervento sostituirà i contratti di programma e i contratti di localizzazione per l'attrazione degli investimenti⁸⁰.

Si ricorda che, a partire dalla legge finanziaria 2005, sono stati previsti diversi strumenti di intervento per favorire l'attrazione di investimenti in Italia, assegnandone la competenza gestionale a Sviluppo Italia, poi trasformata in Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Infatti la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) all'articolo 1, comma 460, oltre a mutare la denominazione di Sviluppo Italia S.p.A. in "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ha attribuito al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri, tra cui quello di definire con apposite direttive le priorità e gli obiettivi dell'Agenzia. In particolare la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2007 ha stabilito che l'azione dell'Agenzia dovrà essere diretta, con particolare riferimento al Mezzogiorno, a conseguire le seguenti priorità:

1. favorire l'attrazione degli investimenti esteri di elevata qualità, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale;
2. sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei sistemi produttivi e nei sistemi territoriali;
3. promuovere la competitività e le potenzialità attrattive dei territori.

⁸⁰ Il principale strumento di attrazione degli investimenti è stato identificato nel "contratto di localizzazione". Si tratta di uno strumento previsto nel "Programma operativo pluriennale di marketing territoriale per l'attrazione degli investimenti esteri", finanziato dal CIPE con la delibera n. 130/2002 e richiamato dall'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005.

L'ENEA e i recenti sviluppi delle ricerche in materia di energia nucleare⁸¹

Il mantenimento della cultura e delle competenze nel settore nucleare è affidato all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), che promuove e svolge attività di ricerca nucleare di base e applicata, per le quali esplica il ruolo di *advisor* tecnico-scientifico per il Governo. Il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, recante il riordino della disciplina dell'ENEA, affida all'Ente il compito di preservare la cultura e le competenze nel settore del nucleare nel nostro Paese, conferendogli il "ruolo di responsabile del presidio scientifico e tecnologico in tema di energia nucleare". L'ENEA è inoltre chiamato a svolgere attività di ricerca e sviluppo (R&S) in questo campo, a supporto della competitività del settore produttivo.

L'Ente detiene rilevanti competenze, conservate e sviluppate grazie alla partecipazione ai programmi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla trasmutazione, ai progetti europei dei vari programmi quadro Euratom e agli organismi internazionali del settore (*OECD Nuclear Energy Agency - NEA, International Atomic Energy Agency - IAEA*, ecc.). Peculiare è la sua capacità di integrazione di sistema, in particolare per quanto riguarda la progettazione dell'isola nucleare, i cicli avanzati del combustibile e gli aspetti di sicurezza e radioprotezione. A ciò si aggiunge l'esistenza di importanti infrastrutture sperimentali, presso i Centri ricerche ENEA della Casaccia e del Brasimone, in cui è possibile effettuare prove di qualifica di componenti e sviluppo dei materiali per reattori.

Le iniziative internazionali più rilevanti in cui si sviluppa l'attività dell'ENEA, e che prevedono, a medio-lungo termine, realizzazioni di sistemi nucleari avanzati sono:

- GNEP (*Global Nuclear Energy Initiative*), lanciata dal Governo statunitense nel 2006;
- *Generation IV*, lanciata dal *U.S. Department of Energy* (DOE) nel 2000;
- INPRO (*International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles*) promosso nel 2000 dall'*International Atomic Energy Agency* (IAEA);
- *Sustainable Nuclear Energy Technology Platform* europea lanciata dalla Commissione Europea il 21 settembre 2007.

In particolare, i grandi temi di R&S su cui l'ENEA, assieme alle sue partecipate, sarà maggiormente impegnato nel prossimo triennio sono:

- nell'ambito GNEP, lo sviluppo del reattore PWR IRIS, con 22 partners di 10 paesi, sette dei quali italiani, sotto la responsabilità della Westinghouse. Il reattore IRIS è di Generation III+, cioè appartiene a quella classe di reattori meno rivoluzionari della Generation IV, ma di tecnologia più certa e realizzabile (2012-2015);
- nell'ambito Generation IV:
 - il reattore veloce raffreddato a piombo (LFR) che, se risultasse vincente come tecnologia (aspetti di compatibilità piombo fuso-acciaio) porterebbe a reattori veloci semplici, sicuri ed economicamente più competitivi di quelli raffreddati a sodio rendendo l'uranio una risorsa praticamente inesauribile;

⁸¹ Le seguenti note sono una sintetica rielaborazione di alcune pagine presenti sul sito www.enea.it, a cui si rimanda per eventuali approfondimenti.

- il reattore veloce raffreddato a sodio (SFR), in collaborazione, nell'ambito del VI Programma Quadro europeo, con l'Università di Roma "La Sapienza", la controllata CESI Ricerca e il CEA francese;
- il *Technology Survey* sui reattori a gas ad alta temperatura (VHTR – *Very High Temperature Reactor*) per il quale è attiva la partecipazione in ambito europeo;
- nell'ambito degli studi riguardanti la non proliferazione e i cicli avanzati del combustibile mediante *Partitioning&Transmutation* in reattori critici e sottocritici (ADS–*Accelerator Driven System*), l'eliminazione dei rifiuti radioattivi ad alta attività e lunga vita.

Nucleare da fissione

Nonostante il ridimensionamento di risorse umane e strumentali conseguente al referendum del 1987, l'Italia possiede ancora rilevanti competenze specifiche sul nucleare da fissione⁸² e infrastrutture di ricerca di livello internazionale, conservate e sviluppate in questi anni da ENEA con il concorso e in collaborazione con gli altri soggetti nazionali attivi nel settore, che hanno permesso di ricostituire e mantenere un sistema nazionale qualificato, agevolmente inserito in attività di ricerca e sviluppo sia a livello comunitario, sia ad un più ampio livello internazionale.

Competenze ed infrastrutture per la ricerca nucleare da fissione sono concentrate presso i Centri ENEA di Bologna, del Brasimone, della Casaccia (dove si trovano due dei quattro reattori di ricerca italiani ancora in funzione) e di Saluggia, le partecipate SIET, CESI Ricerca e NUCLECO e presso le Università che fanno capo al Consorzio CIRTEN⁸³.

ENEA è impegnato in numerose attività di ricerca e sviluppo (R&S) e di sistema sul nucleare a fissione per contribuire a ricreare le competenze e le capacità in questo settore e consentire all'Italia di partecipare a pieno titolo alle grandi iniziative di R&S internazionali ed europee attualmente in atto.

A livello nazionale, nell'ambito dell'Accordo di programma con il Ministero dello sviluppo economico⁸⁴, cui fornisce supporto per il coordinamento della partecipazione nazionale a progetti e accordi internazionali nel campo del nuovo nucleare da fissione, ENEA sta effettuando rilevanti attività teoriche e sperimentali per lo sviluppo degli impianti di ultima generazione (GEN III+, GEN IV), che soddisfano i criteri di sostenibilità, economicità, sicurezza e resistenza alla proliferazione.

A livello europeo e internazionale l'ente presidia e sviluppa, attraverso la partecipazione alle grandi iniziative europee e internazionali in corso⁸⁵ e mediante accordi bilaterali con organismi governativi di ricerca come il DOE americano e il CEA

⁸² La fissione nucleare è una reazione in cui atomi di uranio 235, plutonio 239 o di altri elementi pesanti adatti vengono divisi in due o più frammenti in un processo che libera energia. La reazione può avvenire spontaneamente o a causa del bombardamento di neutroni (è il caso più diffuso), particelle cariche, raggi gamma (fissione nucleare indotta). La fissione è comunemente utilizzata nelle centrali nucleari, dove avviene in modo controllato e il calore prodotto viene trasformato in energia elettrica.

⁸³ Università italiane raggruppate nel consorzio CIRTEN: Politecnici di Milano e Torino e Università di Roma, Palermo, Pisa e Pavia.

⁸⁴ L'Accordo di programma triennale è stato siglato il 21 giugno 2007. Nel programma di ricerca sono coinvolti, oltre ad ENEA, che svolge il ruolo di capofila, anche la sua partecipata SIET, il Consorzio interuniversitario CIRTEN, l'Ansaldo Nucleare, l'Ansaldo Camozzi e la Del Fungo Giera Energia.

⁸⁵ L'Italia partecipa al *Generation IV International Forum* tramite l'Euratom

francese, importanti attività di R&S sui reattori avanzati e innovativi, nonché sui cicli del combustibile avanzati, che permettono un migliore sfruttamento delle risorse naturali e la minimizzazione dei rifiuti radioattivi ad alta attività e a lunga vita.

Nucleare da fusione

La fusione termonucleare⁸⁶ è attualmente considerata una delle opzioni utili, in presenza di una crescente richiesta globale di energia e di sicurezza nell'approvvigionamento, in grado di rendere disponibile una fonte di energia sostenibile, di larga scala, sicura e praticamente inesauribile. Sebbene i progressi compiuti dalla ricerca negli ultimi anni siano notevoli, per poter realizzare una centrale a fusione commerciale, che consentirebbe un approvvigionamento quasi illimitato di energia pulita, sono necessari ulteriori sviluppi di fisica, tecnologia e ingegneria.

L'Italia è fortemente impegnata nelle ricerche sulla fusione a livello europeo e internazionale sia nel campo della fisica, che nel in quello della tecnologia. Le attività vengono svolte dall' Associazione ENEA-EURATOM che, oltre all' EURATOM e alla UTS Fusione dell' ENEA, comprende:

- l'Istituto di fisica del plasma del Centro nazionale delle ricerche (CNR) di Milano;
- il Consorzio RFX (CNR-Padova), dove è attiva la macchina di tipo *Reversed Field Pinch* RFX;
- istituti universitari quali il Politecnico di Torino, l'Università di Catania DIEES, l'Università di Roma Tor Vergata e il Consorzio universitario CREATE (Consorzio di ricerca per l'energia e le applicazioni tecnologiche dell'elettromagnetismo).

Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea della Camera dei deputati)

Il 22 novembre 2007 la Commissione, facendo seguito a quanto annunciato nel piano d'azione in materia energetica, adottato dal Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007, ha presentato un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano *SET*⁸⁷) (COM(2007)723) inteso accelerare lo sviluppo e l'impiego diffuso di tecnologie a bassa emissione di carbonio attraverso la predisposizione di un nuovo ed ampio programma di ricerca nel campo energetico.

La Commissione propone misure che, rilanciando gli investimenti per la ricerca nel settore energetico e migliorandone l'impiego ed il coordinamento a livello europeo, consentano l'abbassamento dei costi per la produzione di energia pulita e permettano all'industria europea di porsi all'avanguardia in un settore

⁸⁶ La fusione nucleare, che è il processo che avviene nel Sole e nelle stelle, consiste nella fusione di due atomi leggeri in uno più pesante, che libera energia in quantità proporzionale alla massa persa; perché avvenga la fusione nucleare, i nuclei devono avvicinarsi fra loro vincendo la forza di repulsione elettrostatica dovuta alla loro carica positiva. Questo è possibile solo in gas a temperature di milioni o decine di milioni di gradi, in cui i nuclei si muovono ad altissima velocità a causa del violento moto di agitazione termica.

⁸⁷ Strategic Energy Technology Plan.

considerato in rapida espansione qual è quello delle tecnologie a bassa produzione di carbonio.

La Commissione propone, tra l'altro, che priorità e azioni nel settore della ricerca energetica siano definite da un gruppo direttivo (o di pilotaggio) sulle tecnologie energetiche strategiche (*Steering Group on Strategic Energy Technologies*) presieduto dalla Commissione e composto da rappresentanti di alto livello delle amministrazioni degli Stati membri. Tale gruppo dovrebbe, tra l'altro, elaborare azioni congiunte e monitorare i progressi in modo sistematico, al fine di rafforzare la coerenza fra gli sforzi compiuti a livello nazionale, europeo ed internazionale avvalendosi anche di un sistema di gestione delle informazioni e della conoscenza ad accesso aperto, che comprenderà una "mappa delle tecnologie" (stato delle conoscenze, ostacoli e potenziale delle tecnologie) e una "mappa delle capacità" (risorse finanziarie e umane) sviluppati dal Centro comune di ricerca⁸⁸ della Commissione, istituiti dalla Commissione.

Tra i settori prioritari per cui la Commissione propone di lanciare, a partire dal 2008, una serie di nuove iniziative industriali europee figurano anche la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO₂ e la fissione nucleare sostenibile. Tali iniziative industriali europee potranno assumere la forma di partenariati pubblico-privato o concretizzarsi in una programmazione congiunta da parte di coalizioni di Stati membri interessati, a seconda della natura e delle esigenze dei settori e delle tecnologie interessate. Tra gli esempi utili ad illustrare le iniziative del piano SET la Commissione cita il programma europeo di ricerca sulla fusione nucleare che ha nel programma ITER (*International Thermonuclear Experimental Reactor*) il suo progetto di punta.

Il progetto internazionale ITER è volto a dimostrare la fattibilità scientifica e tecnica dell'energia di fusione per usi pacifici, il cui elemento essenziale è costituito dalla costruzione di un reattore sperimentale di fusione termonucleare a Cadarache, nel sud della Francia. L'inizio dei lavori per la costruzione del reattore è fissato per il 2008 e dovrebbe concludersi entro i dieci anni successivi. Gli accordi per la realizzazione congiunta del Progetto ITER sono stati firmati a Parigi il 20 novembre 2006. L'accordo è stato firmato dai ministri dei sette partner che partecipano al progetto: Unione europea, Stati Uniti, Russia, Giappone, Cina, Corea del Sud e India. L'Italia partecipa al progetto attraverso tre enti di ricerca: l'Enea, il Cnr e l'Istituto di Fisica Nucleare (Infn).

La Commissione preannuncia, inoltre, la presentazione entro fine 2008 di una comunicazione sul finanziamento delle tecnologie a basso tenore di carbonio che esaminerà, tra l'altro, le vie possibili per ottenere finanziamenti privati, compreso il *private equity* e il *venture capital*, nonché per migliorare il coordinamento fra le fonti di finanziamento. In particolare, sarà valutata l'opportunità di istituire un nuovo meccanismo o fondo europeo per la dimostrazione su scala industriale e la prima applicazione commerciale di tecnologie avanzate a basso tenore di carbonio. La comunicazione valuterà, inoltre, i costi e i benefici degli incentivi fiscali per l'innovazione.

⁸⁸ Istituito con decisione 2006/975/CE, il Centro comune di ricerca (CCR) ha la missione di fornire un supporto scientifico e tecnico personalizzato alla progettazione, allo sviluppo, all'attuazione e al controllo delle politiche dell'UE.

Il 21 settembre 2007 è stata lanciata una piattaforma tecnologica per l'energia nucleare sostenibile (SNET-TP) che riunisce rappresentanti delle industrie, organizzazioni di ricerca, università e rappresentanti nazionali. La piattaforma è stata creata, tra l'altro, per favorire e consolidare la cooperazione europea nel settore della ricerca e dello sviluppo con particolare riferimento alla fissione nucleare.

Articolo 22

(Valorizzazione ambientale degli immobili militari)

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.

2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo devono essere allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.

4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.

5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale.

6. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 5 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

L'articolo 22, introdotto durante l'esame presso la Camera, al comma 1 prevede la possibilità per il Ministero della Difesa di utilizzare le infrastrutture militari ed i beni demaniali militari o in uso alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'istallazione di impianti energetici.

La *ratio* della disposizione in esame consiste nella soddisfazione di esigenze energetiche proprie della Difesa e nel contenimento degli oneri e delle spese di gestione delle infrastrutture militari.

Le modalità attraverso le quali la Difesa esercita tale possibilità sono la concessione, la locazione ovvero l'utilizzo diretto dei beni in questione per installarvi impianti energetici volti a contribuire al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico di energia e alla diversificazione dell'offerta energetica, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente.

Tali attività devono avvenire nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio⁸⁹ e, per i beni demaniali, ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.

Si ricorda che i beni della Difesa riconosciuti di interesse storico-artistico sono soggetti a tutela da parte del suddetto Codice che, nella parte II (Beni Culturali), Titolo I (Tutela), Capo III (Protezione e conservazione), stabilisce specifiche misure di protezione, definendo in particolare gli interventi vietati (art. 20) o soggetti ad autorizzazione, da parte del Ministero dei beni culturali e ambientali, su tali beni e le relative procedure (artt. 21-28).

Il **comma 2** esclude che possano essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili della Difesa non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia del demanio, di cui al comma 13-*ter* dell'articolo 27 del decreto legge n. 269 del 2003⁹⁰.

Si ricorda che il suddetto comma 13-*ter* ha attribuito al Ministero della difesa, di concerto con l'Agenzia del demanio del Ministero dell'economia, l'individuazione dei propri beni immobili non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia medesima.

Più dettagliatamente, la disposizione del comma 13-*ter*, recentemente novellata dal DL n. 112 del 2008⁹¹, prevede che, nella fase di prima applicazione dei commi 13 e 13-*bis* del medesimo articolo, la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero

⁸⁹ Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

⁹⁰ Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

⁹¹ Il DL n. 112 del 2008, recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria* è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

della difesa, di concerto con l' Agenzia del demanio del Ministero dell' economia e delle finanze, provveda ad individuare:

- entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a un miliardo di euro, da dismettere e consegnare all' Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007;

- entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a un miliardo di euro, da consegnare all' Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007.

Inoltre prevede che il Ministero della difesa, sentita l' Agenzia del demanio, adotti, entro il 31 luglio 2008, un Programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali e che individui, entro il 31 dicembre 2008, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all' Agenzia del demanio una volta completate le procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter1.

Il programma di cui al comma 13-ter già richiamato consiste in un Programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali. Inoltre, come precisato nel comma 13-ter-1, tale programma individua, oltre agli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all' Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili. Infine tale programma definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, quantifica il costo e stabilisce le modalità temporali per costruzioni *ex novo*, ammodernamenti, razionalizzazioni degli immobili.

Si ricorda inoltre, per completezza, che il comma 13-ter2, novellato dal ricordato decreto-legge n. 112 del 2008, definisce le modalità per la riallocazione delle funzioni presso idonee strutture sostitutive ed istituisce nello stato di previsione del Ministero della Difesa un fondo in conto capitale e un fondo di parte corrente destinati al finanziamento della riallocazione del citato patrimonio infrastrutturale, nonché alle esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione dei mezzi delle Forze armate, inclusa l' Arma dei carabinieri.

I commi 3-6 disciplinano le procedure contrattuali per affidare in concessione o in locazione i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l' Arma dei carabinieri, per le finalità indicate al comma 1.

Il comma 3 dispone che per l' utilizzo dei siti militari possono essere stipulati accordi con imprese a partecipazione pubblica o private.

L'accordo in questione equivale ad un contratto ad evidenza pubblica.

Per la conclusione dell' accordo il comma in esame prevede che:

- Il Ministero della difesa;
- di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;
- con il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- sentita la regione interessata;

- nel rispetto dei principi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/2006⁹²);
- anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice;
- può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private;
- all'accordo devono essere allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.

L'articolo 17 del codice dei contratti pubblici dispone che le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia, o ad attività degli enti aggiudicatori nei settori dei servizi pubblici, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del medesimo articolo 17.

Le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».

I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal codice dei contratti pubblici, dell'abilitazione di sicurezza.

L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.

L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunciarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.

Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.

I contratti posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

L'articolo 22, comma 3, in esame, prevede che sia sentita la Regione interessata. Si ricordi che l'articolo 117 della Costituzione include il governo del

⁹² Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

territorio tra le materie di legislazione concorrente, spettando allo Stato di fissare i principi ed alle regioni quella di sviluppare la legislazione di dettaglio; ne discende che la legislazione statale che dovesse non limitarsi alla fissazione di principi sarebbe incostituzionale per invasione della competenza legislativa regionale.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2004, ha, peraltro, ammesso la legittimità costituzionale della normativa statale di dettaglio in materie per le quali la Costituzione prevede la competenza ripartita (come nel caso del governo del territorio) spettando alle regioni quella di dettaglio ed allo Stato quella di principio. La Corte ha applicato il principio dell'attrazione in sussidiarietà, già elaborato nella sentenza n. 303 del 2003, ove è affermato che l'inversione della tecnica di riparto delle potestà legislative effettuato dalla riforma costituzionale del 2001, mediante l'enumerazione tassativa delle competenze dello Stato, dovrebbe portare ad escludere la possibilità di dettare norme suppletive statali in materie di legislazione concorrente; tuttavia, secondo la Corte, una simile lettura dell'art. 117 svaluterebbe la portata precettiva dell'art. 118, comma primo, che consente l'attrazione allo Stato, per sussidiarietà e adeguatezza, delle funzioni amministrative e delle correlative funzioni legislative, ditalchè la disciplina statale di dettaglio a carattere suppletivo determina una temporanea compressione della competenza legislativa regionale che deve ritenersi non irragionevole, finalizzata com'è ad assicurare l'immediato svolgersi di funzioni amministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze unitarie e che non possono essere esposte al rischio della ineffettività.

La sentenza 303/2003 contiene due affermazioni fondamentali di carattere generale:

- 1) lo Stato può attrarre competenze amministrative regionali in forza del principio di sussidiarietà;*
- 2) quando lo fa, attrae anche le competenze legislative, in forza del principio di legalità.*

Dalla sentenza emergono l'ampiezza dell'attrazione di competenze in via sussidiaria; la centralità dell'"intesa" tra Stato e Regioni come metodo; il rilievo dinamico dell'approccio procedimentale sopra il quadro statico della ripartizione delle competenze.

La Corte ricostruisce l'applicazione del principio di sussidiarietà, nel quadro costituzionale vigente, ricavandone conseguenze di carattere generale sulla distribuzione delle competenze - anche legislative - tra Stato e Regione. Se ne riportano, di seguito, alcune.

Importanza delle "istanze unitarie"

Limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principî nelle materie di potestà concorrente vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie.

Anche assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze.

La sussidiarietà e la deroga al riparto normale delle competenze.

Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno che rischierebbe (altrimenti) di vanificare istanze di unificazione le quali, sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica.

L'art. 118 prevede che le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

E' un elemento di flessibilità che, seppur riferito esplicitamente alle funzioni amministrative, finisce col rendere meno rigida la stessa distribuzione delle competenze legislative.

Quando l'istanza di esercizio unitario trascende anche l'ambito regionale, la funzione amministrativa può essere esercitata dallo Stato.

Poiché il principio di legalità impone che anche le funzioni amministrative assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, è escluso che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale. Solo la legge statale può attendere a un compito siffatto.

Limiti alle deroghe al "normale" riparto delle competenze.

Poiché resta e vige il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V, una deroga si giustifica solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato:

- *sia proporzionata,*
- *non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità,*
- *sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.*

Non si possono infatti solo evocare sussidiarietà e adeguatezza per modificare a vantaggio della legge nazionale il riparto costituzionalmente stabilito, perché ciò equivarrebbe a negare la stessa rigidità della Costituzione.

L'"intesa"

I principî di sussidiarietà e adeguatezza hanno una valenza squisitamente procedimentale: può superare il vaglio di legittimità costituzionale solo un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà.

Il principio dell'intesa, con la sua incorporazione nel testo della Costituzione, ha visto mutare il proprio significato: da una primitiva dimensione statica (legge

15 marzo 1997, n. 59), che si fa evidente nella tendenziale attribuzione della generalità delle funzioni amministrative ai Comuni, ad una vocazione dinamica, come fattore di flessibilità di quell'ordine in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie.

L'"interesse nazionale".

Sussidiarietà ed adeguatezza non possono assumere la funzione che aveva un tempo l'interesse nazionale.

La sola allegazione dell'interesse nazionale non è sufficiente a giustificare l'esercizio da parte dello Stato di una funzione di cui non sia titolare in base all'art. 117 Cost.

Nel nuovo Titolo V l'equazione interesse nazionale = competenza statale è divenuta priva di ogni valore deontico.

L'interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale.

Il comma 4 dispone che il proponente l'accordo, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.

Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha modificato la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale) sulle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC), sostituendo la disciplina che era entrata in vigore soltanto il 31 luglio 2007.

La nuova disciplina, emanata al fine di superare i molteplici profili di non conformità al diritto comunitario (alcuni dei quali già contestati dalla Commissione europea in specifiche procedure d'infrazione, destinate a concludersi in tempi brevi con sentenze sfavorevoli della Corte di giustizia), oltre che di tenere conto dei numerosi rilievi delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata sullo schema di decreto n. 152 del 2006, è entrata, pertanto, in vigore dal 13 febbraio 2008.

Le principali novità della nuova Parte Seconda riguardano:

- la riformulazione delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena autonomia;
- un maggior coordinamento tra le procedure di VIA, VAS, autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VINCA);
- una maggiore semplificazione dei procedimenti di VIA e di VAS, prevedendo, che esse comprendano anche la VINCA, ove richiesta, e che la verifica di assoggettabilità di progetti sottoposti a VIA possa essere condotta nell'ambito della VAS, mentre le informazioni del rapporto ambientale previsto dalla VAS potranno essere utilizzate negli studi di impatto ambientale dei progetti sottoposti a VIA;

- la previsione di strumenti di raccordo e coordinamento, quali la conferenza dei servizi e gli accordi tra autorità, già di fatto ampiamente utilizzati nella prassi di tali procedure;
- il ripristino per la VIA, sotto il profilo delle competenze, del criterio previgente che attribuiva allo Stato la competenza sulle opere di maggiore impatto e alle regioni la competenza su un elenco di tipologia di opere di minore impatto;
- l'allargamento del campo di applicazione della procedura VAS e di quello della VIA;
- l'inclusione nella procedura di VAS dei piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile e dei piani e programmi per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;
- un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una uniformazione delle procedure per evitare inutili discrasie tra Stato e Regioni;
- l'introduzione, nel procedimento di VIA e VAS, di disposizioni volte ad assicurare più ampi livelli di partecipazione del pubblico;
- l'allungamento da 90 a 150 giorni per la conclusione del procedimento di VIA, che possono essere portati a trecentotrenta in alcuni casi particolari.

Il comma 5 disciplina la conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati.

Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca la conferenza, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 241/1990⁹³, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale.

Il citato articolo 14 prevede che qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

⁹³ Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

L'articolo 14-*bis* disciplina la conferenza di servizi preliminare che può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3.

La conferenza di servizi preliminare si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

Il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare.

L'articolo 14-ter disciplina i lavori della conferenza di servizi, la cui prima riunione è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine fissato per la conclusione resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si palesi la necessità di approfondimenti istruttori.

Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni sulla composizione del dissenso (articolo 14-quater) si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine prefissato, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

L'articolo 14-*quater* disciplina il dissenso espresso nella conferenza di servizi.

Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità

dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

Se entro i termini di cui ai due precedenti periodi la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, la procedura di composizione del dissenso non si applica se le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Il comma 6 integra il precedente comma 5, in tema di conferenza di servizi, specificando che la determinazione finale costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

Si rileva che la disposizione in esame non sembra contenere novità rispetto a quanto previsto in via generale dalla legge 241/1990 (articoli 14-14-quater) prima illustrati.

Articolo 23
(Elettrodotti aerei)

1. Alla lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la parola: «elettrodotti» è inserita la seguente: «aerei».

L'**articolo 23** integra l'allegato III, lettera z) della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme per la tutela dell'ambiente.

In particolare, l'allegato III reca l'elenco dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai quali si applicano le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152. Alla lettera z), nel testo modificato, si fa riferimento agli elettrodotti aerei (e non più a tutti gli elettrodotti, come nel testo vigente) per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

Articolo 24 *(Tutela giurisdizionale)*

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia.

2. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.

3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla

data di entrata in vigore della presente legge e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 24, composto da cinque commi, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, tutte le controversie concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di energia.

Il **comma 1** dunque devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, concentrando la competenza nel TAR del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie (comprese quelle di natura cautelare e risarcitoria) concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione (e dei soggetti ad essa equiparati) concernenti il settore dell'energia.

La Camera dei deputati ha soppresso l'ultimo periodo del comma in esame che precisava che la giurisdizione esclusiva comprende anche le controversie relative a "diritti costituzionalmente garantiti".

Per quanto concerne il settore dell'energia, l'art. 1, comma 552, della legge 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica di cui al decreto-legge 7/2002 (*"Misure urgenti*

per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale") convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2002 e le relative questioni risarcitorie.

La norma citata ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (C. Cost. 27 aprile 2007, n. 140)⁹⁴ affermando la Consulta che essa "è conforme all'orientamento espresso nelle sentenze n. 204 del 2004 e, soprattutto, n. 191 del 2006 di questa Corte". Secondo tali pronunce, l'art. 103 Cost., pur non avendo conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, gli ha riconosciuto il potere di indicare "particolari materie" nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe "anche" diritti soggettivi.

Deve trattarsi tuttavia, di materie determinate nelle quali la pubblica amministrazione agisce nell'esercizio del suo potere. La richiamata giurisprudenza della Corte esclude, poi, che la giurisdizione possa competere al giudice ordinario per il solo fatto che la domanda abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del danno (sentenza n. 191 del 2006).

Nella fattispecie disciplinata dal comma 552 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 la Corte costituzionale ha ritenuto sufficienti i presupposti che legittimano il riconoscimento di una giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo in quanto l'oggetto delle controversie è rigorosamente circoscritto alle particolari "procedure e provvedimenti", tipizzati dalla legge (decreto-legge n. 7 del 2002), e concernenti una materia specifica (gli impianti di generazione di energia elettrica).

Inoltre, la Consulta ha affermato che alla validità costituzionale del "sistema" in esame non è di ostacolo la natura "fondamentale" dei diritti soggettivi coinvolti nelle controversie *de quibus*, non essendovi alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario - escludendone il giudice amministrativo - la tutela dei diritti costituzionalmente protetti.

Da ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 18 dicembre 2007 n. 27187, sono intervenute sulla questione dei diritti fondamentali e - riprendendo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 140/2007 - hanno precisato che, in materia di giurisdizione esclusiva, la tutela giurisdizionale spetta al giudice amministrativo anche quando l'atto amministrativo o il comportamento esecutivo di un atto amministrativo incide sui diritti fondamentali.

Il comma 2 prevede la rilevanza d'ufficio delle questioni di cui al comma 1.

Il comma 3, introdotto dalla Camera dei deputati, fa salve le disposizioni in materia di competenza territoriale di cui all'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481⁹⁵, istitutiva delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni.

⁹⁴ Il ricorso alla Consulta contro la norma della Finanziaria 2005, sollevato dal Tribunale di Civitavecchia, riguardava la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo delle controversie sul procedimento autorizzativo della riconversione a carbone della centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia.

⁹⁵ "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità".

Tale disposizione prevede che i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità suddette rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità (rispettivamente, Milano e Roma).

Il **comma 4** definisce la disciplina transitoria, precisando che le norme sulla devoluzione di competenza al TAR del Lazio si applicano anche ai processi in corso. Particolare disciplina è inoltre dettata per le misure cautelari adottate da un'autorità giudiziaria diversa dal TAR del Lazio, la cui efficacia è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del TAR del Lazio, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare.

Il **comma 5** prevede, infine, che dall'applicazione dell'articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Va, per completezza, segnalato che analoga norma di tutela giurisdizionale esclusiva è stata introdotta dall'art. 4 del recente decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90 "*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. Tale disposizione ha attribuito al TAR del Lazio, con sede in Roma, la competenza (in primo grado) su tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, anche posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati⁹⁶.

⁹⁶ L'attribuzione di tale giurisdizione esclusiva opera mediante il richiamo all'applicazione dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 245/2005 *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (convertito dalla legge 21/2006)* che ha previsto che in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 225/1992, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Il citato art. 3, comma 2-bis, è stata dichiarato costituzionalmente legittimo da *C. Cost. 26 giugno 2007, n. 237*.

Articolo 25

(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare)

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7 è inserito il seguente:

«7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare».

2. Alla lettera c-bis) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma».

3. In relazione ai progetti di cui al

numero 7-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.

4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 1-bis, riferito alla fonte eolica offshore, il valore del coefficiente: «1,10» è sostituito dal seguente: «1,60».

L'articolo 25, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, modifica il Codice ambientale, introducendo tra i progetti di competenza statale soggetti a procedure di VIA e VAS gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare. Inoltre, limita la competenza regionale ai soli impianti eolici per la produzione di energia elettrica situati sulla terraferma e incrementa l'incentivazione della fonte eolica *offshore*, mediante l'innalzamento (da 1,1 a 1,6) del coefficiente previsto, ai fini del rilascio dei certificati verdi, dalla legge finanziaria per il 2008.

In particolare il **comma 1** introduce gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006⁹⁷, che riguarda i progetti di competenza statale.

Il **comma 2** modifica l'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (riguardante i progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano), limitando la lettera *c-bis* - che attualmente riguarda gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale sia prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali - ai (soli) impianti che si trovino sulla terraferma.

⁹⁷ Norme in materia ambientale.

L'art. 6 del decreto legislativo citato prevede, come noto, che la valutazione ambientale strategica (VAS) - per la quale si rinvia all'approfondimento riportato in questa scheda di seguito al commento al comma 3 - riguardi i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati, tra l'altro, negli allegati II, che riguarda i progetti di competenza statale, e III, che riguarda i progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sempre secondo il citato articolo 6 la valutazione d'impatto ambientale (VIA), - per la quale si rinvia all'approfondimento riportato in questa scheda di seguito al commento al comma 3 - riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Anch'essa riguarda, tra l'altro i progetti di cui ai citati allegati II e III.

Si segnala che al punto 2 dell'elenco II vi sono gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza di concessione pari o superiore a 20 MW.

Gli impianti industriali eolici senza indicazione di potenza di concessione sono, invece, soggetti, attualmente a verifica di assoggettabilità regionale.

Il **comma 3** dell'articolo in esame fa salve, riguardo agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica in mare, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame e stabilisce debbano concludersi secondo le norme vigenti. In sostanza, riguardo alle procedure già avviate, rimane la competenza regionale.

La Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale) disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ed è stata ampiamente modificata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4⁹⁸.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rappresenta un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi e nasce dall'esigenza che nella promozione di politiche, piani e programmi, insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali. Si è infatti compreso che l'analisi delle ripercussioni ambientali applicata al singolo progetto (propria della Valutazione d'Impatto Ambientale) e non, a monte, all'intero programma, non permette di tenere conto preventivamente di tutte le alternative possibili.

L'articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale obiettivo del documento quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di

⁹⁸ *Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.*

contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile".

La procedura di VAS prende avvio contestualmente al processo di formazione del piano o programma. L'autorità incaricata dell'approvazione del piano o programma dovrà, infatti, richiedere all'autorità competente in materia di VAS un parere in merito all'assoggettabilità della relativa proposta alla VAS, ai sensi dell'art. 12. L'autorità ambientale competente dovrà emettere il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e rendendo pubblico il relativo risultato. A seguito dell'esito positivo della verifica si procederà con la vera e propria fase di valutazione ambientale, che diventa parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. Le due autorità dovranno poi collaborare per definire le forme, i soggetti della consultazione pubblica, l'impostazione del rapporto ambientale e le successive modalità di monitoraggio del piano. Il piano o programma sottoposto a VAS dovrà, quindi, essere oggetto di uno specifico rapporto ambientale preparato dall'autorità competente e trasmesso all'autorità ambientale. I risultati delle fasi valutative e di consultazione della popolazione saranno raccolti in un parere motivato che dovrà essere messo dall'autorità competente in materia ambientale in collaborazione con l'autorità procedente la quale provvederà, se del caso, a rivedere il piano o programma alla luce della valutazione ambientale e a trasmettere tutta la documentazione all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma. Una nuova pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale è prevista anche per la decisione finale.

La Valutazione di Impatto Ambientale(VIA) è un procedimento con cui vengono analizzati la natura, l'intensità e la direzione dei cambiamenti indotti dalla realizzazione di un'opera all'interno di un sistema territoriale; consente l'analisi delle modifiche apportate dalla nuova opera sull'equilibrio preesistente tra attività ed opere già presenti ed ambiente naturale e valutare se tali trasformazioni siano ambientalmente compatibili.

La procedura di VIA si apre con la presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione, tra cui un elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai sensi della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, con la finalità di agevolare le altre procedure autorizzatorie e di evitare sovrapposizioni o duplicazioni. I termini per la richiesta consultazione del pubblico di estendono da 45 a 60 giorni, e lo stesso termine viene concesso alle autorità competenti per il rilascio delle proprie determinazioni. La procedura si conclude entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza (con un eventuale prolungamento fino ad un massimo di 330 giorni in casi particolarmente complessi) con un provvedimento espresso e motivato. Decorsi inutilmente tali termini, viene esercitato il potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, su istanza delle parti, che deciderà entro i successivi 60 giorni, previa diffida ad adempiere all'organo competente. Il provvedimento finale dovrà essere pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale con espressa previsione di decorrenza dei termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale. La VIA prevede sistemi di monitoraggio, controllo e sanzioni.

Il **comma 4** modifica la tabella 2, allegata alla legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008) innalzando da 1,1 a 1,6 il coefficiente previsto, ai fini del rilascio dei certificati verdi.

La finanziaria 2008 prevede, infatti, all'art. 2, comma 144, che la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), sia incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni.

Si ricorda che tali certificati verdi sono emessi dal GSE, con riferimento agli impianti a produzione incentivata entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, in numero corrispondente al prodotto della produzione netta di energia elettrica moltiplicata per i coefficienti previsti dalla tabella 2, diversificati in relazione alla fonte utilizzata.

I certificati verdi costituiscono lo strumento di incentivazione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, definito dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999⁹⁹. Tale decreto legislativo, con il quale è stato previsto il superamento del vecchio criterio di incentivazione tariffaria noto come Cip6, ha recepito la direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica, ed è stato perfezionato con i successivi decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002. Il nuovo criterio adottato per l'incentivazione delle fonti rinnovabili consiste nell'obbligo, a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il primo aprile 1999. Come detto tale quota, inizialmente fissata al 2%, è stata incrementata annualmente dello 0,35%, per gli anni dal 2004 al 2006, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.387/2003.

L'elettricità prodotta da fonti rinnovabili viene immessa in rete godendo - ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.387/2003 - della precedenza nel dispacciamento. In aggiunta, il GRTN (ora GSE) rilascia al produttore, su richiesta e previo riconoscimento all'impianto della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), i certificati verdi (CV), titoli comprovanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, che costituiscono lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all'obbligo della quota minima devono dimostrare di avervi adempiuto.

Per i soggetti che non rispettano l'obbligo di immissione, la cui verifica di adempienza è affidata al GSE, il decreto ministeriale 11 novembre 1999 stabilisce sanzioni consistenti nella limitazione dell'accesso al mercato complessivo dell'energia elettrica. I certificati verdi sono commerciabili in un mercato parallelo svincolato da quello dell'elettricità, attraverso la piattaforma di negoziazione (borsa dei CV) organizzata presso la società Gestore del Mercato (GME), oppure mediante contratti bilaterali. L'avvio della borsa dei certificati verdi è stato sancito dal decreto ministeriale 14 marzo 2003. Nel mercato dei certificati verdi la domanda è formulata dai produttori ed importatori soggetti all'obbligo della quota minima; mentre l'offerta è rappresentata dai Certificati Verdi emessi a favore di impianti privati che hanno ottenuto la qualificazione IAFR dal Gestore della rete, così come dai Certificati Verdi che il GSE stesso emette a proprio favore a fronte dell'energia prodotta dagli impianti Cip 6.

⁹⁹ Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

I certificati verdi sono emessi dal GSE, con riferimento agli impianti a produzione incentivata entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, in numero corrispondente al prodotto della produzione netta di energia elettrica moltiplicata per i coefficienti previsti dalla tabella 2, diversificati in relazione alla fonte utilizzata. Il loro valore unitario è pari a 1 MWh.

Articolo 26

(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione)

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità è limitata fino a 30 metri cubi, sono adeguati alle disposizioni di prevenzione degli incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, entro il termine del 31 dicembre 2009.

L'**articolo 26** prevede l'adeguamento degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità sia limitata fino a 30 mc, alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione. L'adeguamento deve intervenire entro il 31 dicembre 2009.

Il titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 2003, dispone, al punto 16, l'obbligo per gli impianti di cui all'articolo in commento di osservare le norme di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato A medesimo. Tale punto detta le disposizioni di sicurezza relative alle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi; alle operazioni di erogazione di G.P.L.; all'erogazione di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto; alle operazioni di drenaggio di acqua o di altre impurità dai serbatoi. Lo stesso punto 15 individua i compiti del personale addetto agli impianti, elenca i documenti tecnici che devono essere depositati presso gli impianti e prescrive la segnaletica di sicurezza. Il titolo III della regola tecnica di sicurezza antincendio detta inoltre le norme relative ai sistemi antincendio che devono essere installati presso gli impianti (punti 16 e 17).

Articolo 27

(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti)

1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo, per pari importo, delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

L'articolo 27 - inserito dalla Camera dei deputati (a seguito di un emendamento del Governo) - disciplina le modalità di calcolo del fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, ai fini della liquidazione e del successivo versamento alle Camere di commercio del diritto annuale relativo all'anno 2009.

Nel dettaglio, si prevede che – ai fini della liquidazione e del successivo versamento alle Camere di commercio del diritto annuale - il fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti debba essere calcolato al netto delle accise¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Le accise sono imposte di fabbricazione o di consumo che colpiscono determinati prodotti industriali nel momento in cui escono dal loro ciclo produttivo. Esse incidono sulla produzione o sul consumo di una serie di beni tassativamente indicati dalla legge: è il caso, per esempio, degli oli minerali (per le imposte di fabbricazione) e dell'energia elettrica o del gas metano (per le imposte sui consumi).

Dal momento che il fatturato rappresenta una delle basi su cui computare l'entità dei diritti annuali, la misura in commento comporta un alleggerimento del prelievo a carico delle imprese interessate.

Tale scomputo opera esclusivamente con riguardo al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009.

Resta salva la possibilità di adottare successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale da versare alle Camere di commercio.

Ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge n. 580 del 1993¹⁰¹, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*rectius*: dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (*rectius*: dell'economia e delle finanze), determina ed aggiorna con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese, da applicare secondo le modalità di cui al quarto comma, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto, sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento, si applica la sanzione amministrativa dal 10 al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472¹⁰².

Ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 580 del 1993, il diritto annuale di cui al terzo comma è determinato in base al seguente metodo:

- a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
- b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
- c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

¹⁰¹ Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

¹⁰² Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

- d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In applicazione dei sopra illustrati commi terzo e quarto dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993, sono stati adottati vari decreti ministeriali, tra cui, da ultimo, il d.m. 1° febbraio 2008¹⁰³.

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. f), n. 4, del d.m. 11 maggio 2001, n. 359¹⁰⁴, il fatturato – anche per le imprese distributrici di carburanti – è dato dalla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

La disposizione in esame comporta un minore introito per il sistema camerale.

Di conseguenza, si introduce un meccanismo compensativo consistente nel trasferimento all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) di uno stanziamento pari a 1,5 milioni di euro.

Tale stanziamento deve essere successivamente ripartito fra le singole Camere di commercio, in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per il 2008.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo – stimata in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 - è assicurata, in via prioritaria, attraverso l'utilizzo, per pari importo, dei risparmi derivanti dai provvedimenti di revoca, parziale o totale, di una serie di agevolazioni previste in favore di aree sottoutilizzate del territorio nazionale.

A fini dell'individuazione delle misure agevolative interessate dai provvedimenti di revoca, si opera un rinvio all'art. 2, co. 554, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

L'articolo 2, commi da 554 a 556, della finanziaria per il 2008 prevede una specifica destinazione delle risorse recuperate a seguito di provvedimenti di revoca, totale o

¹⁰³ *Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2008, n. 54).*

¹⁰⁴ *Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2001, n. 229).*

parziale, delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992¹⁰⁵ nell'ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale¹⁰⁶.

In particolare, ai sensi del comma 554, lettera f), le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle predette agevolazioni, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, vengono destinate alla realizzazione di interventi volti a finanziare, tra l'altro, la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della

¹⁰⁵ *Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive.*

¹⁰⁶ Si tratta delle aree ammissibili alle deroghe sugli aiuti a finalità regionale previsti dal Trattato istitutivo della Comunità europea (alle lettere a) e c), paragrafo 3, dell'articolo 87, rispettivamente aree con PIL inferiore alla media comunitaria dei 25 paesi e zone in ritardo di sviluppo individuate dalla Carte degli aiuti a finalità regionale) e le aree individuate dagli Obiettivi comunitari 1 e 2 e in *phasing-out*. Si ricorda che le agevolazioni ai sensi della legge n. 488 del 1992, che peraltro modifica la legge n. 64 del 1986 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno, sono concesse ai programmi di investimento delle imprese industriali per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti produttivi relativi alle attività estrattive e manifatturiere, alla produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, alle attività di costruzioni e, nei limiti del 5% delle risorse, alle attività di servizi reali alle imprese nel settore dell'informatica e dei servizi connessi alla formazione professionale, del trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione, nonché alla consulenza tecnico-economica. I decreti fiscali convertiti nella leggi n. 449 del 1997 e n. 448 del 1998 hanno esteso le predette agevolazioni rispettivamente al settore turistico-alberghiero e alle imprese operanti nel commercio.

deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti prevista all'articolo 21, comma 1, della n. 448 del 1998¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Si ricorda che l'art. 21, co. 1, della predetta legge n. 448 ha disposto una deduzione forfettaria, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi, dai ricavi delle imprese degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, per la ristrutturazione delle reti distributive, pari all'1,1% dell'ammontare lordo dei ricavi fino a 2 miliardi di lire (1.032.913,80 euro), dello 0,6% sullo scaglione oltre 2 miliardi e fino a 4 miliardi (2.065.827,60 euro) e dello 0,4% sui ricavi oltre i 4 miliardi. Tale deduzione è stata più volte prorogata: l'art. 1, co. 168, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ne ha disposto, da ultimo, la proroga al 31 dicembre 2008.

Articolo 28

(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009, l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economica generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione e il sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla formazione del personale qualificato;

b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;

c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno del sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attività e in quelli connessi o funzionali alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo le modalità operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;

d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per l'articolazione delle attività di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);

e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle stazioni sperimentali, con previsione dell'adozione della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in funzione dell'articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;

f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese e al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonché previsione della stipulazione di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalità di riscossione dei contributi previsti;

g) previsione della possibilità di stipulazione, da parte delle stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti

pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità e i criteri definiti nello statuto;

h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo e all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e individuando espressamente le norme abrogate;

i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

l) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, che gli statuti siano deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia nominato un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi nonché della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 28** interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), previsti dalla legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), attribuendo al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche ovvero di aggiornare o modificare quelle già individuate, per i progetti di innovazione industriale indicati all'articolo 1, comma 842, della medesima legge finanziaria 2007, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (**comma 1**).

Alla individuazione o alla modifica delle suddette aree - che a partire dal 2009 potrà avere cadenza annuale (entro il 30 giugno) - il titolare del dicastero dello sviluppo economico provvederà di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i ministri per la semplificazione amministrativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica. E' prevista, altresì, l'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Si ricorda che la legge finanziaria 2007 prevede il finanziamento, a valere sul Fondo per la competitività (art. 1, commi 841ss.), nel rispetto degli obiettivi fissati con la strategia di Lisbona, di progetti di innovazione industriale (PII) (previsti dal comma 842). Si tratta di progetti di intervento organico miranti a favorire lo sviluppo di una specifica tipologia di prodotti e servizi ad alto contenuto di innovazione in aree tecnologico-produttive strategiche, con forte impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e intensa ricaduta sul sistema Paese: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il *Made in Italy*, tecnologie innovative per i beni culturali e turistici.

I Progetti di innovazione industriale si inseriscono nel quadro di politiche pubbliche volte al rafforzamento della competitività del sistema anche attraverso liberalizzazioni e misure di semplificazione amministrativa e di sostegno generalizzato all'apparato produttivo, da realizzarsi prevalentemente con incentivi automatici (quali il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo).

Tra le novità dei Progetti di innovazione industriale si segnalano:

- la designazione di un responsabile (*Project Manager*) per ogni progetto industriale;
- la mobilitazione di una pluralità di attori per il raggiungimento degli obiettivi tecnologico-produttivi. Imprese (piccole, medie e grandi), enti di ricerca, università e soggetti finanziari sono chiamati a partecipare ai singoli Progetti sulla base di specifici inviti lanciati dal Responsabile di progetto. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali, in particolare le regioni, possono contribuire prevedendo strumenti di intervento che andranno ad affiancarsi a quello specificatamente previsto per i Progetti di innovazione industriale;
- la ridefinizione degli strumenti di incentivazione per le imprese che partecipano ai Progetti di innovazione industriale. L'intervento pubblico per il sostegno finanziario dei Progetti di innovazione industriale mira a "confezionare" dei pacchetti di

agevolazioni tagliati su misura rispetto alle finalità da perseguire e alle specificità delle iniziative da realizzare;

- la possibilità di attivare il partenariato pubblico-privato. Queste forme di cooperazione tra autorità pubbliche e operatori economici intendono rappresentare modalità efficienti per finanziare, realizzare o sfruttare un'infrastruttura materiale o immateriale o la fornitura di un servizio nell'ambito della realizzazione di azioni o parti di azioni previste nei Progetti di Innovazione Industriale.

Si segnala che ad oggi sono stati avviati i primi tre Progetti di innovazione industriale, riguardanti le seguenti aree strategiche: *Efficienza energetica, Mobilità sostenibile e Nuove Tecnologie per il Made in Italy*.

Con il **comma 2** il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540¹⁰⁸, che ne disciplina il riordino, **le Stazioni Sperimentali per l'industria** sono enti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico). Le Stazioni sperimentali, in relazione ai settori di competenza e secondo le rispettive leggi istitutive, svolgono attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva; attività di certificazione di prodotti o di processi produttivi; analisi e controlli; consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici; attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata; partecipazione all'attività di normazione tecnica; attività ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

L' Istituto Nazionale Per Le Conserve Alimentari (INCA) è un Ente di diritto pubblico non economico posto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (ex Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato), istituito con il Regio Decreto Legge 8 febbraio 1923, n. 501, modificato successivamente con: RD 31 agosto 1928, n. 2126, decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1986, n. 1089 e decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1993 n. 135.

L'Ente ha come principale compito istituzionale la vigilanza, in tutto il territorio nazionale, sugli stabilimenti di produzione di conserve alimentari, sia di origine

¹⁰⁸ Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

vegetale che animale, per accertare la corretta applicazione delle norme che disciplinano la fabbricazione delle citate conserve. Ha, anche, il compito di accertare l'idoneità all'esportazione dei derivati del pomodoro (legge 10 marzo 1969, n. 96 e decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428). Inoltre, per incarico ricevuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e per conto dell'AGEA (ex AIMA), svolge i seguenti compiti:

1) controlli qualitativi sull'ortofrutta trasformata (pomodori pelati, succhi e concentrati di pomodoro, pere e pesche allo sciroppo, miscugli di frutta, prugne secche e fichi secchi), che partecipa al regime di aiuti CE (D.M. 16/3/1987 n. 104, D.M. 4/7/2002, Reg. CE n. 449/2001 e Reg. CE n. 1535/2003);

2) azione di vigilanza sulle aziende che trasformano carne bovina congelata proveniente dai centri d'intervento comunitari per accertare la destinazione della stessa agli usi consentiti e il rispetto delle regole nazionali e comunitarie durante le operazioni di lavorazione e trasformazione (D.M. 5/7/1989);

3) controlli sull'ammasso di carne bovina introdotta nei centri d'intervento pubblico per vigilare sulla regolarità delle procedure di ricevimento del prodotto ammassato (nota AGEA N. 953 del 29/12/2000, Regg. CE n. 562/2000 e n. 2734/2000);

4) controlli sul disosso di carne bovina conferita nei centri d'intervento pubblico per vigilare sulla regolarità delle procedure previste dal disciplinare AGEA del 7 agosto 2001 e del Reg. CE n. 562/2000;

5) controlli inventariali sulla carne bovina e sul burro stoccati nei centri d'intervento pubblico (note AGEA N. 7702/UM del 24/12/2003 N. 7813/UM del 9/1/2004).

Le procedure dei controlli predetti sono codificate in circolari e regolamenti, conformi alla normativa UNI CEI EN 45004, emanati dall'Istituto che ha ottenuto l'"Accreditamento del servizio ispettivo" dal SINCERT (Certificato n. 28E del 26/10/2004), quale Organismo di Tipo "A" (Indipendente dalle parti interessate).

La struttura dell'Ente è composta da una sede centrale in Roma, dove sono accentrati i servizi amministrativi, e da tre sedi periferiche dotate di laboratorio chimico ed ubicate nelle zone dove maggiore è la concentrazione di insediamenti industriali conservieri (Parma, Fisciano (SA) e Cosenza). Nelle zone non coperte dagli Uffici periferici, e precisamente nelle circoscrizioni di Modena, Ferrara, Bologna, Forlì e Ravenna, e nelle regione Sardegna, operano "ispettori delegati". Le analisi, in questo caso, vengono effettuate da laboratori esterni.

La delega di cui al comma 2 viene esercitata sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra enti e Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economia generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione ed il sostegno all'innovazione, alla ricerca ed alla formazione del personale qualificato;

b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati

nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;

c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno al sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attività ed in quelli connessi o funzionali alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo le modalità operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;

d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per la articolazione delle attività di riferimento delle stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);

e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle Stazioni sperimentali, con previsione della adozione a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche, e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in funzione della articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;

f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese ed al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi ed i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del già ricordato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonché previsione della stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalità di riscossione dei contributi previsti;

Si segnala a questo proposito che l'art. 8 del decreto legislativo n. 540 del 1999 prevede che le stazioni sperimentali si finanzino attraverso i proventi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo medesimo, consistenti nella ricerca e attività di sviluppo precompetitiva; certificazione di prodotti o di processi produttivi; analisi e controlli; consulenza alle imprese; attività di documentazione e divulgazione; supporto alla formazione negli specifici settori produttivi e attività ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali;

g) previsione della possibilità di stipula da parte delle stazioni sperimentali di convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità ed i criteri definiti nello statuto;

h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo in commento articolo ed all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed individuando espressamente le norme abrogate;

i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (ovvero con contratto di diritto privato);

l) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 e che gli statuti siano deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, sia nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.

Ai sensi del **comma 3**, entro un un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi nonché della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Il **comma 4** dispone che le deleghe di cui ai commi 2 e 3 vengano esercitate senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29

(Riordino dell'Istituto per la promozione industriale)

1. Al fine di assicurare adeguati strumenti per il supporto, l'analisi, l'ideazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, l'Istituto per la promozione industriale è costituito in ente pubblico strumentale del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale si provvede a dare attuazione alla disposizione di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, compresa l'invarianza della spesa senza maggiori oneri per il bilancio statale:

a) liquidare l'associazione Istituto per la promozione industriale ai sensi del vigente statuto;

b) assicurare continuità all'azione e mantenere gli attuali livelli occupazionali;

c) finalizzare la funzione della promozione industriale al supporto dell'analisi, ideazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, anche al fine di garantire l'integrazione dell'azione dei diversi livelli di governo e l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, evitando

eventuali sovrapposizioni con i compiti assolti da altri enti, istituti o agenzie pubblici;

d) assicurare che il processo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) fissare le modalità di esercizio della vigilanza e del potere di indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico;

f) definire i criteri e le modalità per l'attivazione di rapporti operativi con altre amministrazioni pubbliche centrali e locali diverse dal Ministero dello sviluppo economico.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorso tale termine il Governo può comunque procedere. Successivamente lo schema è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può comunque essere emanato.

Con l'**articolo 29**, al **comma 1** l'Istituto per la promozione industriale è costituito in ente pubblico strumentale al Ministero dello sviluppo economico.

L'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) è attualmente l'agenzia tecnica che supporta e assiste il Ministero dello sviluppo economico nella progettazione,

definizione e attuazione delle politiche e degli interventi pubblici a sostegno del sistema imprenditoriale italiano.

Il programma di attività IPI 2007 – 2009 si sviluppa lungo le seguenti linee:

- supporto ai processi di innovazione industriale avviati con la Finanziaria 2007. L'azione dell'IPI riguarda soprattutto i Progetti di innovazione industriale, gli interventi finalizzati alla creazione di partnership tra i sistemi della ricerca, finanziario e industriale per realizzare iniziative industriali innovative e in grado di incidere sulla competitività complessiva del sistema imprenditoriale. L'IPI fornisce inoltre al Ministero dello sviluppo economico il supporto tecnico per determinare le modalità di funzionamento del Fondo per la competitività e lo sviluppo e del Fondo per la finanza d'impresa;
- assistenza tecnica nelle attività di definizione e attuazione delle politiche di sviluppo e coesione di cui al Quadro Strategico Nazionale. In tale ambito, specifica attenzione è assegnata al raccordo degli interventi a titolarità MSE a valere sul Fondo Aree Sottosviluppate (FAS) e sui Fondi Strutturali, nonché alla loro complementarietà con gli interventi di politica ordinaria. L'IPI interviene anche a sostegno delle soluzioni di governance per l'integrazione e il coordinamento tra le Amministrazioni centrali e quelle regionali;
- supporto al monitoraggio dei mercati liberalizzati a seguito della nuova normativa inaugurata con la Legge n. 248 del 2006. Oltre a curare l'Osservatorio prezzi e tariffe, in materia di tutela dei diritti dei consumatori ed armonizzazione del mercato, l'IPI contribuisce alla realizzazione degli interventi operativi e opera a supporto del coordinamento tra l'azione del MSE e il territorio (Regioni ed Enti locali);
- supporto alla definizione delle linee strategiche per lo sviluppo e la competitività attraverso l'elaborazione di studi settoriali e territoriali, la creazione e gestione di osservatori, l'analisi di esperienze significative, la realizzazione di eventi di confronto e scambi di esperienze nazionali ed internazionali, le analisi dirette alla prevenzione delle crisi di impresa.
- assistenza tecnica agli interventi ministeriali relativi a: sviluppo industriale e competitività; innovazione e trasferimento tecnologico; cooperazione internazionale nei settori industria ed energia; programmazione comunitaria; incentivi pubblici e strumenti finanziari per le imprese; formazione e comunicazione. L'assistenza tecnica è fornita anche ad altre Pubbliche Amministrazioni previa autorizzazione del MSE.

Con il **comma 2** il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di attuazione del comma 1, senza maggiori oneri a carico del bilancio statale, sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) liquidazione dell'associazione Istituto per la promozione industriale ai sensi del vigente statuto;
- b) assicurazione della continuità all'azione e mantenimento degli attuali livelli occupazionali;
- c) finalizzazione della funzione della promozione industriale al supporto dell'analisi, ideazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, anche al fine di garantire l'integrazione dell'azione dei diversi livelli di governo e

l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, evitando eventuali sovrapposizioni con i compiti assolti da altri enti, istituti o agenzie pubblici;

d) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) definizione delle modalità di esercizio della vigilanza e del potere di indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico;

f) definizione dei criteri e delle modalità per l'attivazione di rapporti operativi con altre amministrazioni pubbliche centrali e locali diverse dal ministero dello sviluppo economico.

Ai sensi del **comma 3**, il decreto legislativo di cui al comma 2 è emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorso tale termine il Governo può comunque procedere. Successivamente lo schema è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro 40 giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può comunque essere emanato.

Articolo 30

(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle

funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

5. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno».

L'**articolo 30** introduce la legge annuale per il mercato e la concorrenza, che il Governo presenta alle Camere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo anche conto delle segnalazioni della stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato (**commi 1 e 2**).

Il **comma 3** disciplina i contenuti del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, prevedendo che esso sia diviso in diverse sezioni recanti:

- norme di immediata applicazione, per dare attuazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed alle indicazioni contenute nella Relazione annuale dell'Autorità stessa e nelle relazioni di altre autorità amministrative indipendenti, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché al fine di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori;
- una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, sempre al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;
- l'autorizzazione ad adottare atti di normazione secondaria;
- disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, e disposizioni recanti secondo comma, lettera e), della Costituzione e norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

L'art. 21 della legge n. 287 del 1990, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa individuare e segnalare al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati, i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano

distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale. (commi 1 e 2). L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime altresì parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive (coma 2).

L'art. 22 disciplina l'attività consultiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, precisando che quest'ultima esprime pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può inoltre chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:

- a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;
- b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
- c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

Il successivo articolo 23 dispone che l'Autorità presenti al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno (secondo la legislazione vigente), una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

Con il **comma 4** si prevede che il disegno di legge annuale sulla concorrenza sia accompagnato da una relazione illustrativa, che evidenzi:

- a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;
- b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
- c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

Il **comma 5** modifica l'articolo 23 della legge n. 287 del 1990, già ricordato, anticipando dal 30 aprile al 31 marzo di ogni anno il termine per la presentazione all'Esecutivo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Articolo 31 *(SACE Spa)*

1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della società SACE Spa a sostegno dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) separazione tra le attività che la società SACE Spa svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avendo ad

oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;

b) possibilità che le due attività di cui alla lettera a) siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i rapporti;

c) possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all'attività o all'investimento purché non in evidente conflitto di interessi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 31 al comma 1 reca una delega al governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi destinati ad incidere sull'attività svolta dalla SACE spa a favore del comparto dell'internazionalizzazione e della competitività dell'economia italiana, allo scopo di ottimizzarne l'efficienza rispetto ad altri organismi operanti sui mercati internazionali con le stesse finalità.

L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformato dal titolo I del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 recante Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 e successivamente dal D.Lgs. n. 170/1999 (recante disposizioni correttive del D.Lgs. 143/98), ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e dei cambi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero. Il DL n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003, all'art. 6 ha disposto la trasformazione della SACE in spa con decorrenza dal 1 gennaio 2004. Le azioni della SACE spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alle nomine dei componenti degli organi sociali, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali. Ulteriori modifiche alla disciplina relativa alla SACE sono state apportate dal DL 14 marzo 2005, n. 35 recante (*Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che con l'articolo 11-*quinquies* ha introdotto disposizioni volte al sostegno

dell'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento all'attività di rilascio di garanzie e di coperture assicurative da parte di SACE spa. Da ultimo è intervenuta la legge finanziaria 2007 (L. 296/06) che ai commi 1334-1339 reca disposizioni riguardanti la SACE. In particolare, oltre a provvedere alla sostituzione del termine "Istituto" con il termine "Società", in conformità all'attuale natura giuridica della SACE Spa (comma 1334), tali disposizioni precisano che le attività della società sono rivolte non solo a favore degli operatori nazionali ma anche delle loro controllate e collegate estere (comma 1334) e che la SACE è autorizzata al rilascio di garanzie e coperture assicurative per le imprese estere in relazione a progetti strategici per l'economia italiana. I commi 1336 e 1337 provvedono ad ampliare la gamma dei clienti della società consentendo il rilascio di garanzie anche a società finanziarie che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività, relativamente a crediti concessi da tali soggetti ad operatori nazionali o alla controparte estera e destinati al finanziamento, mentre si esclude la possibilità di concedere garanzie ad operatori e controparte estera per crediti concessi da questi soggetti a Stati e banche centrali per il finanziamento di debiti statali. Con il comma 1338 relativo agli accordi di riassicurazione e coassicurazione, viene meno la limitazione prevista in precedenza in base alla quale tali accordi possono essere stipulati con enti o imprese autorizzati ai sensi del DPR 229/59. Si prevede, inoltre la possibilità per la SACE di stipulare contratti di copertura del rischio assicurativo a condizioni di mercato con primari operatori del settore. Il comma 1339 prevede una riduzione del capitale sociale della SACE in favore del Ministero dell'economia e delle finanze.

I decreti legislativi – il cui termine di adozione è stabilito in sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sui quali dovranno essere sentite preliminarmente le Commissioni parlamentari competenti in materia - dovranno in particolare:

- prevedere la separazione dell'attività che la Sace svolge a condizioni di mercato, da quella che beneficia della garanzia da parte dello Stato in quanto avente come oggetto rischi non di mercato.

Il comma 11, art. 6, del DL 269 citato mantiene esplicitamente la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 143 del 1998, riguardanti la definizione da parte del CIPE dei rischi assicurabili, per quelle attività SACE che godono della garanzia dello Stato.

I commi 12 e 13 regolamentano l'attività della società con riferimento ai segmenti di mercato che in base alla disciplina comunitaria non possono beneficiare del sostegno pubblico.

Il comma 12, in particolare, stabilisce che la SACE S.p.A. può svolgere attività assicurativa e di garanzia rischi di mercato, che non beneficia comunque di garanzia da parte dello Stato, mediante la costituzione di una diversa società od operando con contabilità separata rispetto alle attività che beneficiano, invece, di garanzia statale.

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività suddetta venga effettuato attraverso la costituzione di una diversa società, la partecipazione in tale società da parte della SACE S.p.A. non può essere inferiore al 30%. Tale partecipazione, inoltre non può essere sottoscritta mediante i crediti indennizzati e ristrutturati, dei quali è attualmente titolare

il Ministro dell'economia e delle finanze e del relativo flusso di recuperi, che il comma 3 dell'articolo in esame trasferisce alla SACE S.p.A (*Cfr. supra*).

Il comma 13 assoggetta le attività della SACE S.p.A., svolte a garanzia dei rischi di mercato, che non beneficino di garanzia da parte dello Stato, alla normativa nazionale sulle assicurazioni private, in particolare alle disposizioni della legge n. 576 del 1982, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

- consentire l'esercizio delle due attività da parte di distinti organismi di cui determineranno la costituzione e i rapporti;
- consentire la partecipazione all'organismo incaricato dell'attività a condizioni di mercato di soggetti interessati alla medesima attività o all'investimento purché non in evidente conflitto di interessi.

Il **comma 2** reca la clausola di invarianza della spesa.

Articolo 32

(Internazionalizzazione delle imprese, sostegno alla rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero)

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 2 della presente legge, sono altresì destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

L'**articolo 32** dispone che le risorse di cui all'art. 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 2 (cfr. la scheda di lettura dell'art. 2) sono destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Si ricorda che il comma 554 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 prevede la destinazione delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale della agevolazioni previste in favore di attività industriali ,di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415¹⁰⁹, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ai seguenti interventi:

a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;

b) la costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale;

c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di *start up*, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007;

d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del

¹⁰⁹ "Modifiche della L. 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, nonché programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni;

e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216;

f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

Con D.M. 28 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 2 luglio 2008, n. 153) sono state accertate le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate, nella misura complessiva di 785.000.000,00 di euro.

Articolo 33 *(Editoria)*

1. All'articolo 20 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non è richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

2. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche»;

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiduciari, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote

medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiduciari all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249».

3. All'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «che costituiscono» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma,»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».

4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2009, hanno accesso alle sovvenzioni statali indirette di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, esclusivamente le imprese editrici aventi diritto che abbiano inserito nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili della società.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo in esame, **aggiunto dalla Camera**, apporta in primo luogo delle novelle all'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223¹¹⁰, in materia di contributi all'editoria.

Il **comma 1** sostituisce il comma 3-ter del succitato art. 20, che dispone in particolare in tema di provvidenze alla cd. stampa di partito.

Quest'ultimo comma, nel testo vigente, prevede che per accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990¹¹¹ non sia più necessario il requisito della rappresentanza parlamentare, per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultino essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.

Il testo proposto dal comma in esame contiene due innovazioni sostanziali:

1. quanto al requisito della rappresentanza parlamentare, non si fa più riferimento al requisito indicato nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della citata legge 7 agosto 1990, n. 250, ma a quello indicato dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001);
2. quanto all'ambito soggettivo della disposizione, è aggiunto il riferimento alle testate (che si aggiungono così alle imprese editrici).

In effetti la disciplina dei contributi ai giornali di partito è ora contenuta nell'articolo 153 della legge finanziaria 2001, che detta i requisiti per l'accesso ai contributi previsti dal comma 10 dell'articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990.

L'articolo 153, al co. 2, dispone che la normativa in oggetto si applichi esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici – anche telematici – che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che: abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere; abbiano rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.

Il DPR n. 525 del 2 dicembre 1997¹¹², come integrato dal DPR 7 novembre 2001, n. 460, ha precisato che per “rappresentanze” nel Parlamento europeo si intendono almeno due deputati eletti delle liste del movimento stesso.

¹¹⁰ *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

¹¹¹ *Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.*

¹¹² *Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.*

Il **comma 2** reca modifiche all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416¹¹³, in materia di titolarità delle imprese editrici.

In primo luogo, viene rivista la disciplina relativa alla titolarità delle azioni comportanti diritto di voto e delle quote, in caso di imprese editrici costituite in forma societaria.

Il testo vigente, al comma quarto, stabilisce che le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione.

Il comma in esame modifica il testo in due punti:

1. introduce il riferimento alle quote, *tout-court*, eliminando quindi l'aggettivo 'sociali';
2. introduce la possibilità che le azioni aventi diritto di voto o le quote possano essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, non solo nel caso in cui la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche (come previsto dal testo vigente), ma anche nel caso in cui la partecipazione di controllo sia intestata a società solo indirettamente controllate da persone fisiche.

La nozione di controllo che qui rileva è quella delineata: 1. dall'art. 2359 del codice civile, a mente del quale sono considerate società controllate: le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; 2. dal comma ottavo dell'articolo 1 della legge 416/1981, in base al quale si deve ritenere esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano determinati rapporti di carattere finanziario o organizzativo.

In secondo luogo, il **comma 2 in esame** riformula il comma sesto dell'articolo 1, che nel testo vigente vieta l'intestazione a società fiduciarie della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto

¹¹³ *Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.*

vale, sempre in base al testo vigente, per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani.

La modificazione proposta elimina il divieto di intestazione a società fiduciarie, specificando che il requisito previsto dal comma quarto (v. sopra) del controllo diretto o indiretto in capo a persone fisiche si intende in questo caso riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta a comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La nozione di società fiduciaria è desumibile dall'articolo 1 della legge 1966/1039¹¹⁴, secondo il quale sono società fiduciarie quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione di beni per conto di terzi ('fiducianti').

Il **comma 3** reca delle modifiche testuali all'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹¹⁵, in tema di procedure di erogazione dei contributi all'editoria.

La disposizione di cui si propone la modificazione prevede il riordino, mediante un regolamento di delegificazione, della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (la materia è attualmente regolata, in via principale, dalle disposizioni contenute nelle leggi n. 250/1990 e n. 62/2001 - più volte modificate - nonché da ulteriori norme legislative e regolamentari successivamente intervenute).

In particolare, l'articolo 44 è modificato nella parte in cui prevede che le somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria costituiscano limite massimo di spesa per l'erogazione dei contributi.

Tale disposizione è stata letta dai primi commentatori come comportante la trasformazione del diritto ai contributi, da diritto soggettivo perfetto a diritto 'finanziariamente condizionato' (ossia suscettibile, in relazione al *quantum* della provvidenza, a possibili decurtazioni dipendenti dalla mancanza di adeguata copertura di bilancio).

La modificazione proposta dal comma in esame posticipa l'operatività del suddetto limite massimo di spesa, fissandone la decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di riordino della materia.

¹¹⁴ *Disciplina delle società fiduciarie e di revisione.*

¹¹⁵ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Un'altra innovazione è poi apportata in relazione alla procedura di adozione del regolamento di riordino: è introdotto (al nuovo comma 1-*bis*) il parere dei competenti organi parlamentari sul relativo schema di provvedimento, in relazione ai profili di merito e di copertura finanziaria.

Il testo non dispone espressamente in ordine al termine entro cui i pareri parlamentari devono essere resi. Si applicherà quindi quanto previsto in via generale dai regolamenti parlamentari (in quello del Senato, 20 giorni prorogabili di 10).

Il **comma 4** prevede che, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2009, abbiano accesso alle sovvenzioni statali indirette di cui alla già citata legge 5 agosto 1981, n. 416, esclusivamente le imprese editrici aventi diritto che abbiano inserito nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili della società.

Per "sovvenzioni indirette" sembrano doversi intendere quelle che non consistono in dazioni di denaro, ma piuttosto in agevolazioni tariffarie (v. ad es. art. 28 della legge 416/1981). Nondimeno, sia per agevolare l'interpretazione della disposizione in esame, sia a fini di qualità della redazione, sarebbe opportuno valutare una riformulazione del comma in termini di novella.

Il **comma 5** dispone che all'attuazione dell'articolo in esame si debba provvedere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TESTO A FRONTE

Articolo 1
(Distretti produttivi e reti di imprese)

Comma 1

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 6-bis <i>Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	Articolo 6-bis <i>Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese</i>
<p>1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura.</p>	<p>1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria e dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>
	<p>a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo</p>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 6-bis	
<i>Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	paritetico o gerarchico;
	b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;
	c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);
	d) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela dei prodotti italiani sui mercati internazionali;
	e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;
	f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi dall'Italia, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;
	g) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 6-bis	
<i>Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività di impresa;
	h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti di imprese costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1 del presente decreto;
	i) riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito.
<p>2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi</p>	<p>2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro due mesi dalla data di trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e</p>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 6-bis	
<i>Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dovuti agli enti locali.	criteri direttivi.
	Articolo 6-bis.1 <i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>
	<p>1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei distretti produttivi, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, alle reti di imprese di cui all'articolo 6-bis collocate all'interno dei distretti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali.</p>

Articolo 1
(Distretti produttivi e reti di imprese)

Comma 2, lettera a)

Legge 23 dicembre 2005, n. 266	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i>	
Articolo 1, comma 366 <i>Distretti: individuazione dei distretti produttivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato ¹¹⁶
<p>366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 371, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di</p>	<p>366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 371, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le regioni interessate, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di</p>

¹¹⁶ Il testo vigente del comma 366 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 reca già in sé la novella proposta dall'A.S. in titolo - tranne per la soppressione della parola "e" - poiché esso risulta già modificato in tal senso dall'articolo 6-bis, comma 3, lett. b) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, introdotto dalla legge di conversione (legge 6 agosto 2008, n. 133).

Legge 23 dicembre 2005, n. 266	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i>	
Articolo 1, comma 366	
<i>Distretti: individuazione dei distretti produttivi</i>	
collaborazione con le associazioni imprenditoriali.	collaborazione con le associazioni imprenditoriali.

Articolo 1
(Distretti produttivi e reti di imprese)

Comma 2, lettera b)

Legge 23 dicembre 2005, n. 266	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato ¹¹⁷
(...)	(...)
368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:	368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:
a) fiscali:	a) fiscali:
1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE	1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366 del presente articolo, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della

¹¹⁷ Il testo vigente del comma 366 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 reca già in sé la novella proposta dall'A.S. in titolo poiché esso risulta già modificato in tal senso dall'articolo 6-bis, comma 3, lett. b) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, introdotto dalla legge di conversione (legge 6 agosto 2008, n. 133).

Legge 23 dicembre 2005, n. 266	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato ¹¹⁷
del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.	direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006;
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri;	2) <i>identico</i> ;
(...)	(...)

Articolo 1
(*Distretti produttivi e reti di imprese*)

Comma 2, lettera c)

Legge 23 dicembre 2005, n. 266	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato ¹¹⁸
(...)	(...)
b) amministrative:	b) amministrative:
<p>1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza</p>	<p>1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei</p>

¹¹⁸ Il testo vigente del comma 366 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 reca già in sé la novella proposta dall'A.S. in titolo poiché esso risulta già modificato in tal senso dall'articolo 6-bis, comma 3, lett. b) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato ¹¹⁸
<p>dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero;</p>	<p>presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero ;</p>
<p>2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche</p>	<p>2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche</p>

Legge 23 dicembre 2005, n. 266	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato ¹¹⁸
<p>mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;</p>	<p>mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione ;</p>
<p>3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;</p>	<p>3) <i>identico</i>;</p>
(...)	(...)

Articolo 1
(Distretti produttivi e reti di imprese)

Comma 3

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112	
<i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 23	
<i>Conferimento di funzioni ai comuni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112	
<i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 23	
<i>Conferimento di funzioni ai comuni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.	
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive. ¹¹⁹	3. <i>Identico.</i>

¹¹⁹ L'art. 1, comma 3 in esame reca la soppressione di alcune parole dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che in realtà sono già state soppresse dal comma 4 dell'art. 6-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", introdotto dalla relativa legge di conversione (Legge 6 agosto 2008, n. 133). Le parole soppresse sono le seguenti:

"(...) anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".

Articolo 3

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

Comma 5

Legge 27 dicembre 2006, n. 296	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 <i>del</i> decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.</p>	<p>853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE, adottata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 <i>del</i> decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio</p>

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
	2005, n. 80, sono abrogati .
(...)	(...)

Articolo 4
(Disciplina dei consorzi agrari)

Comma 2

Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181	
<i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. I Ministeri sono i seguenti:</p> <p>1) Ministero degli affari esteri;</p> <p>2) Ministero dell'interno;</p> <p>3) Ministero della giustizia;</p> <p>4) Ministero della difesa;</p> <p>5) Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>6) Ministero dello sviluppo economico;</p> <p>7) Ministero del commercio internazionale;</p> <p>8) Ministero delle comunicazioni;</p> <p>9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</p> <p>10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p>11) Ministero delle infrastrutture;</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>

Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181	
<i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>12) Ministero dei trasporti;</p> <p>13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;</p> <p>14) Ministero della salute;</p> <p>15) Ministero della pubblica istruzione;</p> <p>16) Ministero dell'università e della ricerca;</p> <p>17) Ministero per i beni e le attività culturali;</p> <p>18) Ministero della solidarietà sociale.».</p>	
<p>2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-<i>bis</i> del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181	
<i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all' <i>articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144</i> .	
<i>2-bis.</i> All' <i>articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</i> , sono soppresse le parole: «programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione» .	<i>2-bis. Identico.</i>
<i>2-ter.</i> All' <i>articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</i> , le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale» .	<i>2-ter. Identico.</i>
<i>2-quater.</i> All' <i>articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48</i> , il decimo comma è sostituito dal seguente: «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» .	<i>2-quater. Identico.</i>
<i>2-quinquies.</i> L' <i>articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito,</i>	<i>2-quinquies. Identico.</i>

Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181	
<i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato .	
3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera <i>a</i>), e comma <i>2-bis</i> , lettere <i>b</i>), <i>e</i>) e, per quanto attiene alla lettera <i>a</i>), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .	3. <i>Identico.</i>
4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>), <i>d-ter</i>), <i>d-quater</i>) e, per quanto di competenza, lettera <i>d-bis</i>) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.	4. <i>Identico.</i>
5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere <i>c</i>), <i>d</i>) e, per quanto di competenza, lettera <i>d-bis</i>), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di	5. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181	
<i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse .</p>	
<p>6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera <i>c</i>), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera <i>d</i>) del comma 1 dell'articolo 46 <i>del citato</i> decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181	
<i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6- bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù .</p>	
<p>7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181	
<i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 .</p>	
<p>8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni .</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>
<p>8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale .</p>	<p>8-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>9. Le funzioni di cui all'<i>articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199</i>, rientrano</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181	
<i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali .	
<p>9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica</p>	<p><i>9-bis. Abrogato</i></p>

Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181	
<i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato
<p>anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007 .</p>	
(...)	(...)

Articolo 5
(Internazionalizzazione delle imprese)

Comma 1, lett. a)

Legge 31 marzo 2005, n. 56	
<i>Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore</i>	
Articolo 4 <i>Applicazione dell'accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del commercio con l'estero, l'ICE e la Conferenza dei rettori delle università italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni e con tutti i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione, nonché degli accordi di settore stipulati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:</p> <p>a) l'utilizzazione delle reti informative e telematiche pubbliche attualmente esistenti per la diffusione di informazioni all'estero sulle attività formative delle università italiane in materia di internazionalizzazione, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura all'estero e gli uffici dell'ICE, ivi incluse le informazioni relative alla opportunità per stranieri di frequentare corsi organizzati in università italiane</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge 31 marzo 2005, n. 56	
<i>Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore</i>	
Articolo 4 <i>Applicazione dell'accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>per ottenere borse di studio;</p> <p>b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le università, l'ICE e tutti i soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l'adozione di strategie innovative per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché l'interazione tra università e imprese nella realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione e nella identificazione di potenziali <i>partner</i> stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca.</p>	
<p>2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e</p>	<p>2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento.</p>

Legge 31 marzo 2005, n. 56	
<i>Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore</i>	
Articolo 4 <i>Applicazione dell'accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
le relative modalità di finanziamento.	
3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.	3. <i>Identico</i>

Articolo 5
(Internazionalizzazione delle imprese)

Comma 1, lett. b

Legge 31 marzo 2005, n. 56	
<i>Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore</i>	
Articolo 5 <i>Accordi di settore in tema di internazionalizzazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il Ministero delle attività produttive promuove, anche attraverso l'ICE, favorisce e incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi - quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, sentite le associazioni di categoria, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di settore con le categorie economiche</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Legge 31 marzo 2005, n. 56	
<i>Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore</i>	
Articolo 5 <i>Accordi di settore in tema di internazionalizzazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
interessate.	
<p>3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità, le comunità d'affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.</p>	<p>3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità, le comunità d'affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.</p>
<p>4. Per la realizzazione delle attività previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori possono coordinarsi con i soggetti che svolgono attività promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo italiano.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Legge 31 marzo 2005, n. 56	
<i>Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore</i>	
Articolo 5 <i>Accordi di settore in tema di internazionalizzazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
e 2005.	

Articolo 7*(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)***Comma 1**

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35	
<i>Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale</i>	
Articolo 1	
<i>Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di <i>venture capital</i>, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST S.p.a..</p>	<p>6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di <i>venture capital</i>, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto</p>

<p>Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35</p> <p><i>Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale</i></p>	
<p>Articolo 1</p> <p><i>Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico può provvedere, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
(...)	(...)

Articolo 9
(*Tutela penale dei diritti di proprietà industriale*)

Comma 1, lett. a)

Codice penale	
Articolo 473	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali</i>	<i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Usurpazione di brevetti, modelli e disegni</i>
Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065 .	Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 .
Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.	Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, o contraffacendo i medesimi brevetti, disegni o modelli , ovvero, senza essere concorso nell'usurpazione o nella contraffazione, ne fa altrimenti uso .
Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione o di brevettazione , sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente applicabili .
	In caso di utilizzo di un titolo di proprietà industriale senza il consenso

Codice penale	
Articolo 473	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali</i>	<i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Usurpazione di brevetti, modelli e disegni</i>
	dell'avente diritto, quali i casi di produzione, di vendita, di commercializzazione, di deposito, di importazione ed esportazione, anche temporanea, nonché in ogni caso di uso di un titolo di proprietà industriale, senza il consenso dell'avente diritto, si applica la pena prevista dal primo comma, diminuita della metà.

Articolo 9
(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

Comma 1, lett. b)

Codice penale	
Articolo 474	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</i>	<i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi</i>
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo 473 , introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
	Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 25.000 chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al primo comma.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.	Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473.

Articolo 9
(*Tutela penale dei diritti di proprietà industriale*)

Comma 1, lett. c)

Codice penale	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;">Art. 474-bis (<i>Aggravante specifica</i>)</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 474-ter (<i>Confisca</i>)</p> <p>Nei casi di cui agli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, è sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.</p> <p>Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.</p> <p>Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 se si tratta di cose che</p>

Codice penale	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>sono servite o sono state destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.</p>

Articolo 9
(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

Comma 1, lett. d)

Codice penale	
Articolo 517 <i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.</p>	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p>

Articolo 9
(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

Comma 1, lett. e)

Codice penale	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>Art. 517-ter</p> <p><i>Contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari</i></p> <p>Chiunque contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio dello Stato. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio dello Stato.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 517-bis.</p>

Articolo 9*(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)***Comma 2**

Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306	
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>	
Articolo 12-sexies <i>Ipotesi particolari di confisca</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio</p>	<p>1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416-bis, 473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore</p>

Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306	
<i>Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa</i>	
Articolo 12- <i>sexies</i> <i>Ipotesi particolari di confisca</i>	
Testo vigente	Testo modificato
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.	sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
(...)	(...)

Articolo 9
(*Tutela penale dei diritti di proprietà industriale*)

Comma 3

Codice di procedura penale	
Articolo 51 <i>Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:</p> <p>a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;</p> <p>b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>3-<i>bis</i>. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-<i>bis</i> e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-<i>bis</i> ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti</p>	<p>3-<i>bis</i>. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-<i>bis</i> e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-<i>bis</i> ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico</p>

Codice di procedura penale	
Articolo 51 <i>Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291- <i>quater</i> del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.	approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291- <i>quater</i> del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e per i delitti di cui articoli 473 e 474 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis del medesimo codice , le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3- <i>ter</i> . Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3- <i>quater</i> e 3- <i>quinqies</i> , se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.	3- <i>ter</i> . <i>Identico</i> .
3- <i>quater</i> . Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.	3- <i>quater</i> . <i>Identico</i> .
3- <i>quinqies</i> . Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600- <i>bis</i> , 600- <i>ter</i> , 600- <i>quater</i> , 600- <i>quater</i> .1, 600- <i>quinqies</i> , 615- <i>ter</i> , 615- <i>quater</i> , 615- <i>quinqies</i> , 617- <i>bis</i> , 617- <i>ter</i> , 617- <i>quater</i> , 617- <i>quinqies</i> , 617- <i>sexies</i> , 635- <i>bis</i> ,	3- <i>quinqies</i> . <i>Identico</i> .

Codice di procedura penale	
Articolo 51 <i>Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.	

Articolo 10
(*Contrasto della contraffazione*)

Comma 1

Legge 16 marzo 2006, n. 146	
<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001</i>	
Articolo 9 <i>Operazioni sotto copertura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:	1. <i>Identico:</i>
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648- <i>bis</i> e 648- <i>ter</i> nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3- <i>bis</i> e 3- <i>ter</i> , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono,	a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473 e 474, primo comma, e 517-ter, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis , 648- <i>bis</i> e 648- <i>ter</i> nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3- <i>bis</i> e 3- <i>ter</i> , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o

Legge 16 marzo 2006, n. 146	
<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001</i>	
Articolo 9	
<i>Operazioni sotto copertura</i>	
Testo vigente	Testo modificato
sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego;	comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego;
<i>b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a).</i>	<i>b) identica.</i>
(...)	(...)

Articolo 10
(*Contrasto della contraffazione*)

Comma 2

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35	
<i>Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale</i>	
Articolo 1 <i>Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro</p>	<p>7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981,</p>

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35	
<i>Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale</i>	
Articolo 1	
<i>Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.</p>	<p>all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.</p>
(...)	(...)

Articolo 10
(Contrasto della contraffazione)

Comma 4

Decreto-legge 12 marzo 2005, n. 35	
<i>Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale</i>	
Articolo 1	
<i>Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
	<p>8-bis. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.</p>
(...)	(...)

Articolo 10
(*Contrasto della contraffazione*)

Comma 5

Legge 24 dicembre 2003, n. 350	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)</i>	
Articolo 4 <i>Finanziamento agli investimenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei</p>	<p>49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o di un'altra indicazione</p>

Legge 24 dicembre 2003, n. 350	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)</i>	
Articolo 4 <i>Finanziamento agli investimenti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy».</p>	<p>sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy». Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.</p>
(...)	(...)

Articolo 11
(*Proprietà industriale*)

Comma 1

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30	
<i>Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273</i>	
Articolo 47 (<i>Proprietà industriale</i>)	
Testo vigente	Testo modificato
1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.	1. <i>Identico.</i>
2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.	2. <i>Identico.</i>
3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.	3. <i>Identico.</i>
	3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 <i>Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273</i>	
Articolo 47 <i>(Proprietà industriale)</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	di cui si rivendica la priorità.

Articolo 11
(*Proprietà industriale*)

Comma 2

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30	
<i>Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273</i>	
Articolo 120 <i>Giurisdizione e competenza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono dinnanzi l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità è proposta quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore.</p>	<p>1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.</p>
<p>2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30	
<i>Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273</i>	
Articolo 120 <i>Giurisdizione e competenza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma.	
3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.	3. <i>Identico.</i>
4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.	4. <i>Identico.</i>
5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.	5. <i>Identico.</i>
6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione	6. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 <i>Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273</i>	
Articolo 120 <i>Giurisdizione e competenza</i>	
Testo vigente	Testo modificato
specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.	

Articolo 11
(*Proprietà industriale*)

Comma 3

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30	
<i>Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 27</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Articolo 134 <i>Norme di procedura</i></p>	<p>Articolo 134 <i>Norme in materia di competenza</i></p> <p>1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:</p>
<p>1. Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 121, comma 5.</p>	<p>a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie che presentano ragioni di connessione anche impropria con quelle di competenza delle sezioni specializzate;</p>

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30	
<i>Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 27</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>2. Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.</p>	
<p>3. Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese quelle disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99, sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario.</p>	<p><i>b)</i> le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99;</p> <p><i>c)</i> le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;</p> <p><i>d)</i> le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario.</p>

Articolo 11
(Proprietà industriale)

Comma 4

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30	
<i>Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273</i>	
Articolo 239 <i>Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.</p>	<p>1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».</p>

Articolo 11
(Proprietà industriale)

Comma 5

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30	
<i>Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273</i>	
Articolo 245 <i>Disposizioni procedurali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.	1. <i>Identico.</i>
2. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma 3, le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore.	2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
3. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme	3. <i>Identico.</i>

<p>Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30</p> <p><i>Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273</i></p>	
<p>Articolo 245</p> <p><i>Disposizioni procedurali</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
precedentemente in vigore.	
4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.	4. <i>Identico.</i>
5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.	5. <i>Identico.</i>

Articolo 11
(Proprietà industriale)

Comma 7

Decreto ministeriale 3 ottobre 2007	
<i>Attribuzione dell'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti ad effettuare la ricerca di anteriorità</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>Decadenza</i></p> <p>1. Il ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data del deposito della relativa domanda.</p> <p>2. Comporta, altresì, la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data di deposito della relativa domanda, la mancata o tardiva presentazione dell'istanza di proroga di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 30/2005, riferita al secondo quinquennio dei disegni e modelli.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Articolo 11
(Proprietà industriale)

Comma 11

Legge 10 marzo 1969, n. 96

Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno

Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>7. L'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti oggetto della presente legge destinati all'esportazione è effettuato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari.</p> <p>Tale istituto esercita il controllo di cui sopra all'atto dell'esportazione e, in base alle risultanze del medesimo, rilascia apposito certificato di idoneità all'esportazione, da esibirsi alla dogana all'atto dell'operazione doganale.</p> <p>Sono escluse dal controllo le spedizioni allo estero che non superino il peso netto di chilogrammi 10.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Articolo 14
(*Delega al Governo in materia nucleare*)

Comma 4

Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	
<i>Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica</i>	
Articolo 11	
<i>Energia elettrica da fonti rinnovabili</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	
<i>Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica</i>	
Articolo 11 <i>Energia elettrica da fonti rinnovabili</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.	
3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità.	3. <i>Identico.</i>
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per	4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale , sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non

<p>Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79</p> <p><i>Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica</i></p>	
<p>Articolo 11</p> <p><i>Energia elettrica da fonti rinnovabili</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
generare l'energia elettrica consumata.	superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.
(...)	(...)

Articolo 16*(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)***Comma 9**

Legge 24 dicembre 2007, n. 244	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 2	
Testo vigente	Testo modificato
<p>41. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in</p>	<p>41. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse</p>

Legge 24 dicembre 2007, n. 244	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 2	
Testo vigente	Testo modificato
<p>modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del</i> decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.</p>	<p>possano essere ugualmente competitive. I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati.</p>

Articolo 16*(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)***Comma 10**

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115	
<i>Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE</i>	
Articolo 5	
<i>Strumenti di programmazione e monitoraggio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'Agenzia sulla base dei rapporti di cui al comma 1, approva e trasmette alla Commissione europea:	2. <i>Identico</i>
a) un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011;	<i>abrogata</i>
b) un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014.	<i>b) identica.</i>
(...)	(...)

Articolo 16*(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)***Comma 13**

Legge 9 gennaio 1991, n. 10	
<i>Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia</i>	
Articolo 26	
<i>Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi</p>	<p>2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi</p>

Legge 9 gennaio 1991, n. 10	
<i>Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia</i>	
Articolo 26 <i>Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.	energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.	3. <i>Identico.</i>
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.	4. <i>Identico.</i>
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.	5. <i>Identico.</i>
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata	6. <i>Identico.</i>

Legge 9 gennaio 1991, n. 10	
<i>Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia</i>	
Articolo 26	
<i>Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.	
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od economica.	<i>7. Identico.</i>
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.	<i>8. Identico.</i>

Articolo 16*(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)***Comma 14**

Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239	
<i>Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica</i>	
Articolo 1-sexies <i>Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239	
<i>Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica</i>	
Articolo 1-sexies <i>Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.	
<p>2. L'autorizzazione di cui al comma 1:</p> <p>a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;</p> <p>b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può</p>	<p>3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere</p>

Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239	
<i>Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica</i>	
Articolo 1-sexies <i>Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.</p>	<p>avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.</p>

Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239	
<i>Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica</i>	
Articolo 1-sexies <i>Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.</p>	<p>4-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>4-ter. Le disposizioni del presente</p>	<p>4-ter. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239	
<i>Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica</i>	
Articolo 1-sexies <i>Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione.	
4- <i>quater</i> . Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente.	4- <i>quater</i> . <i>Identico</i> .
	4-<i>quinquies</i>. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
	4-<i>sexies</i>. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli

Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239	
<i>Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica</i>	
Articolo 1- <i>sexies</i> <i>Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo.
	4-septies. La denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
	4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata

Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239	
<i>Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica</i>	
Articolo 1- <i>sexies</i> <i>Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche.
	4-<i>novies</i>. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
	4-<i>decies</i>. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
	4-<i>undecies</i>. Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-<i>octies</i> riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239	
<i>Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica</i>	
Articolo 1-sexies <i>Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	4-duodecies. È fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
	4-terdecies. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.	5. <i>Identico.</i>
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti	6. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239	
<i>Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica</i>	
Articolo 1-sexies <i>Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni.	
7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.	<i>7. Identico.</i>
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.	<i>8. Identico.</i>
9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del».	<i>9. Identico.</i>

Articolo 16*(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)***Comma 15**

Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7	
<i>Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale</i>	
Articolo 1	
<i>Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del</p>	<p>1. Al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4,</p>

Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7	
<i>Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale</i>	
Articolo 1	
<i>Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni</p>	<p>costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.</p>
<p>2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7	
<i>Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale</i>	
Articolo 1	
<i>Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.	
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.	3. <i>Identico.</i>
3-bis. Il Ministero delle attività produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e	3-bis. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7	
<i>Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale</i>	
Articolo 1	
<i>Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata.	
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.	4. <i>Identico.</i>
4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito del procedimento unico di cui al comma 2.	4-bis. <i>Identico.</i>
5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere.	5. <i>Identico.</i>
5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le	5-bis. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7	
<i>Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale</i>	
Articolo 1	
<i>Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
relative norme di attuazione.	

Articolo 16*(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)***Comma 16**

Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159	
<i>Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale</i>	
Articolo 46	
<i>Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.</p>	<p>1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei</p>

Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159	
<i>Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale</i>	
Articolo 46 <i>Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
	2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione di conclusione del procedimento costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente il consiglio comunale entro il termine perentorio di novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.
	3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto anche con il Ministro delle

Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159	
<i>Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale</i>	
Articolo 46 <i>Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.

Articolo 16*(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)***Comma 18**

Legge 24 novembre 2000, n. 340	
<i>Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999</i>	
Articolo 8 <i>Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.</p> <p>2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso</p>	<i>Abrogato</i>

Legge 24 novembre 2000, n. 340	
<i>Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999</i>	
Articolo 8	
<i>Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.</p> <p>3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.</p> <p>4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.</p> <p>5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di</p>	

Legge 24 novembre 2000, n. 340	
<i>Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999</i>	
Articolo 8 <i>Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai sensi dell'articolo 14-<i>quater</i>, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.</p>	

Articolo 16*(Misure per la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico)***Comma 19**

Legge 23 agosto 2004, n. 239	
<i>Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia</i>	
Articolo 1	
<i>Permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>77. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità. Essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.</p> <p>78. Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p>77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni,</p> <p>è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le</p>

Legge 23 agosto 2004, n. 239	
<i>Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia</i>	
Articolo 1	
<i>Permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>80. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.</p> <p>81. Nel caso di concessioni di coltivazione, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.</p> <p>82. Gli atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al comma 77 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77 ha effetto di variante urbanistica.</p>	<p>perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.</p> <p>78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale</p>

Legge 23 agosto 2004, n. 239	
<i>Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia</i>	
Articolo 1	
<i>Permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
	79. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
	80. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
	81. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
	82. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e

Legge 23 agosto 2004, n. 239	
<i>Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia</i>	
Articolo 1	
<i>Permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.
(...)	82-bis. Qualora le opere di cui al comma 82 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82 ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 81, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.

Articolo 23
(Elettrodotti aerei)

Comma 1

<p>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p> <p><i>Norme in materia ambientale</i></p>	
<p>Allegato III</p> <p><i>Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
z) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.	z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
(...)	(...)

Articolo 25

(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare)

Comma 1

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152	
<i>Norme in materia ambientale</i>	
Allegato 2	
<i>Progetti di competenza statale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
	7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare.
(...)	(...)

Articolo 25

(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare)

Comma 2

<p>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p> <p><i>Norme in materia ambientale</i></p>	
<p>Allegato III</p> <p><i>Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;	c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma , con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;.
(...)	(...)

Articolo 25

(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare)

Comma 4

Legge 24 dicembre 2007, n. 244	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Tabella 2 <i>Rilascio di certificati verdi, della durata di 15 anni, per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1MW</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1- bis Eolica offshore 1,10	1- bis Eolica offshore 1,60.

Articolo 30
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

Comma 5

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 <i>Norme per la tutela della concorrenza e del mercato</i>	
Articolo 23 <i>Relazione annuale</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.	1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

Articolo 33
(Editoria)

Comma 1

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223	
<i>Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale</i>	
Articolo 20 <i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10.	3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non è richiesto per le imprese, e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
(...)	(...)

Articolo 33
(Editoria)

Comma 2

Legge 5 agosto 1981, n. 416	
<i>Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria</i>	
Articolo 1	
<i>Titolarità delle imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime	<i>Identico.</i>
Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.	<i>Identico.</i>
Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice	<i>Identico.</i>

Legge 5 agosto 1981, n. 416	
<i>Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria</i>	
Articolo 1 <i>Titolarità delle imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
girata di dette azioni.	
<p>Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.</p>	<p>Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.</p>
<p>Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:</p> <p>a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne</p>	<i>Identico.</i>

Legge 5 agosto 1981, n. 416	
<i>Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria</i>	
Articolo 1 <i>Titolarità delle imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>detengono la proprietà o il controllo;</p> <p>b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita la impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci;</p> <p>c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma.</p>	
<p>È vietata l'intestazione a società fiduciarie della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani.</p>	<p>Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto in capo a persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.</p>
(...)	(...)

Articolo 33
(Editoria)

Comma 3

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 44	
<i>Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p>
<p>a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 44	
<i>Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;	
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento;	<i>b) identica;</i>
b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.	<i>b-bis) identica.</i>
	1-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Ultimi dossier del Servizio Studi

58	Dossier	Spunti informativi attinenti alla ricerca sul nucleare
59	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 1078 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008"
60	Dossier	Libano
61	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1152 "Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162: adeguamento prezzi materiale da costruzione; sostegno autotrasporto, agricoltura e pesca professionale; finanziamento G8 e adempimenti tributari sisma 1997"
62	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 125, 674, 756, 776, 1027, 1079 e 1093 in materia di prostituzione
63/I	Dossier	Gli strumenti finanziari derivati e le cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni Vol. I
63/II	Dossier	Gli strumenti finanziari derivati e le cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni Vol. II
64	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1167 - "Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali"
65	Documentazione di base	Pacchetto clima-energia. Stime dei costi.
66	Dossier	Commissione parlamentare per le questioni regionali. Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale
67	Testo a fronte	I disegni di legge AA.SS. nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510, 1029, 1104 e 1122 in materia di disciplina dell'attività venatoria
68	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1196 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi"
69	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 733-A "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" Edizione provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".